



PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE (LR 38/95)

NORME DI ATTUAZIONE

(art. 26 LR 6/2005)

Stesura che recepisce le condizioni poste dalla Regione Emilia-Romagna per l'intesa regionale, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1642 del 26.10.2009

GRUPPO DI LAVORO

progettisti

Mariangela Corrado
Francesca Simonetti (coll.)

gruppo tecnico del Parco

Antonella Galli
Lucia Bolognesi
Giuliano Gandolfi
Giovanni Govi

rappresentanti degli Enti

Marina Terranova (Provincia di Bologna)
Gabriele Zaccoletti (Comunità Montana zona 10)
Eros Ferrari (Comune di Camugnano)
Francesco Savino (Comune di Castel di Casio)
Alessandro Aldrovandi (Comune di Castiglione dei Pepoli)
Giordano Corvalli (ENEA)
Loris Restani (Enel)

contributo

Claudio Cavazza *per la verifica delle disposizioni dei corsi d'acqua e delle aree forestali*

Consorzio di gestione del Parco

Provincia di Bologna, Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, Comune di Camugnano, Comune di Castel di Casio, Comune di Castiglione dei Pepoli

Adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 15.07.2008
Controdedita con Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 27.07.2009
Approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 15.11.2010

TITOLO 1 - FINALITA' E CONTENUTI GENERALI	8
art. 1 - Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone	8
1. finalità.....	8
art. 2 - Piano Territoriale del Parco	8
1. natura del piano	8
2. obiettivi del piano	8
3. procedura del piano	10
art. 3 - Elementi costitutivi del piano	10
1. Quadro conoscitivo	10
2. Progetto	11
3. ValSAT	12
4. Accordo agroambientale	12
art. 4 - Efficacia del piano.....	12
1. natura delle previsioni normative.....	12
2. rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale	12
art. 5 - Norme e misure di salvaguardia	13
1. norme di salvaguardia.....	13
2. misure di salvaguardia	13
art. 6 - Sorveglianza territoriale e sanzioni	13
1. sorveglianza territoriale.....	13
2. sanzioni.....	13
art. 7 - Indennizzi.....	13
1. disposizione generale	13
TITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA	14
CAPO I – STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE.....	14
art. 8 - Strumenti di gestione.....	14
1. Regolamento del Parco.....	14
2. Programma triennale di gestione e valorizzazione.....	14
3. Programmi di monitoraggio e SIT	14
art. 9 - Strumenti di controllo	15
1. obiettivo	15
2. parere di conformità	15
3. nulla-osta	15
art. 10 - Autorizzazione.....	15
1. disposizione specifica	15
CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI ASPETTI E DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI, NATURALI, PAESISTICI E CULTURALI	16
art. 11 - Crinali, cime e loro sistema	16
1. obiettivo specifico	16
2. individuazione	16
3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione	16
art. 12 - Aspetti geologici	16
1. obiettivo specifico	16
2. individuazione degli elementi specifici	16
3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione	17
4. azioni di sensibilizzazione	17
5. raccolta di reperti	18
art. 13 - Corsi d'acqua e loro ambiti	18
1. obiettivo specifico	18
2. individuazione	18
3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione	19
4. disposizioni specifiche in materia di tutela della qualità delle acque	20

art. 14 - Invasi artificiali e loro ambiti	21
1. obiettivo specifico	21
2. individuazione	21
3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione	22
4. disposizioni specifiche in materia di tutela della qualità delle acque	23
art. 15 - Sorgenti e risorse idriche sotterranee.....	24
1. obiettivo specifico	24
2. individuazione	24
3. disposizioni per le emergenze della vena d'acqua	24
4. disposizioni per le sorgenti captate per il consumo umano	26
5. disposizioni e competenze in materia di tutela della risorsa idrica sotterranea e delle acque destinate al consumo umano	26
art. 16 - Aree forestali	26
1. obiettivo specifico e di settore.....	26
2. individuazione	27
3. disposizioni generali.....	27
4. indicazioni gestionali	28
5. particolari condizionamenti agli interventi forestali.....	32
6. disposizioni per l'esbosco e la viabilità forestale.....	33
7. ricerche in campo forestale	35
8. ruolo specifico dell'EdG.....	35
art. 17 - Aree aperte e coltivi.....	35
1. obiettivo specifico e di settore.....	35
2. individuazione	36
3. disposizioni generali	36
4. indicazioni gestionali	37
5. particolari condizionamenti agli interventi colturali.....	38
6. ricerche	38
7. ruolo specifico dell'EdG.....	38
art. 18 - Specie floristiche e loro habitat	39
1. obiettivo specifico	39
2. disposizioni di tutela e gestione	39
3. disposizioni specifiche per le specie floristiche rare e di interesse conservazionistico o ecologico	39
4. disposizioni specifiche per gli esemplari arborei di pregio naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico	40
5. azioni di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche.....	40
6. raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi	41
7. introduzioni vegetali.....	41
art. 19 - Specie faunistiche e loro habitat.....	41
1. obiettivo specifico	41
2. disposizioni di tutela e gestione	41
3. disposizioni specifiche per alcune specie faunistiche di interesse conservazionistico	43
4. azioni di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche.....	43
5. prevenzione e limitazioni dei danni alle colture e controllo della fauna selvatica	43
6. rischio sanitario	44
7. introduzioni di animali	44
8. disposizioni per l'attività di pesca.....	44
9. disposizioni per l'attività faunistico-venatoria	45
art. 20 - Habitat di interesse comunitario	45
1. definizione e obiettivo specifico	45
2. azioni di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche.....	45
art. 21 - Sistema insediativo storico	46
1. obiettivo specifico	46
2. individuazione	46
3. disciplina specifica di tutela e valorizzazione	46

art. 22 - Aree interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziale.....	52
1. disposizioni generali	52
2. individuazione e interventi prioritari	52
art. 23 - Discariche e cave.....	53
1. divieti.....	53
art. 24 - Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati	53
1. divieti.....	53
art. 25 - Inquinamento luminoso.....	53
1. zone di protezione	53
CAPO III - SISTEMA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LA CONOSCENZA E LA	
FRUIZIONE	54
art. 26 - Attrezzature per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta	54
1. obiettivo specifico	54
2. individuazione	54
3. disposizioni generali	54
4. disposizioni per la viabilità percettiva	55
5. disposizioni per gli accessi all'area protetta	55
6. disposizioni per i percorsi dell'area protetta ed elementi di pertinenza	56
7. disposizioni per le aree attrezzate.....	57
8. disposizioni per le strutture.....	59
art. 27 - Infrastrutture per la mobilità.....	60
1. definizione e individuazione della viabilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta	60
2. disposizioni specifiche per la viabilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta	61
3. disposizioni per la restante viabilità	62
4. disposizioni per i parcheggi di servizio all'area protetta	62
art. 28 - Aree per il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento.....	63
1. disposizioni generali	63
2. disposizioni specifiche per le strutture ricettive all'aria aperta	63
3. disposizioni specifiche per il soggiorno e campeggio a scopo sociale, culturale e sportivo ...	63
4. disposizioni specifiche per le aree attrezzate di sosta temporanea di caravan e mezzi simili	64
art. 29 - Caratteristiche e tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica	64
1. priorità	64
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI PER LE ZONE DEL PARCO.....	65
art. 30 - Efficacia del piano nelle zone del Parco	65
1. articolazione in zone	65
2. verifica dell'attuazione.....	65
3. raccordo con la pianificazione del territorio	65
art. 31 - Zona B	65
1. destinazione e individuazione della zona B.....	65
2. usi funzionali e produttivi della zona B	65
3. disposizioni specifiche per la zona B	66
4. indirizzi specifici e interventi prioritari per le sottozone della zona B	69
art. 32 - Progetto d'intervento particolareggiato per Chiapporato e il castagneto di pertinenza	73
1. definizione e individuazione	73
2. obiettivi	74
3. contenuti	75
4. norma transitoria.....	76
art. 33 - Zona C	76
1. destinazione e individuazione della zona C.....	76
2. usi funzionali e produttivi della zona C	76
3. disposizioni specifiche per la zona C	77
4. indirizzi specifici e interventi prioritari per le sottozone della zona C	81

art. 34 - Zona D	83
1. destinazione e individuazione della zona D	83
2. disposizioni per la zona D	83
3. D-lg - <i>la Guardata</i>	84
4. D-cr - <i>Centro di ricerca</i>	84
5. D-mt - <i>Monte Tavianella</i>	86
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI PER L'AREA CONTIGUA	87
art. 35 - Efficacia del piano nell'Area contigua	87
1. compiti	87
2. verifica dell'attuazione.....	87
3. raccordo con la pianificazione del territorio	87
art. 36 - Area contigua.....	87
1. destinazione e individuazione dell'Area contigua	87
2. disposizioni per l'Area contigua.....	87
3. indirizzi specifici per le sottozone dell'area contigua.....	89
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI PER IL SIC IT4050020 "LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE"	91
art. 37 - SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"	91
1. definizione e obiettivo specifico	91
2. individuazione	91
3. misure preventive e di conservazione	92
4. studio e valutazione d'incidenza	93
5. monitoraggio.....	93
APPENDICE A - ELENCHI DELLE SPECIE FLORISTICHE E FAUNISTICHE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, LORO HABITAT E INDICAZIONI GESTIONALI	I

sigle o abbreviazioni utilizzate nel testo normativo

AdB	<i>Autorità di Bacino</i>
Area contigua	territorio non ricompreso nel <i>Parco</i> , con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del <i>Parco</i> stesso
Area protetta	territorio costituito dal <i>Parco</i> e dall' <i>Area contigua</i>
Cts	<i>Comitato tecnico-scientifico</i> , di cui alla LR 6/2005 art. 21
EdG	<i>Ente di Gestione</i> , di cui alla LR 6/2005 art. 18
Parco	territorio del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone; il Parco unitamente all' <i>Area contigua</i> , costituisce l'area protetta
Piano, PTP	<i>Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone</i>
PMPF	<i>Prescrizioni di massima e di polizia forestale</i> , di cui alla del. GR n. 182 del 31.01.1995, ratificata dal CR con proprio atto n. 2354 del 01.03.1995
PSAI	<i>Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico</i> . Il piano vigente per il territorio dell'area protetta è il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno", approvato con del. GR n. 567 del 07.04.2003
PSC	<i>Piano Strutturale Comunale</i> , di cui alla LR 20/2000 art. 28
PTA	<i>Piano di Tutela delle Acque</i> . Il PTA della Regione Emilia-Romagna vigente è stato approvato dall'Assemblea Legislativa con delib. n. 40 del 21.12.2005
PTCP	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale</i> , di cui alla LR 20/2000 art. 26. Il PTCP della Provincia di Bologna vigente è stato approvato con del. CP n. 19 del 30.03.2004
PTPR	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale</i> , di cui alla LR 20/2000 art. 24. Il PTPR della Regione Emilia-Romagna vigente è stato approvato con del. CR n. 1338 del 28.01.1993
RUE	<i>Regolamento Urbanistico Edilizio</i> , di cui alla LR 20/2000 art. 29
(i), (d), (p)	<i>indirizzo, direttiva, prescrizione</i> di cui all'art. 4 comma 1 del presente piano

TITOLO 1 - FINALITA' E CONTENUTI GENERALI

art. 1 - Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

- 1. finalità** Il *Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone* è istituito dalla LR 38/95 ed è un'area protetta compresa nel *Sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000* della Regione Emilia-Romagna, di cui alla LR 6/2005, nonché è parte del *Sistema provinciale delle aree protette* di cui al PTCP della Provincia di Bologna, art. 3.8.

Le *finalità delle aree protette*, concorrenti alle finalità generali del Sistema regionale di cui sopra, sono disposte dalla stessa LR 6/2005, art. 5 comma 1.

Le *finalità istitutive* del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, di cui alla LR 38/95, art. 1 comma 3, sono:

- a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
- b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
- c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.

art. 2 - Piano Territoriale del Parco

- 1. natura del piano** Il *Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone*, ai sensi della LR 6/2005, art. 24, costituisce lo strumento generale che regola:

- l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco,
- il raccordo del Parco con il contesto, individuato nell'Area contigua.

Il Piano, per il territorio del Parco costituisce stralcio del PTCP, recependo e specificando, secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP.

Ai fini della tutela dell'assetto idrogeologico, nonché ai fini della sicurezza idraulica del territorio dell'area protetta, rimangono in vigore le disposizioni normative di cui ai titoli 4 e 6 del PTCP che costituiscono la disciplina di attuazione e coordinamento del PSAI, che mantiene comunque la sua validità ed efficacia.

- 2. obiettivi del piano** In coerenza con le finalità del Parco, come riportate al precedente art. 1, nonché in base al proprio quadro conoscitivo, il piano defi-

no nisce i seguenti *obiettivi* e priorità ai fini della pianificazione dell'area protetta:

- conservazione e tutela del sistema dei crinali e delle cime, degli ambiti fluviali, delle aree boscate mature, delle aree aperte di versante, delle rupi in quanto costituiscono gli ambienti di pregio naturalistico ed ecologico, nonché paesaggistico, che definiscono e qualificano il territorio dell'area protetta,
- conservazione e tutela degli affioramenti geologici, del livello a lucine e degli affioramenti fossiliferi, delle forme di erosione glaciale, dei giacimenti mineralogici, delle specie floristiche e faunistiche rare e caratteristiche e dei loro habitat, delle sorgenti e delle risorse idriche sotterranee, in quanto emergenze naturali, identificative del territorio dell'area protetta, di interesse conservazionistico, scientifico e didattico,
- conservazione e tutela degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione per quelli prioritari e/o caratteristici del sito, e degli habitat delle specie di interesse comunitario, al fine di contribuire alla coerenza ecologica della rete Natura 2000,
- conservazione e tutela degli insediamenti storici, della viabilità storica e delle sue pertinenze, delle strutture idroelettriche storiche, quali elementi ancora riconoscibili del sistema insediativo storico dell'area protetta,
- recupero, ripristino e riqualificazione dei fenomeni legati al dissesto dei versanti,
- recupero, ripristino e riqualificazione delle aree boscate in cui sono in atto processi naturali di evoluzione strutturale (cedui invecchiati, boschi misti di conifere-latifoglie) e aree boscate di valenza storico-ambientale (castagno produttivo e relativi manufatti storici di servizio),
- recupero, ripristino e riqualificazione del borgo di Chiapporato e del suo castagneto, quale emblema dell'uso storico antropico dei versanti appenninici, nonché di altri manufatti storici di particolare interesse testimoniale, didattico e fruitivo, prioritariamente tra quelli posti in relazione con il sistema della conoscenza e fruizione dell'area protetta,
- individuazione del sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, garantendo particolari opportunità per la ricerca scientifica e la sperimentazione in campo naturalistico, la formazione e l'educazione ambientale,
- individuazione di ambiti in cui è necessario svolgere prioritariamente attività di ricerca scientifica e sperimentazione in campo naturalistico, in particolar modo in campo selvicolturale e sugli ecosistemi fluviali e lacustri,
- definizione degli obiettivi e indirizzi di settore per lo sviluppo e la qualificazione delle attività locali in quanto concorrenti e compartecipi all'attuazione delle finalità del piano di conservazione e valorizzazione degli ambienti ed elementi naturali e storico-paesaggistici,
- individuazione di specifiche funzioni e attività preposte all'EdG, di orientamento ai fini dell'efficace attuazione del piano,
- individuazione di opportunità di sperimentazione e promozione dell'uso di energie da fonti rinnovabili in stretta collaborazione con gli enti che operano sul territorio nel campo della ricerca e

- produzione di energia, a fini scientifici, divulgativi e di sensibilizzazione,
- qualificazione e valorizzazione dell'area protetta a fini ricreativi e turistici compatibili, con particolare riferimento agli ambiti lacustri,
 - individuazione di un sistema di monitoraggio per valutare l'efficace attuazione degli obiettivi del piano,
 - individuazione degli aspetti ambientali e storico-paesaggistici su cui prioritariamente orientare le attività di ricerca e studio al fine di implementare le conoscenze sull'area protetta,
 - qualificazione ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani presenti nel Parco, e valorizzazione delle singole specificità al fine del perseguimento delle finalità dell'area protetta.

Tali obiettivi risultano tra loro fortemente interrelati e hanno come denominatore comune l'obiettivo primario della conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, contribuendo all'articolazione del paesaggio, in attuazione del ruolo specifico dell'area protetta quale "Nodo ecologico complesso" della Rete ecologica provinciale, come pianificata dal PTCP vigente.

Gli obiettivi del piano trovano attuazione nelle disposizioni di cui ai successivi Titoli delle presenti norme.

3. procedura del piano

La procedura per l'elaborazione, adozione e approvazione del piano, nonché di sue varianti, è disposta dalla LR 6/2005, art. 28.

art. 3 - Elementi costitutivi del piano

1. Quadro conoscitivo

Le analisi e le valutazioni relative agli aspetti naturali, ambientali, storici, paesaggistici e sociali dell'area protetta costituiscono il *quadro conoscitivo*, di cui alla LR 6/2005 art. 26 comma 1 lett. a), che si compone di:

- a) una serie di relazioni specifiche elaborate per il quadro conoscitivo preliminare alla Conferenza di pianificazione:
 - *Studio geologico di corredo al Piano Territoriale del Parco* (G. Elmi)
 - *Relazione forestale* (S. Pinzauti)
 - *Indagine sui principali aspetti botanici del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone* (M. Sirotti)
 - *Indagini sugli invertebrati del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone* (D. Scaravelli)
 - *Indagini sull'erpetofauna del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone* (G. Tedaldi)
 - *Indagini sui chiroterteri del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone* (D. Scaravelli)
 - *Macrofauna* (S. Mattioli)
- b) l'elaborato *Quadro conoscitivo - Relazione generale*, che descrive per ciascun tema di analisi la metodologia di lavoro, la consistenza, la dinamica pregressa e le tendenze evolutive, le fonti dei dati cartografici
- c) la *cartografia* di analisi, a corredo dell'elaborato di cui al punto

precedente, composta da una serie di tavole specifiche per singolo tema, i cui dati costitutivi sono stati predisposti alle scale 1:10.000 o 1:5.000, distinta in:

- TAV. 0.1 – PERIMETRI
- TAV. 1.1 – MORFOLOGIA
- TAV. 1.2 – GEOLOGIA
- TAV. 1.3 – DINAMICHE DEL DISSESTO
- TAV. 1.4 – COPERTURA DEL SUOLO
- TAV. 1.5 – SISTEMA DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
- TAV. 1.6 – UNITA' DI PAESAGGIO
- TAV. 2.1 – ACQUE
- TAV. 2.2 – VEGETAZIONE
- TAV. 2.3 – AREE FORESTALI
- TAV. 2.4 – FAUNA
- TAV. 2.5 – SIC E HABITAT. RETE ECOLOGICA
- TAV. 3.1 – ORGANIZZAZIONE STORICA
- TAV. 3.2 – INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
- TAV. 3.3 – ENTI E PROPRIETA'

2. Progetto

Il piano si compone inoltre dei seguenti elaborati di *progetto*, di cui alla LR 6/2005 art. 26 comma 1 lett. b), c), d):

- a) *Relazione illustrativa*
- b) *Norme di attuazione*
- c) cartografia di progetto articolata in:
 - TAV. 1 – *Aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali*
 - TAV. 2 – *Sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza e la fruizione*
 - TAV. 3 – *Zone del Parco e Area contigua*
 - TAV. 4 – *SIC IT4050020. Habitat di interesse comunitario*

In base agli obiettivi di cui all'art. 2 punto 2, il progetto del piano:

- determina il territorio dell'area protetta, distinguendo tra territorio del Parco e dell'Area contigua, come riportato alla tav. 3,
- detta le disposizioni generali di salvaguardia degli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali nonché definisce il sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, secondo le disposizioni contenute nel Titolo 2 e di cui alle tav. 1 e 2,
- articola il territorio del Parco, in relazione agli usi funzionali e produttivi, in zone territoriali omogenee, per le quali definisce gli obiettivi specifici e di settore per la regolamentazione delle attività, determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione, e le aree da sottoporre a progetto d'intervento particolareggiato, nonché i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, secondo le disposizioni contenute nel Titolo 3 e di cui alla tav. 3,
- definisce, per il territorio dell'Area contigua, le condizioni di sostenibilità ambientale per la definizione da parte degli strumenti di pianificazione comunale delle scelte insediative, degli usi e delle attività, secondo le disposizioni contenute nel Titolo 4,
- coordina le disposizioni per l'area protetta con le disposizioni per il territorio del SIC IT4050020 contenute nel Titolo 5 e di cui alla tav. 4.

3. ValSAT Infine la *valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale* degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del piano, di cui alla LR 6/2005 art. 26 comma 1 lett. e), costituisce lo specifico elaborato *ValSAT* del Piano territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone.

4. Accordo agro-ambientale L'*Accordo agro ambientale*, di cui alla LR 6/2005 art. 33 commi 6-9, è anch'esso parte integrante del piano. Tale Accordo è stato sottoscritto dall'Ente di Gestione del Parco, dalla Provincia di Bologna e dalle Organizzazioni professionali agricole ed è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 19/07/2010.

art. 4 - Efficacia del piano

1. natura delle previsioni normative Le *previsioni normative* del presente piano, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi della LR 20/2000, art. 11, secondo la seguente classificazione:

- *indirizzi (i)* sono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di gestione dell'area protetta da parte dell'EdG, nonché per la predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- *direttive (d)* sono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale e dei piani e programmazioni settoriali, nonché del Regolamento del Parco e dei programmi di interventi per l'attuazione del piano da parte dell'EdG;
- *prescrizioni (p)* sono le disposizioni del presente piano, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione comunale e negli atti amministrativi attuativi.

2. rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti di pianificazione, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del presente piano e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano, ai sensi della LR 6/2005, art. 31.

art. 5 - Norme e misure di salvaguardia

- 1. norme di salvaguardia** Le norme di salvaguardia previste dal provvedimento istitutivo, LR 38/95 art. 7, restano in vigore fino all'approvazione del presente piano.
- 2. misure di salvaguardia** Le presenti norme vigono in regime di salvaguardia fino all'approvazione del presente piano.
Dalla data di adozione del piano e fino alla sua approvazione, ai sensi della LR 6/2005, art. 30 e della LR 20/2000, art. 12, gli Enti interessati applicano, in materia di tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia, sospendendo ogni determinazione in merito:
- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

art. 6 - Sorveglianza territoriale e sanzioni

- 1. sorveglianza territoriale** La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dall'EdG, che si avvale del personale di cui alla LR 6/2005, art. 55.
- 2. sanzioni** A chiunque violi le disposizioni contenute nel presente piano e nel Regolamento del Parco, di cui all'art. 8, si applicano le sanzioni di cui alla LR 6/2005 art. 60 e di cui al Regolamento stesso.

art. 7 - Indennizzi

- 1. disposizione generale** Qualora il piano preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto comportanti riduzione del reddito per i proprietari o per i conduttori del fondo, l'EdG provvede, ai sensi della LR 6/2005, art. 59 comma 1 e 2, al conseguente indennizzo secondo i criteri e i parametri definiti dal Regolamento del Parco di cui all'art. 8.

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI PER IL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA

CAPO I – STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE

art. 8 - Strumenti di gestione

1. Regolamento del Parco Il *Regolamento del Parco* è predisposto dall'EdG secondo i contenuti e le procedure di cui alla LR 6/2005, art. 32. Il Regolamento, in coerenza con gli obiettivi specifici e di settore contenuti nel presente piano, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di salvaguardia e valorizzazione, nonché le attività consentite nell'area protetta, di cui al presente piano. (d)

2. Programma triennale di gestione e valorizzazione Il *Programma triennale di gestione e valorizzazione* è predisposto dall'EdG secondo i contenuti e le procedure di cui alla LR 6/2005, art. 34. Gli interventi predisposti dal Programma sono individuati ai fini dell'attuazione degli obiettivi specifici di salvaguardia e valorizzazione di cui al presente piano, e a partire dalle indicazioni di priorità ivi contenute. (d)

3. Programmi di monitoraggio e SIT L'EdG promuove la svolgimento di programmi di monitoraggio per il territorio dell'area protetta, anche su proposta del Cts, al fine di: (d)

- implementare le conoscenze sull'area protetta, tenuto conto delle priorità indicate dal presente piano,
- determinare e monitorare lo stato di conservazione del patrimonio naturale presente, nonché lo stato delle trasformazioni in atto sia per dinamiche evolutive naturali del territorio sia per fattori antropici,
- verificare l'efficacia delle azioni e delle misure di salvaguardia e valorizzazione attuate, come disposte dal presente piano e dagli strumenti di gestione e controllo, nonché dall'attività stessa dell'EdG.

La valutazione dell'attuazione del presente piano è svolta in particolare attraverso la verifica degli indicatori specifici riportati nella ValSAT di cui al precedente art. 3.

Il quadro conoscitivo del piano, di cui al precedente art. 3, pone le basi per predisporre presso l'EdG un *Sistema informativo territoriale* (SIT) dell'area protetta per la gestione e l'implementazione in maniera organica dei dati conoscitivi, anche al fine di poter assicurare una adeguata e corretta informazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti.

L'EdG è tenuto ad assumere nel proprio Sistema informativo i dati conoscitivi di cui al presente piano e ad implementarli e aggiornarli con i risultati delle ricerche, degli studi e dei programmi di monitoraggio che saranno effettuati nel territorio dell'area protetta, anche se attivati o condotti da altri soggetti.

art. 9 - Strumenti di controllo

- 1. obiettivi** Ai sensi della LR 6/2005, art. 31, l'EdG verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del piano attraverso gli strumenti di controllo di cui al presente articolo. (p)
Il rilascio di tali strumenti da parte dell'EdG attesta la conformità dei piani o progetti o interventi alle disposizioni del presente piano e al Regolamento del Parco.
- 2. parere di conformità** I piani, generali e di settore, e i regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dall'area protetta, comprese le loro varianti, nonché i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare nel territorio dell'area protetta, esclusa la zona D di cui all'art. 34, sono sottoposti al rilascio del *parere di conformità* dell'EdG secondo l'obiettivo di cui al punto 1, ai fini della loro approvazione. (p)
Il Regolamento del Parco chiarisce gli aspetti procedurali relativi al *parere di conformità*, in base a quanto stabilito dalla LR 6/2005 all'art. 39 e fermo restando le direttive in materia di semplificazione delle procedure, di cui alla stessa LR 6/2005, art. 58, che la Regione si è riservata di emanare. (d)
- 3. nulla-osta** I progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino, nel territorio dell'area protetta, esclusa la zona D di cui all'art. 34, trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico o siano specificatamente richiamati dalle disposizioni del presente piano nonché tutte le attività selvicolturali, secondo le disposizioni specifiche di cui all'art. 16, sono sottoposti al rilascio del *nulla-osta* da parte dell'EdG secondo l'obiettivo di cui al punto 1, ai fini della loro approvazione. (p)
Il Regolamento del Parco chiarisce gli aspetti procedurali relativi al *nulla-osta* nonché stabilisce la documentazione da allegare in base alle tipologie di progetti, in base a quanto stabilito dalla LR 6/2005 all'art. 40 e fermo restando le direttive in materia di semplificazione delle procedure, di cui alla stessa LR 6/2005, art. 58, che la Regione si è riservata di emanare. (d)
Il *nulla-osta* assume anche valore di rilascio di *autorizzazione paesaggistica* qualora sia intervenuta l'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle specifiche funzioni da parte dell'EdG.

art. 10 - Autorizzazione

- 1. disposizione specifica** Lo svolgimento di attività, quando non promosse dallo stesso EdG, riguardanti la ricerca scientifica, la conoscenza e la fruizione o l'effettuazione di interventi, non realizzati dallo stesso EdG, relativi agli elementi oggetto di salvaguardia e necessari ai fini conservazionistici e per le finalità dell'area protetta nonché per motivi sanitari o di sicurezza delle persone ed integrità delle cose, è soggetto ad *autorizzazione* da parte dell'EdG se e in quanto disposto dal presente piano o dal Regolamento del Parco. (p)
Il Regolamento del Parco individua i relativi aspetti procedurali. (d)

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI ASPETTI E DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI, NATURALI, PAESISTICI E CULTURALI

art. 11 - Crinali, cime e loro sistema

- 1. obiettivi specifici** Il territorio dell'area protetta è posto al confine appenninico regionale; il segno morfologico dei *crinali* e delle *cime* riveste particolare interesse dal punto di vista didattico e fruitivo, con valenze di tipo ambientale, faunistico, vegetazionale, storico e paesaggistico. (i)
- Il piano tutela tali elementi e il relativo *ambito* salvaguardandone l'aspetto morfologico e valorizzandone il ruolo di elementi identificativi del territorio, ai fini della conoscenza e fruizione dell'area protetta.
- 2. individuazione** I *crinali* e le *cime* sono identificati dal piano alla tav. 1. (p)
- 3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione** I crinali e loro sistema, così come individuati nella tav. 1 del Piano e nella tav. 1, F. VII del PTCP, sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 3.2, 7.1 e 7.6 dello stesso PTCP e alle seguenti ulteriori specificazioni. (p)
- Il profilo morfologico dei crinali non può essere modificato.
- Fermo restando le disposizioni per le singole zone e sottozone di cui ai Titoli 3 e 4, sul crinale e nelle sue immediate vicinanze, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali nonché i punti di vista, non è consentita la nuova costruzione di manufatti edilizi, né la realizzazione di antenne di trasmissione radio-televisiva, né l'installazione di nuove infrastrutture tecnologiche e per la mobilità veicolare.
- Sia i crinali che le cime costituiscono inoltre riferimenti visuali identificativi dell'area protetta da valorizzare come elementi del sistema per la conoscenza e la fruizione, secondo quanto stabilito dal piano al Titolo 2, capo III, art. 26, in particolare ai punti 4, 6 e 7. (i)

art. 12 - Aspetti geologici

- 1. obiettivi specifici** Una delle principali caratteristiche del territorio dell'area protetta è costituita dalla struttura geomorfologica, che emerge in superficie con elementi che rivestono particolare interesse dal punto di vista scientifico e didattico, e costituiscono valenze anche di tipo vegetazionale, faunistico e paesaggistico. Tali elementi, di natura geologica, geomorfologica, paleontologica e mineralogica, sono oggetto di conservazione e valorizzazione, sia da parte del presente piano che nell'attività dell'EdG. (i)
- 2. individuazione degli ele-** Il piano individua, in tav. 1 quali areali o segni lineari, gli elementi geologici, geomorfologici, paleontologici e mineralogici, oggetto di (p)

- menti specifici** particolare salvaguardia. Si tratta di:
- *rupi e affioramenti geologici*, quali particolari elementi di natura geologica
 - *forme di erosione glaciale*, quali particolari elementi di natura geomorfologica
 - *livello a lucine*, quale particolare elemento di naturale paleontologica
 - *lembi di rocce ofiolitiche*, quali particolari elementi di natura mineralogica.

Tali individuazioni possono essere aggiornate a seguito della formazione dei *catasti* dei geositi di importanza regionale, da parte della Regione Emilia-Romagna, e sottoposti alle relative disposizioni di tutela di cui alla LR 9/2006.

- 3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione** Gli elementi di cui al punto 2 del presente articolo non possono essere alterati nella forma e nelle componenti strutturali, se non unicamente per ragioni dettate dall'interesse conservazionistico degli elementi stessi e per la tutela dell'incolumità delle persone. (p)
- Qualunque piano, programma o intervento di carattere edilizio, agricolo o di altro genere che coinvolga tali elementi è sottoposto agli strumenti di controllo da parte dell'EdG secondo le disposizioni di cui all'art. 9.

Gli elementi identificati come *rupi e affioramenti geologici*, costituiscono ambienti naturali di particolare interesse conservazionistico anche quali habitat di specie floristiche e faunistiche rare e caratteristiche dell'area protetta, di cui agli artt. 18 e 19; sono pertanto ambienti sottoposti a salvaguardia sotto i diversi aspetti, vegetazionale, faunistico e paesaggistico, e per i quali è necessario monitorare gli eventuali impatti antropici, al fine di definire da parte dell'EdG eventuali particolari misure di conservazione, anche temporanee, per la tutela delle diverse specie. (d)

In particolare si dispone la regolamentazione degli accessi, anche con l'installazione di idonee chiusure, alle *cavità ipogee* presenti, qualora si rilevi che possano costituire ambienti di vita e rifugio per specie di interesse conservazionistico.

Gli elementi identificati come *livello a lucine* e come *lembi di rocce ofiolitiche* devono essere opportunamente segnalati ai fini della conoscenza dell'area protetta secondo le indicazioni di cui al Titolo 2, capo III, art. 26. (i)

Per tali elementi il piano dispone inoltre la conservazione rigorosa delle rocce, con fossili o con minerali, che li contraddistinguono; i reperti, raccolti unicamente nei casi e secondo le disposizioni di cui al successivo punto 5, sono parte del patrimonio naturale dell'area protetta e vengono catalogati dall'EdG che, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, ne stabilisce le modalità di conservazione e valorizzazione a fini scientifici e conoscitivi. (p)

- 4. azioni di sensibilizzazione** L'EdG promuove la conoscenza degli aspetti geologici di cui al presente articolo e degli ambienti che essi definiscono, attraverso iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, anche al fine di una loro maggiore tutela. (i)

- 5. raccolta di reperti** In tutto il territorio dell'area protetta, è vietata l'asportazione di rocce, fossili e minerali. (p)
- La loro raccolta è consentita unicamente a scopi scientifici o nell'ambito di specifiche attività di educazione ambientale, e comunque previa *autorizzazione* dell'EdG, che definisce i necessari condizionamenti e limiti, anche mediante il Regolamento del Parco.
- La raccolta non può in ogni caso essere frutto di appositi scavi ma deve limitarsi a quei reperti che affiorano in superficie grazie all'erosione e ai processi di disgregazione naturale delle rocce.

art. 13 - Corsi d'acqua e loro ambiti

- 1. obiettivi specifici** Gli *alvei* dei corsi d'acqua e le relative *fasce di tutela fluviale* costituiscono ambienti di interesse scientifico, didattico e fruitivo, con valenze di tipo ecologico, vegetazionale, faunistico e paesaggistico. (i)
- Il piano si pone l'obiettivo di garantire ai corsi d'acqua un sufficiente ambito di tutela per poter svolgere le proprie funzioni ecologiche di sistema naturale ad elevato grado di biodiversità; il piano promuove il miglioramento ambientale dell'ecosistema dei corsi d'acqua, attraverso la tutela e il controllo della qualità delle acque, e soprattutto la tutela e il ripristino della vegetazione ripariale.
- Il piano concorre anche al perseguimento degli *obiettivi di qualità per specifica destinazione* fissati dalle autorità competenti per le acque superficiali dei corsi d'acqua del t. Limentra di Treppio e del t. Brasimone.
- Le seguenti disposizioni recepiscono e specificano, secondo le finalità dell'area protetta, le disposizioni vigenti del PTCP in materia di cui agli artt. 4.2 e 4.3. (d)
- 2. individuazione** Il piano individua, in tav. 1, l'*alveo av1* del t. *Limentra di Treppio* e l'*alveo av2* del t. *Brasimone* come le aree occupate effettivamente dall'alveo, recependo l'individuazione contenuta nel PTCP. (p)
- Per il restante reticolo idrografico, in tav. 1, il piano riporta l'asse del corso d'acqua e individua l'*area* in cui si applicano le disposizioni relative all'*alveo* contenute nel presente articolo; tale area è compresa entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, pari a:
- 20 m per parte per il reticolo *principale*
 - 15 m per parte per il reticolo *secondario*
 - 10 m per parte per il reticolo *minore*
 - 5 m per parte per il reticolo *minuto*.
- In sede di approfondimento conoscitivo, determinato da attività ed interventi nell'area protetta, l'individuazione geometrica sopra descritta è sostituita dalla perimetrazione dell'alveo, come definito dal PTCP, art. 4.2 punto 1, qualora le condizioni morfologiche ne consentano l'individuazione.
- Il Regolamento del Parco stabilisce modalità e criteri per la stesura di tali modifiche.

La *fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali*, individuata dal presente piano in tav. 1, e relativa al **p1 t. Limentra di Treppio** e al **p2 t. Brasimone**, recepisce e specifica l'individuazione della *fascia di tutela fluviale* contenuta nel PTCP. Tale fascia è definita dalle aree limitrofe all'alveo in connessione idrogeologica con esso (terrazzi fluviali), unitamente agli areali interessati da vegetazione igrofila (boschi e boscaglie ripariali, vegetazione erbacea igrofila, vegetazione legnosa riparia di *Salix elaeagnos*, foreste alluvionali e boscaglie di *Alnus glutinosa*, boschi ripariali a *Salix alba* e *Populus* spp.).

La *fascia di tutela fluviale del restante reticolo idrografico* dell'area protetta è definita dalle ulteriori aree latitanti al reticolo stesso, per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo, come sopra definito, stabilita come segue:

- 30 m per parte per il *reticolo principale*;
- 20 m per parte per il *reticolo secondario*;
- 10 m per parte per il *reticolo minore*;
- 5 m per parte per il *reticolo minuto*.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Nel caso il limite della *fascia* intersechi il sedime di un edificio, questo si considera non compreso.

3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione

L'alveo è lasciato alla libera evoluzione del corpo idrico.

(p)

Solo qualora sia specificamente necessario per motivi di sicurezza idraulica, l'alveo può essere interessato unicamente da interventi di miglioramento del regime idraulico mediante pulizia del letto fluviale, senza alterare l'ambiente fluviale soprattutto nel caso in cui vi siano insediate specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico di cui agli artt. 18 e 19, nonché dagli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica, da predisporre da parte dei soggetti competenti secondo le modalità di cui alla delib. GR n. 3939/94 e con dispositivi idonei a garantire la continuità del corpo idrico per la risalita eventuale dei pesci nel periodo riproduttivo.

Gli interventi che interessano l'alveo dei corpi idrici sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG di cui all'art. 9.

Sono inoltre assunte le disposizioni del PTCP vigente di cui agli artt. 4.2 e 4.3.

Per la *fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici*, di profondità almeno di 10 m per parte dal limite dell'alveo, occorre assicurare il mantenimento e il riformarsi della vegetazione ripariale spontanea, anche mediante specifici interventi di conservazione e ripristino promossi dall'EdG.

L'EdG promuove inoltre particolari approfondimenti relativamente ai requisiti ottimali delle aree di pertinenza dei corpi idrici (profondità della fascia, tipo di vegetazione) ai fini di soddisfare la funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti d'origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, secondo l'indirizzo del PTA, art. 36.

(d)

La fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali, **p1** t. Limentra di Treppio e **p2** t. Brasimone, è destinata al mantenimento e al ripristino dell'ecosistema fluviale. In tale fascia non sono consentiti interventi e attività che esulano da tali finalità e in particolare interventi che comportano impermeabilizzazione del suolo e attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti. (p)

Nella fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali a monte degli invasi artificiali Suviana e Brasimone di cui alla stessa tav. 1, è previsto l'uso ricreativo all'aperto, senza che ciò comporti la realizzazione di attrezzature, ma solo la manutenzione e il miglioramento funzionale delle infrastrutture per la mobilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta eventualmente presenti e di cui alla tav. 2 e agli artt. 26 e 27 del presente piano. Le modalità di svolgimento di particolari iniziative che comportano affluenze elevate sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

Gli interventi relativi alle aree forestali seguono le disposizioni dell'art. 16 punto 5.2, e se costituite da *boschi ripariali* le disposizioni di cui all'art. 16 punto 4.11.

L'EdG, sentita l'AdB, secondo il disposto del DLgs 152/2006, art. 164, definisce le acque superficiali necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere derivate. (d)

Nuove derivazioni delle acque superficiali sono ammesse nell'area protetta unicamente a fini scientifici e conservazionistici nonché per gli usi insediativi nell'ambito del recupero delle strutture storiche di cui all'art. 21. (p)

La richiesta per tali derivazioni è comunque sottoposta a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che verifica la non alterazione degli equilibri ecologici dei corpi idrici e la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano.

Il Regolamento del Parco definisce le particolari misure da applicare nell'attuazione delle derivazioni, ai fini della salvaguardia ambientale. (d)

Sempre secondo il disposto del DLgs 152/2006, art. 164, l'EdG verifica inoltre le derivazioni già assentite all'interno dell'area protetta, e richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di derivazione.

Le attività e gli interventi ammissibili disposti dal piano per le diverse zone del Parco e per l'Area contigua, compresa la fascia di tutela fluviale ivi contenuta, sono riportati al capo III del presente titolo 2, e ai titoli 3 e 4. (p)

4. disposizioni specifiche in materia di tutela della qualità delle acque

Le acque superficiali del t. Limentra di Treppio e del t. Brasimone, nei tratti a monte e a valle degli invasi artificiali, sono designate dall'autorità competente per specifiche destinazioni; ai fini del raggiungimento e mantenimento degli *obiettivi di qualità per specifica destinazione* si applicano le disposizioni del PTA, Titolo II Cap. 2. (p)

Si veda inoltre quanto disposto dal presente piano all'art. 14 punto 3 in particolare per il tratto del t. Brasimone a valle dell'invaso artificiale omonimo.

Ai fini della tutela della qualità delle acque, nei corsi d'acqua pre-

senti nel territorio dell'area protetta non sono ammesse trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati né scarichi di materiale.

L'EdG verifica, anche tramite convenzioni con i soggetti competenti in materia, mediante *monitoraggio* continuo, lo stato qualitativo e quantitativo delle acque in particolare del t. Limentra di Treppio e del t. Brasimone da cui determina eventuali misure gestionali specifiche per assicurare parametri idonei al coerente funzionamento ecologico dei corsi d'acqua. (d)

La *fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali*, **p1 t. Limentra di Treppio** e **p2 t. Brasimone**, e la *fascia di tutela fluviale del restante reticolo idrografico* dell'area protetta, ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea, seguono inoltre le disposizioni del PTCP, art. 5.3. (p)

art. 14 - Invasi artificiali e loro ambiti

1. obiettivi specifici Gli *invasi artificiali* presenti nel territorio dell'area protetta, sono stati realizzati, e sono tuttora utilizzati, a scopo produttivo idroelettrico; tale è pertanto la loro funzione primaria. (i)

Tali specchi d'acqua, unitamente alla relativa *fascia di tutela*, costituiscono per il territorio dell'area protetta interesse scientifico, didattico e turistico-fruitivo, con valenze di tipo ecologico, storico e paesaggistico.

Unitamente alla finalità della promozione dell'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia, il piano si pone l'obiettivo della conservazione e miglioramento del contesto ambientale nel quale gli impianti idroelettrici sono inseriti e della sua valorizzazione anche a fini turistico-fruitivi.

Al fine del miglioramento e dell'aumento del grado di biodiversità presente, particolare attenzione va posta a garantire il ruolo di *connessione ecologica* che tali ambienti svolgono con i tratti, a monte e a valle degli invasi, dei corsi d'acqua tributari ed emissari, nonché con gli elementi vegetazionali e idraulici dei versanti boscati e agricoli trasversali; vanno pertanto garantite per gli invasi e i relativi ambiti le idonee condizioni di qualità delle acque e *status* della vegetazione.

Il presente piano inoltre concorre al perseguimento degli *obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione* fissati per le acque superficiali degli invasi dalle autorità competenti.

Le seguenti disposizioni recepiscono e specificano, secondo le finalità dell'area protetta, le disposizioni vigenti del PTCP in materia di cui agli artt. 4.2 e 4.3. (d)

2. individuazione Gli *invasi artificiali* (**i1 Suviana**, **i2 Brasimone**, **i3 S. Damiano**) e la relativa *fascia tutela degli invasi* sono individuati dal presente piano in tav. 1, recependo l'individuazione contenuta nel PTCP. (p)

3. disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione

Al fine di coordinare le esigenze funzionali produttive con quelle di salvaguardia e miglioramento ambientale, l'EdG promuove con il soggetto gestore degli impianti idroelettrici collaborazioni e specifiche convenzioni. (i)

Il presente piano prevede la predisposizione da parte dell'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, nonché con il concorso del soggetto gestore degli impianti, di ricerche e monitoraggi specifici, relativamente in particolare a rilevare: (d)

- le *condizioni delle sponde* degli invasi, in termini in particolare di stabilità, e *status* di flora e fauna, al fine di promuovere gli interventi necessari per garantire sicurezza ai possibili fruitori, nonché per la conservazione e il miglioramento ambientale, in attuazione degli obiettivi di cui al precedente punto 1, anche con l'ausilio di sperimentazioni nell'ambito di specifici programmi scientifici;

- le *condizioni dell'ambiente fluviale* (stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali, presenza e *status* della fauna in particolare) a valle degli invasi - in particolare del t. Brasimone nel tratto a valle dell'invaso omonimo -, al fine di concorrere a determinare i parametri di qualità e le misure gestionali idonee a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli *obiettivi di qualità per specifica destinazione*, delle acque del corpo idrico, fissati dall'autorità competente, e di cui al PTA, Titolo II Cap. 2, tenuto conto delle disposizioni in materia di derivazioni da acque superficiali e di cui al PTA, Titolo IV Cap. 1.

Le misure gestionali individuate dall'EdG, determinate in base agli studi di cui sopra, possono anche richiedere all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora si riconoscano alterazioni degli equilibri biologici del corso d'acqua oggetto di derivazione, secondo il disposto del DLgs 152/2006, art. 164.

L'EdG inoltre, con i propri dati e studi conoscitivi, concorre alla definizione delle necessarie misure di prevenzione e tutela dell'ambiente da applicarsi nelle operazioni di manutenzione e gestione degli impianti per la produzione idroelettrica. (i)

I programmi, i piani, gli interventi di manutenzione e trasformazioni degli impianti produttivi idroelettrici, di cui sono parte anche gli invasi, sono sottoposti agli *strumenti di controllo* da parte dell'EdG, di cui all'art. 9. (p)

Relativamente alle *operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe* si applicano in particolare le disposizioni vigenti, di cui al DLgs 152/2006, art. 114.

Tenuto sempre conto delle esigenze funzionali degli impianti per la produzione idroelettrica, sono previsti gli *usi delle acque e delle sponde a fini turistico-ricreativi all'aperto* da disciplinare mediante apposita regolamentazione, con cui si stabiliscono le modalità, i tempi, e le condizioni di svolgimento, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del presente piano e nei limiti dettati dalla necessità di garantire la sicurezza dei potenziali fruitori, anche in relazione alla gestione ordinaria degli impianti idroelettrici.

Nelle aree individuate come *a servizio della fruizione degli invasi* di cui alla tav. 2 sono pertanto ammessi gli interventi di manutenzione nonché di realizzazione di attrezzature per gli usi turistico-ricreativi all'aperto consentiti, purché ciò non comporti ulteriori

impermeabilizzazioni del suolo e secondo le disposizioni contenute all'art. 26.

Particolare attenzione va posta alla valutazione, anche tramite *monitoraggio*, del carico antropico che grava su tali ambienti, concentrato soprattutto in alcuni periodi dell'anno; se ritenuto necessario dall'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, sono stabilite misure temporanee, anche di limitazioni all'accesso di alcune parti, ai fini della salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano. (d)

Gli interventi relativi alle aree forestali costituite dai *rimboschimenti a conifere* (in particolare douglasia, abete rosso ecc.), presenti sulle sponde degli invasi seguono le disposizioni di cui all'art. 16 punto 4.9.

Sono assunte inoltre le disposizioni del PTCP vigente di cui agli artt. 4.2 e 4.3. (p)

Negli ambienti di cui al presente articolo e nell'immediato intorno, le aree urbanizzate presenti, individuate come zona D se all'interno del territorio del Parco e di cui alla tav. 3, e le attività insediate hanno con gli invasi relazioni da sottoporre a particolare attenzione ai fini della verifica della loro compatibilità, con tale sistema, di tipo ambientale e paesaggistico (monitoraggio ed eventuale miglioramento dei sistemi di scarico dei reflui; regolamentazione delle trasformazioni edilizie), nonché di tipo funzionale (qualificazione della ricettività esistente a servizio della fruizione degli invasi), secondo le disposizioni del piano per le singole zone e sottozone di cui ai Titoli 3 e 4. (i)

Le attività e gli interventi ammissibili disposti dal piano per le diverse zone del Parco e per l'Area contigua, compresa la *fascia di tutela degli invasi* ivi contenuta, sono riportati al capo III del presente titolo 2, e ai titoli 3 e 4. (p)

4. disposizioni specifiche in materia di tutela della qualità delle acque

Gli invasi **i1 Suviana** e **i2 Brasimone** sono *Corpi idrici significativi* ai fini della tutela delle acque a scala regionale (PTA, art. 15). Per essi sono disposti gli *obiettivi di qualità ambientale* da raggiungere e mantenere attraverso un articolato programma di misure di cui al PTA, artt. 16-18; gli obiettivi e le misure stabiliti dal PTA sono disposizioni di salvaguardia che restano in vigore fino all'adozione da parte della Provincia di specifico provvedimento (PTCP o stralcio del PTCP), come chiarito dal PTA, art. 19. (p)

Le acque superficiali degli invasi, **i1 Suviana**, **i2 Brasimone** e **i3 S. Damiano**, sono designate inoltre per *specifiche destinazioni*; ai fini del raggiungimento e mantenimento degli *obiettivi di qualità per specifica destinazione* si applicano le disposizioni del PTA, Titolo II Cap. 2.

Ai fini della tutela della qualità delle acque, negli invasi di cui al presente articolo non sono ammesse trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati né scarichi di materiale. Anche al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati, l'EdG promuove particolari approfondimenti, in coordinamento con i soggetti preposti al rispetto delle norme vigenti in (d)

materia, di verifica dello stato e delle modalità di raccordo e smaltimento dei reflui, compreso il funzionamento e dimensionamento dei depuratori, relativi alle attività gravitanti nei bacini imbriferi delle acque degli invasi, nonché circa le modalità di svolgimento delle attività culturali presenti, a partire dai dati già riportati nel quadro conoscitivo del presente piano al cap. 2.1.

Dagli approfondimenti conoscitivi di cui sopra, e sempre in stretta collaborazione con i soggetti competenti, l'EdG individua e promuove le iniziative e gli interventi migliorativi necessari per garantire i livelli di qualità delle acque degli invasi idonei allo svolgimento degli usi consentiti e alla salvaguardia ambientale.

In particolare per il *bacino imbrifero* dell'invaso **11 Suviana**, le cui acque sono destinate all'uso idropotabile, si applicano le disposizioni di tutela delle risorse idriche di cui al PTA, art. 46.

art. 15 - Sorgenti e risorse idriche sotterranee

- 1. obiettivi specifici** Le unità geologiche della dorsale appenninica, interessanti parte del territorio dell'area protetta, sono sede di significative concentrazioni di sorgenti, molte delle quali già utilizzate a fini idropotabili. (i)
- Per i fini istitutivi dell'area protetta, il piano si pone l'obiettivo specifico della tutela e valorizzazione delle *emergenze della vena d'acqua*, in quanto di interesse scientifico, didattico e fruitivo con valenze ecologiche, vegetazionali, faunistiche.
- Il piano inoltre concorre alla definizione delle disposizioni per l'uso della risorsa idrica sotterranea, finalizzato al consumo umano, che non pregiudichi gli equilibri idrogeologici, in coerenza con i principi di tutela e uso delle acque di cui al DLgs 152/2006, art. 144.
- 2. individuazione** Il piano riporta, in tav. 1, una prima individuazione delle acque sorgive presenti nel territorio dell'area protetta, individuate come *emergenze della vena d'acqua*. (p)
- Nella schedatura relativa ad ogni *emergenza della vena d'acqua*, di cui al quadro conoscitivo del presente piano, cap. 2.1 punto b.2), è riportato il dato sulle caratteristiche fisico-chimiche e di portata nonché l'eventuale presenza di manufatti per l'uso delle acque (vasche, abbeveratoi, lavatoi, fontane, ...), per ciascuna localizzazione.
- Tra le *emergenze della vena d'acqua*, il piano determina, ed evidenzia in tav. 1, quelle che costituiscono *interesse conservazionistico* in quanto siti rilevati o potenziali di riproduzione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, o in quanto sorgenti di acque con rare caratteristiche minerali per il territorio provinciale, o ancora in quanto di interesse ambientale e necessarie alla conservazione degli ecosistemi, o in quanto toponimi o siti di interesse storico e culturale, o infine per la funzione loro assegnata dal presente piano quali elementi a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta.
- 3. disposizioni per** L'EdG effettua, a partire dall'individuazione di cui al precedente punto 2, il *censimento* delle *emergenze della vena d'acqua*, rile- (d)

le emergenze della vena d'acqua

vando, con apposita schedatura e rilievo fotografico: localizzazione, stato, caratteristiche fisico-chimiche e di portata, presenza e caratteristiche dei manufatti per l'uso delle acque, utilizzo reale o potenziale quale sito riproduttivo, contesto ambientale, storico e culturale, possibili relazioni funzionali con il sistema per la conoscenza e fruizione dell'area protetta.

Tale censimento specifica e integra l'individuazione delle *emergenze della vena d'acqua*, di cui alla tav. 1; dai dati rilevati, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, è inoltre integrata l'individuazione delle *emergenze della vena d'acqua di interesse conservazionistico*, secondo i criteri di cui al precedente punto 2. In particolare, le emergenze necessarie alla conservazione degli ecosistemi sono individuate in coordinamento con l'AdB, ai sensi del DLgs 152/2006 art. 164.

L'aggiornamento cartografico della tav. 1 degli elementi di cui al presente articolo, determinato dal censimento di cui sopra, non costituisce variante al piano.

Le *emergenze della vena d'acqua* sono tutelate nella loro integrità. Il Regolamento del Parco stabilisce le misure idonee alla loro conservazione, anche quali siti potenziali di riproduzione, in particolare modo degli anfibi. (p)

L'EdG promuove prioritariamente interventi di conservazione e valorizzazione a fini fruitivi delle *emergenze della vena d'acqua* definite come *di interesse conservazionistico*. (i)

Non è consentita per alcun motivo la derivazione, anche temporanea, delle *emergenze della vena d'acqua di interesse conservazionistico*. (p)

Nei restanti casi, la *derivazione* delle sorgenti è ammessa nell'area protetta unicamente a fini scientifici e conservazionistici nonché per gli usi insediativi dei manufatti edilizi esistenti nel territorio dell'area protetta stessa.

La richiesta per tali captazioni è comunque sottoposta a *nulla-osta* da parte dell'EdG; in sede di istruttoria l'EdG verifica la presenza di eventuali particolari condizioni che determinano la classificazione di tale *emergenza* come *di interesse conservazionistico*, secondo i criteri di cui al precedente punto 2, o che determinano la definizione di particolari modalità alla captazione oggetto di *nulla-osta*.

Gli interventi di conservazione e manutenzione dei manufatti quali vasche, abbeveratoi, lavatoi, fontane, sono soggetti a *nulla-osta* da parte dell'EdG che verifica il mantenimento delle caratteristiche tipologiche di tali manufatti, secondo quanto disposto dall'art. 21, nonché il mantenimento delle eventuali potenzialità riproduttive del sito per gli anfibi, prescrivendo anche eventuali misure cautelative per la fase di esecuzione dei lavori.

Relativamente alle *emergenze della vena dell'acqua di interesse conservazionistico* individuate dal presente piano anche quali *elementi a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta*, come riportati alla tav. 2, l'EdG procede al *monitoraggio costante* delle caratteristiche chimico-fisiche-batteriologiche delle acque al fine di verificare il mantenimento dei livelli di qualità idonei, a norma di legge, all'uso potabile; tale uso deve essere interdetto con apposita segnalazione qualora siano rilevati valori non idonei. In tali casi devono inoltre essere valutate le cause perturbatrici (d)

delle caratteristiche delle acque e segnalate, all'autorità competente per territorio, le necessarie misure a salvaguardia della qualità delle acque, anche con limitazioni allo svolgimento di attività consentite.

4. disposizioni per le sorgenti captate per il consumo umano L'EdG verifica le captazioni delle sorgenti *per il consumo umano erogate a terzi tramite acquedotto*, già assentite nel territorio dell'area protetta, attraverso un *censimento* che rilevi la localizzazione e i dati quantitativi di prelievo; tale censimento è effettuato a partire dalla prima individuazione delle sorgenti captate contenuta nel quadro conoscitivo del presente piano alla tav. 2.1. L'EdG, secondo il disposto del DLgs 152/2006, art. 164, richiede all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione. (d)

5. disposizioni e competenze in materia di tutela della risorsa idrica sotterranea e delle acque destinate al consumo umano Nel territorio dell'area protetta non sono ammessi prelievi della risorsa idrica sotterranea. (p)

Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, l'individuazione delle *zone di protezione delle acque sotterranee* in territorio collinare-montano, di cui al PTA, art. 44 comma 1 lett. c), è determinata dal PTCP, secondo il disposto del PTA stesso, art. 43 comma 3.

La protezione di tali zone è disposta dal PTA, art. 47.

Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, l'individuazione delle *zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni*, di cui al PTA, art. 41 comma 1 lett. a), e le relative disposizioni sono rimandate a una specifica direttiva regionale, di cui al PTA, art. 42.

Sono attualmente vigenti le disposizioni in materia del PTCP, art. 5.3.

art. 16 - Aree forestali

1. obiettivi specifici e di settore La maggior parte del territorio dell'area protetta è costituita dalle *aree forestali*, le quali sono oggetto di particolare tutela e valorizzazione da parte del presente piano, in quanto rivestono interesse dal punto di vista scientifico, didattico, fruitivo, e costituiscono valenze ambientali di tipo ecologico, vegetazionale, faunistico, storico e paesaggistico; sono destinate inoltre alla funzione di protezione idrogeologica. (i)

L'obiettivo del piano è la salvaguardia e il miglioramento delle aree forestali e la gestione naturalistica del bosco, garantendone la rinnovazione nel tempo nonché l'accrescimento della diversità specifica e strutturale dei popolamenti, al fine di concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti, recependo e specificando, secondo le finalità dell'area protetta, le disposizioni del PTCP in materia di cui all'art. 7.2.

- 2. individuazione** L'individuazione cartografica delle *aree forestali*, come definite dal PTCP, art. 7.2, è contenuta nell'ultima versione aggiornata della *Carta forestale* approvata della Provincia di Bologna, che riporta, per ogni singola area, i dati vegetazionali, quali quelli fisionomici, la tipologia forestale, la copertura, la forma di governo e trattamento, e la composizione specifica. (p)
- La tav. 1 del presente piano recepisce l'insieme delle aree forestali della Carta sopraddetta, distinguendo i soli areali identificati come *arbusteti*, e rimandando alla Carta forestale per i dati relativi ai singoli areali forestali.
- Le modifiche di tale individuazione, di cui alla tav. 1 del presente piano, sono effettuate unicamente in adeguamento agli aggiornamenti della Carta forestale, e senza che ciò costituisca variante al presente piano.
- Sarà cura dell'EdG comunicare alle Comunità montane i necessari aggiornamenti della Carta forestale, in base ai dati rilevati e verificati nell'ambito della propria attività.
- 3. disposizioni generali** L'eliminazione delle aree forestali è di norma vietata, fatti salvi gli interventi di miglioramento ambientale ai fini dell'aumento della biodiversità, inseriti in programmi scientifici, promossi o autorizzati dall'EdG, su parere e con il supporto tecnico-scientifico del Cts, e previa autorizzazioni degli Enti preposti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e delle Comunità montane in materia di rischio idrogeologico, ai sensi delle relative normative vigenti. (p)
- Il Regolamento del Parco stabilisce le idonee misure per la tutela e gestione delle *aree forestali* (in particolare le modalità per lo svolgimento dell'attività forestale e del pascolo), anche al fine di evitare il danno e la perturbazione delle specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico presenti, e in coerenza con le disposizioni del presente piano, tenuto conto delle PMPF. (d)
- L'attività forestale, al fine di concorrere all'azione di conservazione e miglioramento degli aspetti ecologici, sociali e protettivi delle aree forestali, è regolamentata dalle disposizioni gestionali e procedurali di cui alle PMPF fatte salve le disposizioni di cui al presente piano, e di cui al Regolamento del Parco, che risultino maggiormente restrittive. (p)
- I Piani economici di assestamento forestale e i Piani di coltura e conservazione, di cui alla LR 30/81, art. 10, sono elaborati in coerenza a quanto disposto in materia dal presente piano e sono sottoposti al *parere di conformità*, ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme.
- Fino all'approvazione di tali piani, tutti gli interventi nei relativi territori sono sottoposti a *nulla-osta* rilasciato dall'EdG, ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme. Una volta approvati i sopraddetti piani, gli interventi previsti all'interno di tali strumenti sono preceduti da *comunicazione scritta* all'EdG almeno 30 gg prima della loro esecuzione.
- Per i Piani economici di assestamento forestale e i Piani di coltura e conservazione, di cui alla LR 30/81, art. 10, già vigenti alla data di adozione delle presenti norme, gli interventi ivi previsti sono sottoposti a *nulla-osta* rilasciato dall'EdG, ai sensi dell'art. 9 delle

presenti norme.

In tutti gli altri casi, gli interventi forestali e, relativamente ai castagneti da frutto, gli interventi colturali di recupero, nonché le modalità di esbosco e gli interventi relativi alla viabilità forestale, sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG.

Il Regolamento del Parco indica quali elaborati sono da allegare alla richiesta di *nulla-osta* per interventi forestali nonché può stabilire le eventuali tipologie di intervento escluse dalla richiesta di *nulla-osta* e per le quali definisce le norme procedurali specifiche. (d)

Il presente piano riporta al successivo punto 4 alcune indicazioni gestionali relative all'attività forestale, differenziate a seconda della forma di governo e del tipo fisionomico di bosco (età e specie), quali indirizzi per il Regolamento del Parco e per l'attività dell'EdG; condizionamenti e limitazioni agli interventi forestali sono inoltre contenute al punto 5. (i)

Gli interventi ammissibili disposti dal piano per le diverse zone del Parco e per l'Area contigua, comprese le *aree forestali* ivi contenute, essendo le stesse inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che sono riportati ai titoli 3 e 4. (p)

4. indicazioni gestionali

4.1 Piante morte in piedi o fortemente deperienti (i)

Negli interventi forestali, con particolare attenzione a quelli relativi ai boschi di latifoglie, le piante morte in piedi o fortemente deperienti, in quanto luogo di riparo ed alimentazione della fauna, vanno in linea di principio conservate, così come sono da prevedere rilasci di alberi morti sul letto di caduta, specialmente nelle aree più densamente utilizzate oppure in presenza di strutture particolarmente omogenee (es. boschi di faggio in conversione). Da non asportare sono anche lo sfasciume vegetale e il materiale litico al suolo o almeno vanno ridotte al minimo tali operazioni.

4.2 Periodo per gli interventi forestali (i)

Il periodo per i tagli e per le altre operazioni forestali potrà essere modificato rispetto a quanto disposto nelle PMPF, al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica durante la funzione riproduttiva, e alle specie floristiche rare e caratteristiche nel corso del loro ciclo biologico, di cui agli artt. 18 e 19 del presente piano. È compito dell'EdG stabilire i periodi più adatti in cui eseguire i lavori, attraverso il Regolamento del Parco.

4.3 Tempi per l'esbosco dei prodotti (i)

Il taglio e l'esbosco dei prodotti devono essere consecutivi, evitando di rilasciare il legname per lungo tempo sul letto di caduta. Il Regolamento del Parco stabilisce l'idonea tempistica.

4.4 Materiale di risulta (i)

Il materiale di piccole dimensioni di risulta dagli interventi forestali deve essere rilasciato sul terreno per la naturale decomposizione, senza ricorrere alla bruciatura, salvo casi specifici, regolarmente autorizzati e controllati, in cui si debbano combattere affezioni parassitarie. Il Regolamento del Parco specifica le condizioni

per tali operazioni.

4.5 Boschi cedui a regime

Per i boschi cedui a regime l'EdG, anche attraverso il Regolamento del Parco relativo all'attività forestale, dispone condizioni ed eventuali limiti all'uso del bosco, ai sistemi di utilizzazione, agli intervalli di tempo tra un intervento e l'altro, oltre a quanto già previsto dalle PMPF. (i)

4.6 Boschi cedui invecchiati

In alcune situazioni di *bosco ceduo a prevalenza di faggio*, l'abbandono ha creato strutture molto particolari, a volte assimilabili a vere e proprie fustaie, oppure a fustaie transitorie, dove la selezione naturale ha operato negli anni una riduzione del numero dei soggetti arborei presenti. In tale contesto gli interventi forestali dovranno essere ispirati al principio dell'evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale all'alto fusto intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo. (i)
In alcune situazioni di *bosco ceduo misto di latifoglie* l'abbandono non sembra per ora recare forti pregiudizi per il futuro sviluppo dei popolamenti, ma pone la necessità di interventi di miglioramento ambientale.

In generale, al fine di orientare la gestione alla costituzione di strutture a maggior naturalità, saranno da intraprendere attività di conversione all'alto fusto a carico dei boschi cedui da tempo abbandonati, in cui il naturale processo di modificazione strutturale sia già in atto.

Si dovranno privilegiare i cedui da tempo abbandonati, caratterizzati da accessibilità buona, pendenze non elevate, condizioni sanitarie soddisfacenti e, prioritariamente, in aree caratterizzate da fertilità stagionale discreta, evidenziabile dai caratteri della vegetazione forestale, arbustiva ed erbacea e dalle caratteristiche del terreno, in modo particolare lo strato umifero. Le conversioni potranno interessare le specie principali della zona, cioè Faggio, Roverella e Cerro, Castagno, prendendo spunto da interventi già eseguiti in alcune zone, che manifestano risultati interessanti e promettenti.

Il ciclo di conversione deve essere definito per ogni specifica situazione da un apposito piano di interventi in cui venga riportato il calendario delle operazioni e stimata l'entità del prelievo di massa legnosa nonché i sistemi e le tecniche più idonei per taglio ed e-sbosco delle piante.

4.7 Fustaie transitorie

I trattamenti selvicolturali relativi alle fustaie transitorie seguono quanto già previsto dalle PMPF, fermo restando che l'EdG, anche attraverso il Regolamento del Parco relativo all'attività forestale, può definire ulteriori specifiche condizioni. (i)

4.8 Boschi d'alto fusto di latifoglie

I trattamenti selvicolturali relativi ai boschi d'alto fusto di latifoglie seguono quanto già previsto dalle PMPF, fermo restando che l'EdG, anche attraverso il Regolamento del Parco relativo all'attività forestale, può definire ulteriori specifiche condizioni. (i)
I boschi d'alto fusto di castagno da frutto sono disciplinati al successivo punto 4.10.

4.9 Rimboschimenti di conifere

Le formazioni forestali dominate da conifere presentano situazioni abbastanza diversificate per le essenze messe a dimora, per l'età dell'impianto e per il grado di copertura espresso dalle diverse specie, in funzione spesso della loro densità e dell'intensità e della frequenza dei diradamenti; in base a tali fattori, le diverse stazioni assumono connotazioni ecologiche anche molto differenti tra loro. L'utilizzazione delle *fustaie di conifere* a fine turno deve essere effettuato con tecniche colturali che favoriscano la rinnovazione naturale per la continuità della copertura forestale.

In generale, per gli *impianti di conifere* sono da favorire interventi forestali mirati alla graduale sostituzione del bosco con latifoglie spontanee o per la formazione di spazi aperti, in particolari contesti, all'interno di programmi di ricerca scientifica di cui al successivo punto 7.

In particolare, dove il processo è già in fase avanzata e si sono costituiti *boschi misti con latifoglie*, si possono eseguire diradamenti moderati a gruppi nel caso delle cenosi più dense ed eliminare le conifere in peggiori condizioni vegetative rilasciando tutte le latifoglie. Tali situazioni sono rilevate soprattutto nei *rimboschimenti a pino nero e pino silvestre*, che occupano prevalentemente i versanti meridionali, un tempo anche intensamente pascolati, con suolo superficiale e con pendenze a volte accentuate. Oggi si tratta di formazioni forestali abbastanza aperte e luminose il cui sottobosco mostra un quadro floristico che indica una chiara tendenza dinamica verso i boschi misti a prevalenza di specie quercine.

Dove invece il processo è ancora agli inizi gli interventi possono essere omessi, in attesa di una ulteriore evoluzione, oppure, in casi di forte densità, si deve procedere a diradamenti moderati, tali da non provocare isolamenti repentini dei soggetti rilasciati che potrebbero subire gravi danni da avversità ambientali e mettere in pericolo l'intero popolamento; inoltre, diradamenti troppo forti potrebbero provocare l'invasione del sottobosco da parte di flora nitrofila particolarmente rigogliosa (primo fra tutti il rovo), che può risultare un pericoloso concorrente nella fase di insediamento delle latifoglie spontanee. Tali situazioni sono rilevate soprattutto nei *rimboschimenti a conifere a prevalenza di douglasia, abete rosso o abete bianco*, impiantati in genere a quote più elevate, nella fascia della faggeta, su terreni più freschi e profondi e con pendenze molto meno accentuate. L'assenza di interventi di diradamento e l'acidificazione del suolo determinata dall'accumulo degli aghi sul terreno, dalla loro lenta degradazione in condizioni di scarsa luminosità e spesso basse temperature, ha frequentemente innescato dinamiche regressive a scapito della diversità floristica del sottobosco.

Per quanto riguarda, infine, i *rimboschimenti più giovani*, è da evitare un loro espianto, salvo casi particolari finalizzati a progetti di ricerca scientifica, quanto piuttosto è da attuare un controllo della loro evoluzione, limitando comunque gli interventi colturali a reali casi di necessità.

Limitatamente ai *rimboschimenti a conifere* (in particolare douglasia, abete rosso ecc.), *presenti sulle sponde degli invasi artificiali* non è necessario provvedere ad una loro sostituzione con boschi di latifoglie, data la loro finalità turistico-ricreativa. Per tali situazioni si rende invece comunque necessario un controllo continuo dello stato vegetativo dei popolamenti, al fine di intervenire tempestivamente in caso di evidenti situazioni di pericolo per l'incolumità

di persone o manufatti, con la sostituzione di alberi malati, danneggiati o deperienti, da effettuarsi con interventi su piccole superfici e con specie arboree autoctone.

Il monitoraggio deve essere inoltre svolto per valutare l'impatto antropico sullo stato di conservazione di tali stazioni, al fine di individuare le eventuali necessità di particolari disposizioni da parte dell'EdG sul loro uso turistico-ricreativo.

4.10 Castagneti da frutto

La presenza di aree castanicole è un ulteriore punto di diversificazione e qualificazione del territorio dell'area protetta: i castagneti da frutto rivestono un interesse didattico e produttivo, e costituiscono valenze di tipo ecologico, vegetazionale, faunistico, storico e paesaggistico. (i)

La gestione dei *castagneti da frutto ancora in produzione o in abbandono eventualmente recuperati* deve essere condotta secondo tecniche tradizionali a basso impatto ambientale che consentano la conservazione del ricco corredo floristico (in particolare orchidee spontanee).

Il recupero dei *castagneti da frutto abbandonati* è promosso nei castagneti potenzialmente ancora in grado di essere messi a produzione, in buone condizioni sanitarie, ben accessibili, in aree prive di fenomeni di dissesto, non troppo pendenti, prediligendo le situazioni con presenze di esemplari monumentali, di seccatoi e di altri edifici agricoli.

Il recupero di alcune parcelle sperimentali all'interno del Parco realizzate direttamente dall'EdG potrà consentire sia di monitorare continuamente la situazione fitosanitaria sia di mettere in atto azioni dimostrative per gli interventi di recupero.

Le attività connesse al recupero dei castagneti devono essere opportunamente pianificate e corredate di adeguati piani di coltivazione.

4.11 Boschi ripariali

I boschi ripariali rivestono grande importanza nell'ecosistema, in quanto riducono l'irraggiamento solare sulla superficie delle acque, offrono riparo e cibo alla fauna, esplicano funzione di trattenuta del terreno sulle sponde e, con le radici immerse, anche di trattenuta di elementi minerali (talora metalli pesanti) in circolazione. (p)

Per tali boschi sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione nel rispetto della conservazione della diversità biologica.

Ulteriori interventi forestali dovranno essere limitati ai casi di intervento finalizzato alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla del. GR 3939/94; il Regolamento del Parco definisce le modalità di esecuzione di tale attività al fine di garantirne la compatibilità con le finalità di salvaguardia del presente piano.

In sede di formazione del quadro conoscitivo del piano si è ritenuto opportuno individuare il tema della "Vegetazione ripariale", costruito utilizzando oltre alla Carta forestale anche la Carta della Vegetazione e il Censimento degli habitat, come riportato nella tav. 2.1; si rimanda pertanto a tale individuazione, e ai suoi successivi aggiornamenti, per le valutazioni circa gli interventi relativi ai boschi ripariali.

4.12 Arbusteti

Il ruolo degli areali ad arbusteto concorre alla diversificazione bio- (i)

logica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche del territorio dell'area protetta, unitamente alle aree aperte di cui all'art. 17.

Il piano ne dispone e ne incentiva la conservazione, anche mediante accordi e convenzioni con i proprietari o conduttori del fondo, attraverso il controllo delle specie legnose e il loro eventuale diradamento.

5. particolari condizionamenti agli interventi forestali

5.1 Condizioni di stabilità del versante

Nelle aree interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziale (*frane attive e frane quiescenti*, di cui all'art. 22), nonché nelle aree forestali a forte pendenza, superiore al 100%, va favorita l'evoluzione naturale verso l'alto fusto, con eventuali interventi di indirizzo e controllo, ed è consentita solo in casi particolari l'utilizzazione dei boschi cedui a regime. In queste situazioni l'EdG può concedere deroghe relative all'utilizzazione dei boschi cedui a regime e all'attuazione di specifici interventi selvicolturali finalizzati a migliorare la stabilità del versante, sulla base di un dettagliato progetto redatto da un laureato in scienze forestali abilitato all'esercizio della professione; il progetto deve essere sottoposto a preventivo *nulla-osta* da parte dell'EdG e contenere almeno i seguenti elementi:

- localizzazione delle particelle da utilizzare, su base ctr e su mappa catastale;
- indicazione delle specie componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- individuazione delle forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio e di quella residua e le modalità di esbosco che si intendono adottare.

Tali interventi non dovranno comunque interessare aree che, da sole od in continuità con aree denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni effettuate negli anni precedenti, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a diverse proprietà, superiore a 5.000 mq.

La continuità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce boscate di larghezza inferiore a 100 metri.

Nelle operazioni di utilizzazione ed esbosco è vietata la circolazione dei mezzi meccanici fuori dalle strade e piste forestali esistenti e dovranno essere previste adeguate misure di tutela idrogeologica.

Ai fini della tutela idrogeologica, per il territorio dell'area protetta con uso reale forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono inoltre vigenti le norme di cui all'art. 6.10 del PTCP che recepiscono e integrano le disposizioni di cui all'art. 13 del PSAI.

5.2 Condizioni per la tutela degli ambiti dei corsi d'acqua e delle fasce di tutela relative agli invasi

Nei boschi ricadenti negli *ambiti* relativi ai corsi d'acqua di cui al

(i)

(p)

(p)

PTP art. 13 e nelle *fasce di tutela* relative agli invasi di cui al PTP art. 14, gli interventi forestali sono soggetti anche alle disposizioni del PTCP, art. 7.2 punto 4, fermo restando le disposizioni del presente piano e del Regolamento del Parco maggiormente restrittive.

6. disposizioni per l'esbosco e la viabilità forestale

6.1 Definizioni

Le definizioni relative alle tipologie di viabilità forestale sono riportate nelle PMPF. (p)

6.2 Realizzazione di nuova viabilità forestale

Nel territorio dell'area protetta è consentita la realizzazione unicamente di *Piste di strascico secondarie (temporanee)*, di cui alle PMPF, alle condizioni di cui al presente punto, fermo restando le eventuali previsioni di nuova viabilità forestale contenute nei Piani, di cui all'art. 10 della LR 30/81, vigenti alla data di adozione delle presenti norme. (p)

Non è consentita la trasformazione di fossi e torrenti in vie di esbosco; le eventuali piste temporanee di nuova realizzazione, il cui tracciato è stabilito con l'assistenza tecnica dell'EdG, dovranno essere collocate in situazioni stabili dal punto di vista idrogeologico e in posizioni che non arrechino danno o perturbazione ai beni oggetto di salvaguardia dal presente piano. Dette piste dovranno in seguito essere abbandonate con ripristino spontaneo dello stato dei luoghi *ante-operam*.

Ulteriore *viabilità forestale* potrà essere realizzata unicamente sulla base di un apposito *studio* redatto dall'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, relativo all'intera area protetta che dovrà verificare la dotazione esistente e quindi valutare l'effettiva sostenibilità delle attività forestali e delle necessarie infrastrutture in relazione all'impatto sul territorio e alle disposizioni di tutela del presente piano. Tale studio è posto tra le priorità di azione dell'EdG. (d)

Per l'*esbosco* dovranno essere impiegati metodi a basso impatto, prioritariamente in particolare risine, fili a sbalzo a carattere temporaneo, oppure trasporto con animali (muli); l'impiego di gru a cavo a stazione mobile dovrà essere maggiormente diffuso. (i)

Al fine di promuovere l'uso di tale tecnica di esbosco, nelle more dello studio di cui sopra e fermo restando le disposizioni di salvaguardia di cui al presente piano, l'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, sulla base della presentazione di uno specifico progetto, può consentire, rilasciando il *nulla-osta*, la realizzazione dei necessari tracciati viari temporanei di penetrazione per il posizionamento delle stazioni; tali tracciati dovranno in seguito essere abbandonati con ripristino spontaneo dello stato dei luoghi *ante-operam*. (p)

Sempre nelle more dello studio di cui sopra, e fermo restando la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano, possono essere sottoposte a *nulla-osta* da parte dell'EdG specifiche richieste di realizzazione di *piste di strascico principali (permanenti)*, di cui alle PMPF, accompagnate da uno specifico studio atto a dimostrare che la possibilità di esbosco non sia altrimenti soddisfabile, tenuto conto anche dell'utilizzo dei metodi a basso impatto promossi dal presente piano e di cui sopra. Tale specifico

studio deve pertanto essere riferito ad un sufficiente intorno rispetto all'area d'intervento per documentare l'intero percorso dei mezzi di esbosco, rilevando i tracciati di viabilità presenti nello stato di fatto, le loro caratteristiche e condizioni.

Il tracciato proposto di nuova viabilità dovrà essere quindi stabilito con l'assistenza tecnica dell'EdG, e collocato in situazioni stabili dal punto di vista idrogeologico e in posizioni che non arrechino danno o perturbazione ai beni oggetto di salvaguardia dal presente piano.

Fermo restando le disposizioni del piano e del Regolamento del Parco qualora maggiormente restrittive e/o di maggiore specificazione, le piste di esbosco e di servizio forestale, ammesse secondo quanto disposto dal piano al presente punto 6, non possono avere larghezza superiore a 3,5 m e non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati; nelle *aree forestali* inoltre tale viabilità non può comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 m.

6.3 Gestione e manutenzione della viabilità forestale esistente

Presso l'EdG, in collaborazione con le Comunità Montane, deve essere formato il *catasto aggiornato* della viabilità forestale del territorio dell'area protetta, che indichi lo stato di fatto e le eventuali necessità di intervento al fine di mantenere in efficienza tale rete viaria di servizio, e consentire così un migliore controllo del territorio, garantire maggiore tempestività degli interventi di soccorso, ridurre i costi per la realizzazione di opere ed attività a favore della conservazione e del miglioramento ambientale. (d)

La rete di strade e piste va opportunamente gestita affinché svolga i compiti ad essa affidati; l'EdG deve prevedere un controllo dello stato di efficienza della viabilità forestale e del suo corretto utilizzo.

Gli interventi di *manutenzione* della viabilità forestale esistente devono essere effettuati con l'assistenza tecnica dell'EdG per garantire la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano. (p)

La sistemazione del piano stradale deve essere svolta in maniera tale da favorire lo sgrondo delle acque onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali ed evitare fenomeni di erosione e franosità; a tal fine, a seconda delle situazioni, sono da realizzare e mantenere cunette, taglia-acque e altre opere simili. Si devono utilizzare materiali naturali, evitando la cementificazione e l'asfaltatura; per la sistemazione e il consolidamento delle scarpate si devono utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, che prevedano anche il ripristino del manto erbaceo o arbustivo ovvero il recupero dei muretti a secco ove presenti. (i)

6.4 Accesso veicolare alla viabilità forestale

L'*accesso veicolare* alla viabilità forestale, quando non di uso pubblico, è consentito solo per scopi di servizio e per lo svolgimento delle attività selvicolturali consentite, nonché per le esigenze non altrimenti soddisfabili dei residenti, dei proprietari di immobili e delle attrezzature presenti, nonché per la fruizione delle strutture presenti da parte di particolari categorie di utenti; il divieto di (p)

transito deve essere segnalato da apposita segnaletica stradale ed eventualmente interdetto anche con barriere mobili.

Il piano definisce all'art. 27, e individua alla tav. 2, il sistema delle infrastrutture per la mobilità dell'area protetta e le modalità di transito.

7. ricerche in campo forestale

Il particolare ruolo dell'area protetta come ambito in cui svolgere ricerche scientifiche, studi e monitoraggi deve interessare gli aspetti relativi alle aree forestali, alla loro conservazione e miglioramento ambientale, alle idonee modalità di uso e gestione, in relazione anche alla conservazione e miglioramento delle altre componenti naturali e ambientali dell'ecosistema, in coerenza delle finalità del Parco e in attuazione degli obiettivi del presente piano. In particolare, il piano individua nel territorio del Parco alcune zone prioritarie, di cui al Titolo 3 del presente piano, in cui svolgere programmi di ricerca e monitoraggio in campo forestale, in quanto ambienti particolarmente articolati e/o di proprietà principalmente di enti pubblici. (i)

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio e monitoraggio è necessaria l'*autorizzazione* e la collaborazione dell'EdG. Il Cts fornisce il supporto tecnico-scientifico sia con l'espressione del parere di cui alla LR 6/2005 art. 21 sia con la formulazione di proprie proposte. (p)

8. ruolo specifico dell'EdG

L'EdG svolge un ruolo attivo sia come promotore di ricerche, sperimentazioni e interventi di conservazione e miglioramento delle aree forestali sia come supporto e assistenza tecnica agli operatori per orientare correttamente le attività al perseguimento delle finalità del Parco e degli obiettivi del presente piano. (i)

L'EdG svolge inoltre il ruolo di promotore di iniziative di sensibilizzazione, a carattere didattico e divulgativo, degli aspetti di interesse ambientale, naturalistico e storico-culturale relativi alle aree forestali e alla loro gestione.

L'EdG può provvedere, anche a titolo dimostrativo, alla realizzazione di particolari tipologie di interventi forestali e alla gestione diretta di alcune aree.

L'EdG, al fine di perseguire gli obiettivi e attuare le indicazioni di cui al presente articolo, prevede misure e si fa promotore di iniziative sul territorio, anche mediante contributi economici e accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi.

L'EdG, unitamente alle Comunità montane, al fine di concorrere più efficacemente al miglioramento delle aree boscate, promuove la formazione di consorzi forestali volontari tra le proprietà private nonché con i Comuni e gli altri Enti proprietari di boschi, ai sensi della LR 30/81, artt. 8 e 9.

art. 17 - Aree aperte e coltivi

1. obiettivi specifici e di settore

Le *aree aperte* presenti nel territorio dell'area protetta concorrono alla diversificazione biologica e del paesaggio e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche, unitamente (i)

tore agli *arbusteti* trattati nelle aree forestali di cui all'art. 16. Per tali areali il piano si pone l'obiettivo specifico della loro tutela e conservazione.

Analogamente i *coltivi* costituiscono ambiti produttivi con valenze ambientali di tipo ecologico, vegetazionale, storico e paesaggistico, dei quali il piano sostiene il mantenimento e la qualificazione ai fini della tutela ambientale.

Il piano riconosce all'*attività colturale e di allevamento* un ruolo fondamentale per la tutela ambientale e per lo sviluppo locale, da mantenere e valorizzare sia nella qualità dei prodotti e nel recupero e valorizzazione di *cultivar* vegetali e di razze animali proprie di tali ambienti e di forte significato storico, che nell'ambito della multifunzionalità anche a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta, sulla base delle indicazioni riportate per le diverse zone e sottozone dal presente piano ai Titoli 3 e 4.

Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante azioni di sensibilizzazione e incentivi, accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi.

2. individuazione

Le aree di cui al presente articolo sono costituite:

(p)

- dai *prati permanenti più o meno regolarmente sfalciati*, dalle *praterie secondarie* e dai *pteridieti*, identificati come *aree aperte*
- dai *seminativi e medicai*, identificati come *coltivi*

presenti nel territorio dell'area protetta, riportate, in base al quadro conoscitivo del piano, in tav. 1.

Tale individuazione cartografica può essere oggetto di aggiornamento, in base ai dati rilevati e verificati nell'ambito dell'attività dell'EdG, anche in relazione alle modifiche eventuali delle aree forestali di cui all'art. 16 punto 2, senza che ciò costituisca variante al presente piano.

3. disposizioni generali

Le *aree aperte* e i *coltivi* sono da salvaguardare, fatti salvi gli interventi di trasformazione consentiti dal presente piano per le singole zone di cui ai Titoli 3 e 4 comunque sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG.

(p)

Relativamente ai *coltivi*, le eventuali variazioni aziendali rispetto ai modelli tradizionali locali, costituiscono oggetto di specifica *autorizzazione* da parte dell'EdG, previa autorizzazione delle Comunità montane che verificano l'assenza di rischio idrogeologico ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Regolamento del Parco stabilisce le idonee misure per la tutela delle *aree aperte* e per il mantenimento e la qualificazione dei *coltivi* (in particolare le modalità di svolgimento dell'attività colturale e della zootecnia), anche al fine di evitare il danno e la perturbazione delle specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico presenti, e in coerenza con le disposizioni del presente piano.

(d)

Ai fini di una efficace tutela, il piano dispone l'elaborazione da parte dell'EdG di un apposito *programma* per il recupero, la conservazione, la gestione e il miglioramento ambientale delle *aree aperte*,

nonché degli *arbusteti* di cui all'art. 16 del presente piano, che, tenuto conto delle indicazioni per le diverse zone e sottozone contenute ai Titoli 3 e 4 del presente piano, stabilisca per i singoli areali:

- le modalità di recupero, conservazione e gestione idonee, anche a fini sperimentali, in considerazione anche della presenza delle specie floristiche rare di cui all'art. 18 e delle specie faunistiche di interesse conservazionistico di cui all'art. 19,
- gli areali con priorità di intervento, i soggetti attuatori delle specifiche misure e le modalità di attuazione, che possono prevedere anche accordi, convenzioni e incentivi con i proprietari,
- i monitoraggi per stabilire l'efficacia delle misure attuate.

Per la formazione di tale programma l'EdG si avvale del supporto tecnico-scientifico del Cts.

Le misure gestionali che emergono da tale studio possono costituire eventuale aggiornamento delle disposizioni specifiche del Regolamento del Parco previste all'art. 31 punto 3.2.

Il programma è assunto dall'EdG con atto deliberativo.

La *messa a coltura* di terreni abbandonati, dove consentita dalle disposizioni per le singole zone di cui ai Titoli 3 e 4, è sottoposta a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che ne determina condizioni e limiti, anche in considerazione della gestione complessiva delle aree aperte del territorio dell'area protetta di cui sopra. (p)

Il presente piano inoltre dispone la particolare salvaguardia, e l'eventuale ripristino, delle *siepi*, dei *filari alberati* e dei *lembi boscati*, presenti nelle aree aperte e coltivi in quanto elementi di significato storico-relittuale, nonché elementi che determinano un'ulteriore diversità biologica (preziosi siti di rifugio per rettili, uccelli e piccoli mammiferi) ed ambientale (habitat ecotonali) e una importante connotazione paesaggistica.

Gli eventuali interventi su tali elementi, comunque di miglioramento dello stato vegetativo delle piante, o in quanto determinati da motivi fitosanitari o di sicurezza per persone o cose, sono soggetti ad *autorizzazione* da parte dell'EdG.

Per il territorio dell'area protetta, si dispone un *censimento* di tali elementi, con mappatura cartografica ed eventuale individuazione delle idonee misure di conservazione; tale indagine può essere anche svolta nell'ambito dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, anche quale applicazione di quanto disposto dalla LR 20/2000 art. A-8, in stretta collaborazione con l'EdG. (d)

L'EdG promuove inoltre la realizzazione di ulteriori siepi e siepi alberate quali elementi di discontinuità delle aree aperte e dei coltivi. (i)

Gli interventi ammissibili disposti dal piano per le diverse zone del Parco e per l'Area contigua, comprese le *aree aperte* e i *coltivi* ivi contenuti, essendo le stesse inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che sono riportati ai titoli 3 e 4. (p)

4. indicazioni gestionali

4.1 Agricoltura integrata e biologica

Tenuto conto che dal quadro conoscitivo emerge che l'attività agricola attualmente esercitata all'interno dell'area protetta è, oltre (i)

che limitata, anche generalmente poco impattante, si promuove e incentiva l'utilizzo di tecniche di lotta integrata e biologica, al fine di evitare l'inquinamento chimico operato da antiparassitari, anti-crittogamici e diserbanti e salvaguardare il ricco corredo floristico presente (specie dei margini, specie di significato storico-relittuale commensali delle colture cerealicole, ecc.). Inoltre la produzione foraggiera potrebbe essere così destinata al settore della zootecnia biologica, e la produzione di sementi biologiche certificate aumenterebbe il livello qualitativo dell'attività agricola svolta nell'area protetta.

5. particolari condizionamenti agli interventi colturali

5.1 Condizioni di stabilità del versante

(p)

Ai fini della tutela idrogeologica, per il territorio dell'area protetta con uso reale agricolo, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono vigenti le norme di cui all'art. 6.10 del PTCP che recepiscono e integrano le disposizioni di cui all'art. 13 del PSAI.

6. ricerche

Il particolare ruolo dell'area protetta come ambito in cui svolgere ricerche scientifiche, studi e monitoraggi deve interessare gli aspetti relativi al mantenimento delle aree aperte, in relazione anche alla conservazione e miglioramento delle altre componenti naturali e ambientali dell'ecosistema, in coerenza delle finalità del Parco e in attuazione degli obiettivi del presente piano.

(i)

Il presente piano identifica in alcune zone del territorio del Parco gli ambiti prioritari in cui effettuare specifici programmi di ricerca e monitoraggio, di cui al Titolo 3.

Particolare attenzione è posta nei confronti della sperimentazione di modalità idonee al controllo delle formazioni vegetali pioniere delle aree aperte.

Ricerche scientifiche, studi e monitoraggi sono anche rivolti alle produzioni colturali e di allevamento e sulle relative prospettive imprenditoriali locali, al recupero di *cultivar* e alla produzione di prodotti di qualità tipici degli ambienti montani.

7. ruolo specifico dell'EdG

L'EdG svolge un ruolo attivo sia come promotore di ricerche, sperimentazioni e interventi di conservazione e miglioramento delle aree aperte e dei coltivi sia come supporto e assistenza tecnica agli operatori agricoli per orientare correttamente le attività al perseguimento delle finalità del Parco e degli obiettivi del presente piano.

(i)

L'EdG svolge inoltre il ruolo di promotore di iniziative di sensibilizzazione, a carattere didattico e divulgativo, degli aspetti di interesse ambientale, naturalistico e storico-culturale relativi alle aree aperte e ai coltivi e alla loro gestione.

L'EdG può provvedere, anche a titolo dimostrativo, alla realizzazione di particolari tipologie di interventi sulle aree aperte e sui coltivi e alla gestione diretta di alcune aree.

L'EdG, al fine di perseguire gli obiettivi e attuare le indicazioni di cui al presente articolo, prevede misure e si fa promotore di iniziative sul territorio, anche mediante contributi economici e accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi.

art. 18 - Specie floristiche e loro habitat

- 1. obiettivi specifici** Nella consapevolezza che la salvaguardia delle singole specie floristiche non si realizza solamente con interventi puntiformi, ma soprattutto attraverso la protezione dei popolamenti vegetali e degli ambienti che le ospitano, nel presente articolo il piano si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della *flora spontanea* presente nel territorio dell'area protetta, in particolare delle specie floristiche più rare, e degli esemplari arborei più interessanti dal punto di vista conservazionistico. (i)
- 2. disposizioni di tutela e gestione**
- È vietato estirpare e danneggiare gli *organi ipogei* delle piante appartenenti alla flora spontanea. (p)
- Nel territorio dell'area protetta la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla *flora spontanea* e di loro parti è oggetto di regolamentazione: fermo restando quanto disposto ai successivi punti 3 e 4, il Regolamento del Parco stabilisce le specie e i quantitativi di raccolta eventualmente consentiti nonché la procedura autorizzativa, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia degli ambienti interessati. (d)
- L'EdG può autorizzare la raccolta di *frutti e semi* per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica e ricerca scientifica. (p)
- Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di raccolta e utilizzo dei semi e dei frutti, con l'indicazione delle specie utilizzabili e degli ambiti in cui la raccolta può essere effettuata. (d)
- 3. disposizioni specifiche per le specie floristiche rare e di interesse conservazionistico o ecologico**
- È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle *specie floristiche da considerarsi rare*, e di parte di esse, tranne il frutto, elencate dalla LR 2/77 all'art. 4. (p)
- La conservazione delle specie floristiche rare è inoltre da effettuarsi mediante la corretta gestione dei relativi ambienti di crescita, sia attraverso le disposizioni del presente piano sia attraverso la disciplina, nell'ambito del Regolamento del Parco, delle diverse attività consentite, nonché mediante interventi specifici di conservazione e ripristino. (d)
- Il piano riporta, in Appendice-A alle presenti norme, l'Elenco **a01** delle *Specie floristiche rare di cui alla LR 2/77 presenti nel territorio dell'area protetta*, con l'individuazione dei loro ambienti di crescita prevalenti, i siti di rilevamento e l'identificativo numerico delle eventuali stazioni floristiche riportate nella tav. 1 del presente piano. (p)
- Alle medesime disposizioni di tutela di cui al presente punto sono sottoposte anche le *Altre specie floristiche di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta*, non incluse nella LR 2/77, riportate nell'Elenco **a02**, di cui all'Appendice-A delle presenti norme; le specie elencate comprendono le specie floristiche di interesse conservazionistico a livello comunitario e nazionale e le altre specie rare, minacciate o significative in relazione agli habitat del territorio dell'area protetta.
- Per tali specie, eventuali deroghe alle disposizioni di tutela po-

tranno essere autorizzate dall'EdG, su parere del Cts, per finalità di ricerca scientifica e di conservazione.

I risultati delle successive ricerche e dei monitoraggi costituiscono aggiornamenti e integrazioni agli elenchi delle specie floristiche, allegati al piano, di cui al presente punto, senza che ciò comporti variante al piano stesso. (d)

Nel Regolamento del Parco sono apportate di conseguenza le eventuali integrazioni alla disciplina delle attività consentite, ai fini della corretta gestione degli ambienti di crescita delle specie in elenco.

L'attività di monitoraggio delle specie floristiche e degli habitat che le ospitano e le azioni di conservazione sono da effettuarsi a partire dagli ambienti relativi alle *Stazioni di alcune specie floristiche rare* segnalate in tav. 1 del presente piano, relative alle specie ritenute più rare e comunque di particolare interesse conservazionistico, o ancora il cui *status* e la cui presenza all'interno dell'area protetta sono sottoposti a particolari minacce.

L'EdG può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, al fine della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalle stazioni floristiche segnalate. (i)

I risultati delle successive ricerche e dei monitoraggi possono determinare aggiornamenti e integrazioni anche all'individuazione delle stazioni floristiche di cui alla tav. 1, senza che ciò comporti variante al presente piano. (p)

4. disposizioni specifiche per gli esemplari arborei di pregio naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico

Il piano segnala in tav. 1 alcuni boschi con esemplari arborei di pregio naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico; si tratta in particolare di: **a1** *Fustaia di faggio di Pian Coloreto*, **a2** *Stazioni con tasso e agrifoglio*, **a3** *Castagneto da frutto di Chiapporato*, **a4** *Castagneto da frutto de l'Alborato*, **a5** *Castagneto da frutto del Porranceto*. (p)

In tali areali l'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, procede al censimento e alla schedatura degli *esemplari arborei di pregio* sottoposti a specifica tutela, individuando il tipo e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo. (d)

Per essi è vietato l'abbattimento se non per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza di persone, previa comunque l'*autorizzazione* dell'EdG, su parere del Cts. (p)

L'EdG può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi di risanamento eventualmente individuati. (i)

L'EdG può individuare e censire, nel territorio dell'area protetta, ulteriori esemplari arborei di pregio, isolati, in filari o in bosco, da sottoporre alle disposizioni di cui al presente punto.

Sarà cura dell'EdG proporre eventualmente alla Giunta Regionale di decretare per gli elementi di cui al presente punto la protezione di cui alla LR 2/77 art. 6.

5. azioni L'EdG promuove la conoscenza dei beni di cui al presente articolo, (i)

- di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche** attraverso iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, nonché attraverso apposita segnaletica degli areali di cui ai punti 3 e 4, secondo le specificazioni di cui al Regolamento del Parco, anche al fine di una loro maggiore tutela.
- Il quadro conoscitivo del presente piano evidenzia la necessità di ulteriori ricerche volte ad acquisire la piena conoscenza del patrimonio floristico dell'intero territorio dell'area protetta, nonché sono da prevedere integrazioni e aggiornamenti dei dati relativi alla consistenza numerica della flora protetta, rara o minacciata, alla sua distribuzione sul territorio, allo stato di conservazione e ai fattori di minaccia, al fine di garantirne una corretta protezione e gestione. (d)
- Gli studi volti a migliorare le conoscenze del patrimonio floristico sono promossi con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico a livello comunitario, nazionale e regionale, alle specie rare, minacciate, e caratteristiche dell'area protetta.
- 6. raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi** La raccolta dei prodotti del sottobosco e dei funghi è disciplinata dal Regolamento del Parco, che ne stabilisce condizionamenti e limiti, in conformità alla legislazione vigente in materia, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia degli ambienti interessati. (p)
- 7. introduzioni vegetali** Non è consentita l'introduzione di specie floristiche (sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte) estranee alla flora spontanea del luogo, al fine di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e la trasmissione di pericolose patologie, con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente assai invasive; per quanto riguarda quelle già presenti (Robinia, Ailanto, ecc.) andrà tenuta sotto controllo la loro possibile espansione. (p)
- Il Regolamento del Parco, sulla base dei dati conoscitivi, riporta l'elenco delle specie floristiche da utilizzare nel territorio dell'area protetta negli interventi consentiti. (d)
- Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente punto, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici, previa *autorizzazione* dell'EdG, su parere del Cts, e in stretta collaborazione con essi. (p)

art. 19 - Specie faunistiche e loro habitat

- 1. obiettivi specifici** Nella consapevolezza che la salvaguardia delle singole specie faunistiche non si realizza solamente con interventi puntiformi, ma soprattutto attraverso la protezione e il miglioramento degli ambienti di riproduzione e di vita, nel presente articolo il piano si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della *fauna selvatica* presente nel territorio dell'area protetta, in particolare delle specie faunistiche di interesse conservazionistico o ecologico. (i)
- 2. disposizioni di tutela e** È vietato perturbare, in particolare durante il periodo riproduttivo, catturare ed eliminare la fauna selvatica presente nel territorio dell'area protetta, fatto salvo quanto disposto dal presente piano (p)

gestione ai successivi punti 5, 6, 8 e 9; la cattura di esemplari animali può essere inoltre autorizzata dall'EdG, su parere del Cts, e con parere dell'INFS per la fauna omeoterma, per finalità di ricerca scientifica e conservazione.

Per una efficace azione di salvaguardia della fauna selvatica, deve essere svolta una attenta sorveglianza nei confronti del braccaggio, nonché degli altri fattori di disturbo della fauna (transito di veicoli a motore, randagismo, o altro) secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente piano. (i)

La *gestione faunistica* dell'area protetta, per la conservazione e il miglioramento del patrimonio faunistico, è attuata secondo le disposizioni di cui alla LR 6/2005, artt. 35 e 36; richiede, da parte dell'EdG, la promozione di ricerche scientifiche, censimenti, monitoraggi, di cui anche al successivo punto 4, e l'attuazione, su parere del Cts, di specifici interventi e piani di tutela. (d)
La conservazione delle specie faunistiche inoltre è da effettuarsi mediante la corretta gestione dei relativi ambienti di riproduzione e di vita, sia attraverso le disposizioni del presente piano sia attraverso la disciplina, nell'ambito del Regolamento del Parco, delle diverse attività consentite.

Particolare attenzione deve essere posta all'attività di *monitoraggio* da parte dell'EdG delle presenze e dello stato di conservazione delle specie faunistiche, per valutare l'efficacia delle misure di conservazione, miglioramento e gestione predisposte e attuate.

Il presente piano riporta, in Appendice-A, gli Elenchi **a03** e **a04** delle *Specie faunistiche invertebrate e vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta*, rilevate o potenzialmente presenti; gli elenchi contengono l'indicazione, per ciascuna specie, degli ambienti di vita e di riproduzione nel territorio dell'area protetta, dello stato di conservazione, degli specifici *obiettivi e indicazioni gestionali*. (p)
Le specie elencate comprendono le specie di interesse conservazionistico a livello comunitario, nazionale e regionale e altre specie rare, minacciate o significative in relazione agli habitat del territorio dell'area protetta.

I *siti riproduttivi* delle specie di cui agli elenchi del presente punto, e comunque di quelle specie ad alta vulnerabilità e di particolare interesse conservazionistico, indicate dal Cts, sono sottoposti a tutela e conservazione nei modi stabiliti dal Regolamento del Parco.

I *programmi di monitoraggio* relativi alle *specie faunistiche di interesse conservazionistico*, di cui agli Elenchi del presente punto, e le azioni di conservazione sono da effettuarsi a partire dalle informazioni (in particolare, ambienti di vita e di riproduzione, stato di conservazione) e dalle indicazioni gestionali, contenute negli elenchi stessi. (d)
L'EdG può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fine della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalle singole specie. (i)

I risultati delle successive ricerche e dei monitoraggi costituiscono aggiornamenti e integrazioni agli elenchi delle specie faunistiche, allegati al piano, di cui al presente punto, e alle indicazioni gestio- (p)

nali ivi contenute; tali aggiornamenti e integrazioni non comportano variante al piano stesso.

Nel Regolamento del Parco sono apportate di conseguenza le eventuali integrazioni alla disciplina delle attività consentite, ai fini della corretta gestione degli ambienti di riproduzione e di vita delle specie in elenco.

3. disposizioni specifiche per alcune specie faunistiche di interesse conservazionistico

3.1 Cervo (*Cervus elaphus*)

È compito dell'EdG promuovere uno studio specifico finalizzato all'individuazione e alle modalità gestionali dell'areale, all'interno del territorio del Parco, maggiormente frequentato dalla specie nel periodo dei parti e accoppiamenti. In tale areale è necessario assicurare la non perturbazione della specie durante i momenti più critici del ciclo annuale stabilendo all'interno del Regolamento del Parco le idonee misure temporanee di tutela. (d)

In base al proprio quadro conoscitivo, il piano definisce e disciplina la zona **B-ave Alto versante eterogeneo**, di cui all'art. 31, come parte centrale dell'areale di cui al presente punto. (p)

4. azioni di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche

L'EdG promuove la conoscenza della fauna dell'area protetta di cui al presente articolo, attraverso iniziative di formazione ed educazione ambientale, nonché di sensibilizzazione e divulgazione; predispone inoltre percorsi schermati, apposita segnaletica e attrezzature per l'osservazione e la conoscenza della fauna. (i)

Il quadro conoscitivo del presente piano evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti conoscitivi sul patrimonio faunistico dell'intero territorio dell'area protetta (censimenti, monitoraggi, ricerche, ecc.), relativamente alle presenze e agli ambienti di riproduzione e di vita, allo stato di conservazione e ai fattori di minaccia delle diverse popolazioni, al fine di garantirne una corretta protezione e gestione. (d)

Gli studi volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico sono promossi con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico a livello comunitario, nazionale e regionale, alle specie rare, minacciate, e caratteristiche dell'area protetta.

Appaiono necessarie inoltre, al momento, ricerche relative all'individuazione dell'areale centrale di vita del *cervo* all'interno del territorio del Parco, alla presenza del *lupo*, alla presenza di alcuni gruppi di *invertebrati terrestri ed acquatici* da utilizzare come indicatori ambientali, alla *ittiofauna*, nonché ai *danni selvicolturali da ungulati*.

Sono inoltre da attivare studi e ricerche relativi all'*impatto delle infrastrutture viarie e tecnologiche sulla fauna*.

5. prevenzione e limitazioni dei danni alle colture e controllo della fauna selvatica

L'EdG, nel caso se ne ravvisi la necessità, può predisporre progetti per la prevenzione e la limitazione dei danni causati alle colture da parte della fauna selvatica. Tali progetti sono sottoposti al parere del Cts e prevedono preferibilmente interventi di dissuasione che abbiano il minimo impatto sugli altri gruppi faunistici presenti. La possibilità di ricorrere al *controllo* numerico è valutata dall'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts qualora vi siano casi rilevati e documentati di sovrappopolazione di alcune specie che determinano veri e propri squilibri ecologici, ed elevata frequenza di danni alle colture. (d)

Il *controllo della fauna selvatica* nel territorio dell'area protetta, qualora necessario per assicurare la funzionalità ecologica, è di competenza dell'EdG e segue le disposizioni di cui alla LR 6/2005, art. 37 comma 1 e 2 e viene effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Sono comunque escluse dagli interventi di controllo della fauna selvatica le zone **B-ave** *Alto versante eterogeneo* e **B-vr** *Versante di rupe Balze del Cigno*, di cui all'art. 31 del presente piano. (p)

L'EdG provvede inoltre al monitoraggio e, ove opportuno, al controllo o all'eradicazione delle specie faunistiche alloctone. (d)

6. rischio sanitario

In caso di *rischio sanitario* di diffusione di *malattie* relative alla fauna selvatica che costituiscono delle zoonosi, ovvero che possono provocare gravi interferenze sulle dinamiche di specie, o ancora che sono soggette a denuncia obbligatoria ai sensi della normativa vigente, l'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, e in coordinamento con il Servizio Sanitario Regionale, l'ASL locale territorialmente competente, l'Istituto Zooprofilattico competente, e con il concorso eventuale del parere di altri soggetti competenti in materia, stabilisce le *misure straordinarie*, da applicare nel territorio dell'area protetta, necessarie per eliminare tale emergenza sanitaria. (d)

Tali misure sono inserite in uno specifico programma che deve prevedere anche le adeguate misure di monitoraggio per la valutazione dell'efficacia degli interventi e per la valutazione del loro impatto sull'ambiente, nonché le misure necessarie per l'eventuale ripristino dell'equilibrio ecologico del territorio dell'area protetta.

7. introduzioni di animali

Allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi dell'area protetta, non è consentito il rilascio di animali, in qualsiasi stadio di vita, se non nei casi di cui al successivo punto 8. (p)

Eventuali ripopolamenti e reintroduzioni delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico sono di competenza dell'EdG che predispone, con il supporto tecnico-scientifico e il parere del Cts, specifici programmi scientifici da sottoporre all'INFS in caso di fauna omeoterma. Nella definizione di tali programmi devono essere attentamente valutati anche gli effetti nei territori limitrofi all'area protetta.

8. disposizioni per l'attività di pesca

L'attività di pesca, nel territorio dell'area protetta, è consentita esclusivamente: (p)

- nel corso del torrente Limentra di Treppio e nelle acque dell'invaso del Brasimone, relativamente al territorio del Parco
- nelle acque dell'invaso di Suviana e dell'invaso di S. Damiano, relativamente al territorio dell'Area contigua.

Esclusivamente in tali ambienti, e fermo restando le finalità di salvaguardia di cui al presente piano, in particolar modo relative alle specie faunistiche di interesse conservazionistico legate agli ambienti acquatici, è ammessa l'immissione di ittiofauna a scopo alieutico, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

Le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di pesca sono stabiliti dal Regolamento del Parco, in coerenza con le finalità di salvaguardia del presente piano, che disciplina anche l'attività di monitoraggio circa gli effetti di tale attività sull'ambiente. (d)
In base ai dati rilevati, qualora non sia possibile garantire la tutela dell'ambiente acquatico, l'EdG può disporre ulteriori condizioni e limiti all'attività di pesca.

9. disposizioni per l'attività faunistico-venatoria L'attività faunistico-venatoria è consentita esclusivamente nel territorio dell'Area contigua, di cui al Titolo 4. (p)
Il Regolamento del Parco, secondo quanto disposto dalla LR 6/2005, art. 38 e in coerenza con le finalità di salvaguardia del presente piano, disciplina tale attività con modalità, forme e tempi che non risultino pregiudiziali nei confronti del patrimonio faunistico dell'area protetta e con lo svolgimento delle attività conoscitive e fruttive. (d)
Non sono consentite le immissioni di specie faunistiche a scopo venatorio; sono promossi nel contempo miglioramenti ambientali, anche per consentire buone densità faunistiche. (p)

art. 20 - Habitat di interesse comunitario

1. definizione e obiettivo specifico Gli *habitat di interesse comunitario*, di cui alla Direttiva *Habitat 92/43/CEE*, costituiscono interesse conservazionistico al fine del mantenimento della biodiversità all'interno del territorio comunitario europeo. (p)
Le disposizioni legislative in materia, di recepimento della direttiva comunitaria, sono il DPR 357/97 e la LR 7/2004 e sono vigenti per la parte di area protetta interessata dal *SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"*.
La finalità di tale sito, in quanto parte delle rete Natura 2000, è il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno *stato di conservazione soddisfacente* degli *habitat di interesse comunitario* nonché degli *habitat delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario*.
Tale obiettivo è esteso, da parte del piano, all'intero territorio dell'area protetta, secondo le disposizioni di cui all'art. 37 punti 2 e 3.

2. azioni di sensibilizzazione, approfondimenti e ricerche L'EdG promuove la conoscenza degli habitat di interesse comunitario presenti nell'area protetta di cui al presente articolo, attraverso iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, nonché attraverso apposita segnaletica a partire dagli areali riportati in tav. 4 e di cui all'art. 37 punto 2, secondo le specificazioni di cui al Regolamento del Parco, anche al fine di una loro maggiore tutela. (i)
Il quadro conoscitivo del presente piano evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti conoscitivi sugli habitat di interesse comunitario presenti nell'intero territorio dell'area protetta relativamente alla loro distribuzione, allo stato di conservazione e ai fattori di minaccia, al fine di garantirne una corretta protezione e gestione, unitamente alle necessarie azioni di monitoraggio già pre- (d)

viste all'art. 37 punto 5.

art. 21 - Sistema insediativo storico

- 1. obiettivi specifici** La tutela degli elementi e manufatti storici ancora leggibili persegue la finalità della conservazione e valorizzazione delle specificità culturali, storiche e antropologiche che determinano l'identità storica e culturale dei luoghi e dei suoi abitanti; gli elementi di cui al presente articolo costituiscono in particolare le testimonianze del sistema antropico storico che ha insediato l'ambiente naturale dei versanti appenninici e di crinale. (i)
- Il piano si pone l'obiettivo di conservare e recuperare tale sistema - anche nella promozione di un riuso equilibrato della montagna -, e di valorizzarlo a fini conoscitivi, didattici e fruitivi.
- Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante azioni di sensibilizzazione, accordi e convenzioni con i proprietari e i conduttori dei fondi e attraverso la richiesta da parte dell'EdG, con il concorso dei Comuni, di finanziamenti pubblici e privati per il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-culturale e paesaggistico.
- Ai sensi della LR 20/2000, capo A-II, l'individuazione e la definizione della disciplina specifica di tutela di tale patrimonio storico è competenza propria dei Comuni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione; il presente piano pertanto, in coerenza anche con le disposizioni del vigente PTCP, Titolo 8, fornisce una prima individuazione delle strutture e infrastrutture del sistema insediativo storico del territorio dell'area protetta e ne definisce la disciplina generale di tutela e valorizzazione, da recepire e integrare all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica. (d)
- Le disposizioni relative alle possibilità di riuso di tale patrimonio sono articolate secondo le singole zone e sottozone del Parco e di cui ai Titoli 3 del presente piano.
- 2. individuazione** Il *sistema insediativo storico* è individuato in tav. 1 secondo le seguenti tipologie: (p)
- *siti di ritrovamenti archeologici*
 - *centri storici*
 - *insediamenti presenti nelle fonti cartografiche storiche*
 - *viabilità storica*
 - *strutture insediative storiche*
 - *sistema storico produttivo delle acque derivate*
- Tale individuazione cartografica costituisce, per il territorio dell'area protetta, approfondimento e aggiornamento di quanto riportato in materia dal PTCP in tav. 1 e negli specifici allegati.
- 3. disciplina specifica di tutela e valorizzazione** 3.1 Siti di ritrovamenti archeologici (p)
- Lo strato informativo di cui alla tav. 1, e di cui al cap. 3.1 del quadro conoscitivo del presente piano, è relativo ai dati attualmente noti sui ritrovamenti archeologici nel territorio dell'area protetta. Nei *siti di ritrovamenti archeologici* di cui alla tav. 1 del presente

piano, ogni intervento edilizio di recupero o di trasformazione, escludendo la manutenzione ordinaria e straordinaria, è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, da svolgere in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità degli interventi con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Il piano dispone inoltre l'approfondimento, con il concorso della competente Soprintendenza, della conoscenza del territorio dell'area protetta relativamente all'insediamento storico-archeologico al fine di predisporre piani o progetti specifici di tutela e valorizzazione per lo studio e la conoscenza delle risorse di interesse storico-archeologico; l'indagine, e la conseguente disciplina, può essere svolta nell'ambito dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali, quale applicazione di quanto disposto dalla LR 20/2000, art. A-8 e dal PTCP, art. 8.2, in stretta collaborazione con l'EdG. (d)

3.2 Centri storici

Stagno e *Chiapporato*, quali agglomerati edilizi non urbani di rilevante interesse storico, sono confermati dal presente piano come *centri storici* e sottoposti alle disposizioni di cui alla LR 20/2000, art. A-7 e al PTCP, art. 8.3, da attuare nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale. (p)

Il presente piano, ai fini del perseguimento delle finalità dell'area protetta, dispone inoltre, per entrambi i centri storici, la rigorosa salvaguardia degli elementi storici pubblici o di uso pubblico, quali gli *spazi aperti* (sagrati, piazzette, slarghi, rete viaria, ecc.), con i relativi arredi e le piantumazioni di interesse ambientale e storico-testimoniale, e i *manufatti edilizi* (chiese, cimiteri, canoniche, edicole, fontane, pozzi, lavatoi, ecc.): sono salvaguardati i caratteri morfologici e materici che connotano tali elementi, nonché ne è tutelato l'uso, che deve in ogni caso rimanere pubblico.

L'EdG inoltre, in stretta collaborazione con il Comune, ne promuove il recupero e la valorizzazione in forma unitaria, anche ai fini conoscitivi e fruitivi dell'area protetta, secondo anche quanto previsto al Titolo 2, capo III e alla tav. 2 del presente piano. (i)

Ai fini della salvaguardia dei caratteri storici identitari di ciascun centro storico, il Regolamento del Parco, in base alle analisi storiche e tenuto conto delle disposizioni in materia contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, definisce, in caso di intervento edilizio, le tipologie e i caratteri ammissibili relativi alle parti esterne degli edifici (fronti, aperture, coperture) e agli spazi aperti (pavimentazioni, recinzioni, muretti, alberature). (d)

All'interno dei centri storici ogni intervento edilizio - esclusa la manutenzione ordinaria -, e il cambio d'uso sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG. (p)

Relativamente alla definizione del centro storico di *Stagno*, si dispone la verifica da parte del Comune della perimetrazione contenuta nel vigente strumento urbanistico, in considerazione del rapporto tra l'abitato principale e gli insediamenti limitrofi, individuati nei catasti storici da un toponimo unico. Tale verifica pone l'attenzione all'individuazione degli eventuali elementi storici di connessione funzionale e visiva tra i diversi nuclei edilizi, e alla (d)

definizione della relativa disciplina di tutela e valorizzazione.

Ai fini della conservazione e valorizzazione del centro storico di *Chiapporato*, il piano dispone inoltre la formazione da parte dell'EdG di uno specifico *Progetto d'intervento particolareggiato* di cui alla LR 6/2005, art. 27, secondo gli obiettivi individuati all'art. 32 del presente piano.

L'individuazione puntuale e la tutela delle *strutture insediative storiche*, comprese nei centri storici di cui al presente punto, sono disciplinate al successivo punto 3.5. (p)

3.3 Insediamenti presenti nelle fonti cartografiche storiche

Lo strato informativo relativo agli *insediamenti storici* di cui alla tav. 1, e di cui al cap. 3.1 del quadro conoscitivo del presente piano, unitamente all'individuazione della *viabilità storica* di cui al successivo punto 3.4, restituiscono la lettura dell'*organizzazione storica* del territorio dell'area protetta, di cui alla LR 20/2000 art. A-8, la quale rappresenta la fase di maggiore utilizzo insediativo di tale territorio. (p)

L'individuazione puntuale, all'interno di ciascun insediamento, delle persistenze relative alle *strutture insediative storiche* e la relativa tutela sono disciplinate al successivo punto 3.5.

Nell'ambito degli *insediamenti storici* di cui al presente punto, in caso di intervento edilizio - esclusa la manutenzione ordinaria e l'intervento di sole opere interne -, e di cambio d'uso, ai fini del rilascio del *nulla-osta* da parte dell'EdG, è necessario corredare il progetto di una *relazione* di analisi e verifica, anche attraverso immagini di simulazione, dell'inserimento dell'intervento nel contesto determinato dall'insediamento e dalle sue pertinenze storiche, come rilevate anche dai catasti storici: ogni intervento o cambio d'uso non può alterare i caratteri storici insediativi ancora riconoscibili (mantenimento degli spazi aperti pubblici o di uso pubblico e dei loro caratteri storici, mantenimento delle relazioni funzionali e visive tra i manufatti, conservazione dei manufatti storici minori a servizio dell'insediamento nonché dei caratteri storici delle aree di pertinenza, eliminazione degli elementi esistenti incongrui). Tali caratteri devono altresì essere correttamente recuperati e valorizzati, dove possibile anche ai fini conoscitivi e fruitivi dell'area protetta; a tal fine sono da prevedersi specifiche convenzioni tra gli aventi titolo ad intervenire e il Comune, con il concorso dell'EdG.

Gli elaborati che costituiscono la *relazione* di cui sopra sono stabiliti nell'ambito del Regolamento del Parco. (d)

Il piano inoltre definisce in tav. 1 gli *insediamenti presenti nelle fonti cartografiche storiche* maggiormente relazionati alla principale viabilità storica e pertanto individuati come *capisaldi dell'organizzazione storica del territorio*. (i)

Prioritariamente per tali insediamenti l'EdG promuove, in stretta collaborazione con il Comune, e tramite accordi e convenzioni con i proprietari, la conservazione degli elementi di interesse storico-testimoniale, in quanto parte dell'identità storica, culturale e paesaggistica del luogo, da valorizzare per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, secondo le specifiche indicazioni contenute nelle singole zone e sottozone di cui ai Titoli 3 e 4.

In tali insediamenti sono da prevedersi da parte dell'EdG anche particolari segnalazioni e tabelle descrittive, a servizio della conoscenza dell'uso storico del territorio dell'area protetta.

3.4 Viabilità storica

La *viabilità storica* del territorio dell'area protetta ancora riconoscibile, individuata nei *tratti persistenti* alla tav. 1 del presente piano, e di cui al cap. 3.1 del quadro conoscitivo del presente piano, costituisce l'approfondimento analitico richiesto dal PTCP, art. 8.5 punto 2. (p)

Tale individuazione deve intendersi riferita alla *sede viaria*, comprensiva degli slarghi, nonché agli *elementi di pertinenza* ancora leggibili (pietre miliari, ponti, muri di contenimento, arredi stradali, edicole, fontane, lavatoi, ecc.).

La *sede viaria storica* non può essere soppressa né privatizzata né alienata o chiusa, se non per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

Gli *elementi di pertinenza* vanno salvaguardati mediante il loro censimento e l'individuazione degli interventi di conservazione necessari (nell'ambito della manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico o ripristino tipologico, come definiti dalla LR 31/2002), da effettuarsi da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione, in stretta collaborazione con l'EdG. (d)

La disciplina di tutela dei *tratti persistenti* della *viabilità storica* del territorio dell'area protetta è in particolare articolata in base al ruolo da questa svolto attualmente: (p)

- per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, con funzioni di *viabilità principale* di cui all'art. 27 punto 2.1, in caso di intervento, è tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;
- per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di *viabilità locale* di cui all'art. 27 punto 2.2, è tutelato l'assetto storico ancora leggibile; sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale.
- per la viabilità d'impianto storico non utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, con funzioni prevalentemente di servizio alle aziende agro-forestale e di tipo escursionistico di cui all'art. 27 punti 2.3 e 2.4, si dispone la tutela rigorosa e la conservazione dei caratteri storici persistenti quali il tracciato, la sezione, la pavimentazione, gli elementi di pertinenza.

I piani, i programmi e gli interventi relativi alla viabilità storica, che non riguardino la semplice manutenzione ordinaria, sono sottoposti agli *strumenti di controllo* da parte dell'EdG.

La viabilità storica è inoltre parte del sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta di cui alla tav. 2 e al Titolo 2 capo III del presente piano; l'EdG, in stretta collaborazione con i Comuni o la Provincia, in quanto enti competenti, ne promuove la valorizzazione secondo quanto previsto in particolare all'art. 26. (i)

La viabilità storica parte dei centri storici segue le disposizioni di cui al relativo punto 3.2. (p)

3.5 Strutture insediative storiche

Le *strutture insediative storiche* sono costituite, in base alla LR 20/2000 art. A-9, dagli *edifici di interesse storico-architettonico* e dagli *edifici di pregio storico-culturale e testimoniale*, nonché dai manufatti storici minori e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale. (p)

L'individuazione, nel territorio dell'area protetta, di tali strutture nonché la definizione degli interventi ammissibili e il loro possibile riuso sono da prevedersi all'interno degli strumenti di pianificazione dei singoli Comuni, in conformità alla LR 20/2000 art. A-9, e alle disposizioni di cui al presente articolo e a quanto disposto per le singole zone e sottozone ai Titoli 3 e 4. (d)

Il *censimento*, da parte dei Comuni, delle strutture insediative storiche deve essere effettuato a partire dai *centri storici* e dagli *insediamenti storici*, individuati in tav. 1 e di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3, e deve contenere in particolare il rilievo e la valutazione delle caratteristiche tipologiche, dell'uso originario e dell'interesse conservazionistico, nonché dello stato di conservazione, di ciascun manufatto edilizio.

Sono da inserire nel censimento di cui sopra, i beni individuati dal presente piano in tav. 1 distinti in:

- *edifici di interesse storico-architettonico* e per i quali, compresa la relativa area di pertinenza, sono da individuare, da parte degli strumenti di pianificazione comunale, gli interventi edilizi ammissibili con la tutela del singolo bene, nell'ambito unicamente degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro scientifico e di ripristino tipologico, come definiti dalla LR 31/2002. Si tratta di alcune chiese e di un oratorio persistenti nel territorio dell'area protetta;
- *edifici di pregio storico-culturale e testimoniale* e per i quali, compresa la relativa area di pertinenza, sono da individuare, da parte degli strumenti di pianificazione comunale, gli interventi edilizi ammissibili con la tutela del singolo bene, nell'ambito unicamente degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e di ripristino tipologico, come definiti dalla LR 31/2002. Si tratta di alcuni edifici storici (villa, casa-torre, edifici rurali ed edifici specialistici) persistenti nel territorio dell'area protetta.

I Comuni inoltre, in stretta collaborazione con l'EdG, individuano, nel territorio dell'area protetta, i resti di manufatti edilizi preesistenti, dei quali non sono più leggibili le dimensioni planimetriche originarie; tali resti sono da classificare come *ruineri*.

Oggetto di censimento e di disciplina di tutela da parte dei Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, in collaborazione con l'EdG, sono anche i *manufatti storici minori* di servizio all'insediamento (seccatoi per le castagne, ovili, proservizi, ricoveri per animali, fontane, lavatoi, pozzi, ecc.), di particolare interesse conservazionistico, per le finalità dell'area protetta.

L'EdG promuove gli interventi necessari alla conservazione di tali manufatti, anche tramite accordi e convenzioni con i proprietari, e valuta per essi l'opportunità e le modalità specifiche di utilizzo anche a servizio del sistema della conoscenza e della fruizione dell'area protetta (punti di appoggio per l'uso escursionistico, ...). (i)

I Comuni verificano la rispondenza dei propri censimenti, e relative discipline di tutela, alle disposizioni di cui al presente punto e provvedono, nei tempi di cui all'art. 4 punto 2, alle necessarie modifiche e integrazioni. (p)

Nelle more di tale verifica, nei centri storici e negli insediamenti storici, individuati in tav. 1 e di cui ai punti 3.2 e 3.3, per gli edifici e i manufatti non già classificati dal presente piano o dagli strumenti di pianificazione vigenti come di interesse o pregio storico sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle more della ricognizione sui *ruderi* da parte dei Comuni, l'EdG valuta, in sede di *nulla-osta*, la classificazione del manufatto edilizio in base alla definizione sopra riportata.

Ai fini della salvaguardia dei caratteri specifici dell'edilizia storica del territorio dell'area protetta, il Regolamento del Parco, in base alle analisi storiche e tenuto conto delle disposizioni in materia contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, dispone le indicazioni da rispettare in caso di intervento edilizio sulle strutture insediative, e relative pertinenze, di cui al presente punto. (d)

Gli interventi edilizi - escludendo la manutenzione ordinaria -, e di cambio d'uso relativi alle strutture insediative storiche sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG. (p)

3.6 Sistema storico produttivo delle acque derivate

Il territorio dell'area protetta è fortemente connotato dalle strutture e infrastrutture di derivazione e uso produttivo delle acque; i mulini e i canali di adduzione, gli sbarramenti, le centrali idroelettriche, che costituiscono il *sistema storico produttivo delle acque derivate*, di cui alla LR 20/2000 art. A-8, sono individuati in tav. 1. (p)

Tale *individuazione* può essere ulteriormente integrata dagli approfondimenti da effettuarsi dai singoli Comuni all'interno dei propri strumenti di pianificazione, nei quali deve anche essere definita la relativa *disciplina di tutela* in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo e a quanto disposto per le singole zone e sottozone ai Titoli 3 e 4; la disciplina relativa agli *edifici* parte del sistema storico produttivo delle acque derivate, in quanto anche strutture insediative storiche, deve essere definita in particolare in base anche a quanto disposto dal piano al punto 3.5 del presente articolo. (d)

Se non per ragioni funzionali alla produzione, le strutture e infrastrutture di cui al presente punto non possono essere alterate nelle loro caratteristiche tipologiche; in caso di recupero dei manufatti edilizi, e della relativa area di pertinenza, è necessario mantenere i caratteri e gli elementi specifici della tipologia insediativa (ad esempio in caso dei *mulini*: canale di derivazione - gora, bacino di accumulo - bottaccio, ecc.). (p)

Gli interventi edilizi - escludendo la manutenzione ordinaria -, e di cambio d'uso degli elementi di cui al presente punto sono sottoposti

sti a *nulla-osta* da parte dell'EdG.

Il presente piano dispone, per le strutture e infrastrutture di cui al presente punto, la loro particolare valorizzazione da parte dell'EdG ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche, in stretta collaborazione, eventualmente con apposite convenzioni, con i proprietari e con gli enti gestori degli impianti; sono da prevedersi oltre ad iniziative di fruizione tematica, anche iniziative e promozioni per un uso consapevole delle risorse energetiche, con azioni di sensibilizzazione verso l'uso di risorse prodotte da fonti rinnovabili. (i)

3.7 Sistemazioni agrarie tradizionali

La conservazione delle *sistemazioni agrarie tradizionali*, di cui alla LR 20/2000 art. 8.2, persegue oltre alla finalità della valorizzazione per la conoscenza dell'area protetta, anche finalità di carattere ecologico e paesaggistico nonché di tutela ambientale. (d)

I Comuni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione e in stretta collaborazione con l'EdG, individuano le aree nelle quali sono ancora riconoscibili elementi ed assetti delle sistemazioni agrarie tradizionali e le sottopongono a specifica tutela tenuto conto di quanto disposto in materia dal presente piano.

In particolare relativamente alle *siepi*, ai *filari alberati* e ai *lombi boscati* si rimanda a quanto disposto all'art. 17 punto 3; relativamente ai *sistemi di regimazione* delle acque che presentano caratteri di interesse storico-testimoniale si rimanda a quanto disposto all'art. 22 punto 2.

art. 22 - Aree interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziale

1. disposizioni generali Ai fini della tutela dell'*assetto idrogeologico*, nonché ai fini della *sicurezza idraulica* del territorio dell'area protetta, sono vigenti le disposizioni del PSAI. (p)

2. individuazione e interventi prioritari Le aree interessate da fenomeni di dissesto in atto o potenziale (*frane attive e frane quiescenti*) sono riportate nel quadro conoscitivo del presente piano alla tav. 1.3. (d)
Tali areali determinano condizionamenti alle attività consentite nel territorio dell'area protetta, come riportato agli articoli specifici.

Il quadro conoscitivo del presente piano rileva che per alcuni di questi areali sono necessari interventi puntuali volti al risanamento delle situazioni di dissesto e alla prevenzione di future riattivazioni di frane. Gli *areali prioritari di intervento* sono individuati sempre in tav. 1.3 e le relative schede sono riportate nel cap. 1.3 del quadro conoscitivo del presente piano.

L'EdG promuove prioritariamente su tali areali, con il concorso dei soggetti competenti, gli interventi necessari per ripristinare e mantenere la stabilità dei versanti, attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, anche in via sperimentale.

L'azione dell'EdG è anche volta al costante *monitoraggio* delle situazioni di instabilità presenti nel territorio dell'area protetta, con particolare attenzione alle situazioni sopra rilevate.

L'EdG inoltre promuove, attraverso anche accordi e convenzioni

con i proprietari e i conduttori dei fondi, e con il concorso dei soggetti competenti, la manutenzione dei sistemi esistenti di regimazione delle acque nei versanti al fine di assicurarne la costante e piena efficienza.

Particolare attenzione è posta alla manutenzione e al ripristino dei *sistemi di regimazione* che presentano caratteri di interesse storico-testimoniale, da salvaguardare negli elementi tipologici costitutivi.

art. 23 - Discariche e cave

- 1. divieti** Nel territorio dell'area protetta, costituito dal territorio del Parco e dell'Area contigua, è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. (p)

Nel medesimo territorio è vietata l'apertura di miniere e l'esercizio di attività estrattive.

art. 24 - Coltivazione e uso di organismi geneticamente modificati

- 1. divieti** Nel territorio dell'area protetta, costituito dal territorio del Parco e dell'Area contigua, è vietata la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM). (p)

art. 25 - Inquinamento luminoso

- 1. zone di protezione** Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "*Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico*" e dell'art. 2 della direttiva applicativa del. GR. n. 2263 del 29 dicembre 2005, il Parco, l'Area contigua e il SIC IT 4050020 "*Laghi di Suviana e Brasimone*" sono definite "*Zone di protezione dall'Inquinamento Luminoso*", come riportato dal piano in tav. 1. (p)

In base alla citata direttiva, in tali territori tutti i nuovi impianti di illuminazione, pubblica e privata, in fase di progettazione ed appalto, devono rispondere ai requisiti specificati all'art. 5, mentre gli impianti di illuminazione esistenti devono seguire quanto stabilito all'art. 4. Inoltre, gli impianti di illuminazione di monumenti e strutture architettoniche di rilievo sono soggetti ai criteri aggiuntivi dell'art. 7.

I Comuni interessati devono adeguare il RUE alle disposizioni della direttiva come specificato all'art. 6 della stessa ed allegare un *abaco* nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi, tra cui progettisti ed operatori potranno scegliere quali installare. (d)

Ai Comuni competono inoltre le altre funzioni previste dalla LR 19/2003 art. 4 come specificate nella citata direttiva applicativa.

CAPO III - SISTEMA DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LA CONOSCENZA E LA FRUIZIONE

art. 26 - Attrezzature per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta

1. obiettivi specifici La salvaguardia della biodiversità del territorio dell'area protetta, a fini ecologici, scientifici ed educativi, è accompagnata dalla finalità di promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni presenti nel medesimo territorio, per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 1. (i)

Il piano pertanto si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la fruizione dell'area protetta da parte della collettività mediante l'individuazione e la qualificazione delle *attrezzature*, e dei relativi servizi, che consentano e guidino alla conoscenza degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti nel territorio. Tali attrezzature, definite in base alle specificità dei luoghi, sono parte del *sistema delle strutture e infrastrutture* per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, di cui al presente capo.

L'attuazione e il mantenimento delle attrezzature sono a cura dell'EdG con il concorso degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri soggetti pubblici o privati tramite eventuali accordi e convenzioni, secondo le disposizioni generali e specifiche dei successivi punti.

2. individuazione Le *attrezzature*, esistenti o di progetto, individuate dal piano, sono distinte nelle seguenti tipologie: (p)

- *viabilità percettiva*
- *accessi all'area protetta*
- *percorsi dell'area protetta ed elementi di pertinenza*
- *aree attrezzate*
- *strutture*

Le attrezzature sono definite dal piano alla tav. 2.

3. disposizioni generali Le attrezzature di cui al presente articolo sono funzionali al perseguimento dell'obiettivo specifico del piano di cui al punto 1 e devono essere destinate e/o mantenute all'uso pubblico, anche tramite accordi e convenzioni con le singole proprietà. (p)

In base alle specifiche destinazioni e caratteristiche, ciascuna attrezzatura deve garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte di tutti i potenziali fruitori.

A seconda delle tipologie di attrezzature, è necessario prevedere dispositivi per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, contenimenti dei consumi idrici ed energetici, recupero di risorse naturali, e quanto altro possibile ai fini della realizzazione e del mantenimento di attrezzature a limitato consumo di risorse ambientali; tali interventi costituiscono anche azioni di sensibilizzazione e (i)

possono essere attuate con il concorso dei soggetti operanti nel territorio in materia di energia e ambiente.

Il Regolamento del Parco contiene le necessarie indicazioni tipologiche e i requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, nonché di sicurezza, da rispettare nelle realizzazioni e qualificazione delle attrezzature di cui al presente articolo. (d)

Fermo restando il compito dato dal piano di attuazione delle attrezzature di cui al presente articolo, l'EdG può disporre eventuali nuovi elementi a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta, secondo le disposizioni di cui al presente capo e compatibilmente e in attuazione alle disposizioni di salvaguardia e valorizzazione del Titolo 2, capo II, nonché in coerenza con le disposizioni per le singole zone e sottozone di cui ai Titoli 3 e 4.

4. disposizioni per la viabilità percettiva

L'attrezzatura del sistema per la conoscenza e la fruizione interessata dalle disposizioni di cui al presente punto è la viabilità statale e provinciale, nei tratti di attraversamento o di confine del territorio dell'area protetta; tale viabilità, nei tratti provinciali, è connotata anche come *panoramica*, dal PTCP, art. 7.7. (p)

Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1 del presente articolo, il ruolo di tale *viabilità percettiva* è quello di approccio conoscitivo prima di tutto visivo all'area protetta e al suo intorno.

I punti panoramici e di maggior interesse paesaggistico, quali *visuali* per la comprensione dei caratteri fisiografici dell'area protetta, presenti lungo tale viabilità, sono oggetto di salvaguardia da trasformazioni che ne limitino o alterino tale ruolo.

L'EdG, mediante apposito approfondimento analitico, in collaborazione con i Comuni, individua le *visuali* lungo la *viabilità percettiva* che, per caratteristiche morfologiche e di sicurezza stradale, si prestano ad essere attuate, da parte dell'EdG con il concorso degli enti competenti, come *spazi di fermata veicolare* per la conoscenza dell'area protetta. La realizzazione di tali spazi prevede: (d)

- spazio per la sosta temporanea veicolare;
- eventuali interventi di riqualificazione ambientale e di controllo della vegetazione;
- elementi per la comprensione delle specifiche visuali (riproduzione del profilo dei crinali con indicazione delle cime, illustrazione degli elementi di interesse geo-morfologico, ecc.);
- elementi informativi sull'area protetta.

Le realizzazioni non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui al punto 3.

5. disposizioni per gli accessi all'area protetta

Gli *accessi all'area protetta*, individuati dal piano negli ambienti di valenza storica sia insediati (**ac1 Badi-Massovrana**, **ac2 Suviana-Tramonti**, **ac3 Bargi-Ca' Melati**, **ac4 Baigno**, **ac5 Barceda**, **ac6 le Mogne**, **ac7 Monte Baducco**, **ac8 Castiglione dei Pepoli**, **ac9 Rasora**, **ac10 Santuario di Boccadirio**, **ac11 la Guardata**) sia non insediati (**ac12 Serra dello Zanchetto** quale valico storico, **ac13 La Pianaccia** lungo il crinale di confine regionale), costituiscono op- (p)

portunità per il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1 del presente articolo, come *punti di partenza* da cui intraprendere escursioni e attività per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta.

La realizzazione degli *accessi* indicati dal piano presso gli insediamenti esistenti (**ac1-ac11**) richiede: (d)

- area per la sosta veicolare attrezzata con elementi informativi sull'area protetta e limitrofi uffici pubblici, o pubblici esercizi o attività commerciali, convenzionati per fornire materiale informativo sul sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta.

L'individuazione degli spazi idonei, in aree pubbliche o di uso pubblico esistenti, e la loro qualificazione, secondo le singole specificità dei luoghi, come *accessi* all'area protetta, sono a cura dei Comuni con il concorso dell'EdG.

L'EdG, con il concorso degli enti competenti, realizza gli *accessi* all'area protetta individuati dal piano presso i luoghi non insediati (**ac12 Serra dello Zanchetto**, individuato anche come *area attrezzata* di cui al successivo punto 7, e **ac13 la Pianaccia**, punto di incontro degli itinerari appenninici), attrezzandoli con idonei elementi informativi sull'area protetta e sul sistema per la conoscenza e la fruizione.

Le realizzazioni e qualificazioni degli accessi come sopra definiti devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui al punto 3.

6. disposizioni per i percorsi dell'area protetta ed elementi di pertinenza

In base alla *rete sentieristica* e alla *viabilità locale* esistenti, di cui all'art. 27, il piano definisce i *percorsi dell'area protetta* quali attrezzature per la fruizione e *guide* alla conoscenza del territorio e degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti. (p)

I percorsi individuati dal piano costituiscono la messa a sistema delle diverse tematiche, per la ricerca e la sperimentazione, per la formazione e la didattica, in cui è coinvolta l'area protetta, e di cui al Titolo 2, capo II.

L'EdG, con il concorso e in coordinamento con le organizzazioni già presenti sul territorio quali gestori della rete sentieristica esistente, provvede per ciascun percorso a *verificare* lo stato dei tratti di sentiero esistenti e la fattibilità di realizzazione dei tratti di sentiero mancanti, adattando eventualmente in fase di attuazione il tracciato di progetto indicato in tav. 2, tenuto conto delle salvaguardie del piano e senza alterare l'andamento morfologico del territorio. (d)

La qualificazione e realizzazione dei percorsi richiede:

- la predisposizione di una *segnaletica funzionale* del tracciato, anche riorganizzando la segnaletica già esistente, da integrare per guidare alla conoscenza delle particolarità ambientali, naturali, paesistiche e culturali che i percorsi intercettano e raggiungono, a partire dagli elementi di cui alla tav. 1 e dai dati contenuti nel quadro conoscitivo del presente piano;
- il mantenimento e la valorizzazione degli *elementi di pertinenza*

za dei percorsi, quali le *emergenze della vena d'acqua a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta*, di cui alle disposizioni dell'art. 15 punto 3;

- la realizzazione di eventuali piccoli spazi attrezzati per la sosta dei fruitori a margine dei percorsi, se compatibile con le salvaguardie del presente piano;
- la verifica e l'eventuale realizzazione di idonee attrezzature, al fine di garantire la percorribilità pedonale in sicurezza dei tratti di percorso che intercettano la *viabilità locale carrabile*, di cui all'art. 27 punto 2.2;
- il completamento della rete sentieristica.

Le realizzazioni e qualificazioni, nonché la manutenzione, dei percorsi dell'area protetta devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui al punto 3.

7. disposizioni per le aree attrezzate

7.1 Articolazione delle aree attrezzate

(p)

Le *aree attrezzate*, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1 del presente articolo, sono articolate in:

- *aree di sosta*
- *aree a servizio della fruizione degli invasi*

7.2 Aree di sosta

Le *aree di sosta* sono individuate dal piano in punti, all'interno del territorio dell'area protetta, di particolare interesse ambientale e paesaggistico, e funzionali alla valorizzazione e qualificazione dei percorsi di cui al precedente punto 6.

(p)

Si tratta delle seguenti aree: **as1** diga di Suviana, **as2** le Fabbriche Vecchie, **as3** Stagno, **as4** monte di Stagno, **as5** monte Calvi-Pian di Bonarosa, **as6** Barbamozza, **as7** Ceredaccio, **as8** Serra dello Zanchetto, **as9** Madonna del Cigno, **as10** monte Gatta.

La realizzazione delle aree di sosta da parte dell'EdG, con il concorso dei soggetti pubblici o privati interessati, prevede, a seconda delle specificità delle singole aree:

(d)

- elementi informativi sull'area protetta e sulle specificità del luogo;
- elementi per la sosta dei fruitori (panche, tavoli, ecc.);
- eventuali interventi di riqualificazione ambientale;
- eventuali interventi di controllo della vegetazione;
- eventuali spazi per la sosta veicolare.

In particolare, le specificità di ciascuna area di sosta, identificate in base al quadro conoscitivo del presente piano, risultano essere:

- punto panoramico **as1, as3, as7, as8, as9**
- cima **as4, as10**
- punto di osservazione geologica **as2, as6**
- punto con attrezzatura per l'osservazione faunistica **as5**.

Le realizzazioni e qualificazioni delle aree di sosta non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui al punto 3.

7.3 Aree a servizio della fruizione degli invasi

Le *aree a servizio della fruizione degli invasi* sono individuate lungo le sponde degli invasi artificiali presenti nell'area protetta (**ai1**)

(p)

sponde invaso di Suviana, ai2 sponde invaso del Brasimone, ai3 sponde invaso di S. Damiano).

In tali areali si svolgono *usi turistico-ricreativi all'aperto* che devono essere disciplinati mediante apposita regolamentazione, con cui si stabiliscono le modalità, i tempi, e le condizioni di svolgimento, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del presente piano e nei limiti dettati dalla necessità di garantire la sicurezza dei potenziali fruitori, anche in relazione alla gestione ordinaria degli impianti idroelettrici. (d)

In generale tali aree risultano già *attrezzate per la sosta veicolare e per la sosta dei fruitori* (con tavoli, panche, fornacelle e servizi igienici). L'utilizzo di tali attrezzature è di norma libero e consentito in qualsiasi periodo dell'anno, ancorché le attrezzature siano progettate e realizzate a garanzia della sicurezza dei loro potenziali fruitori. (p)

Le eventuali ulteriori attrezzature, compresi eventuali ulteriori pubblici esercizi, per lo svolgimento degli *usi turistico-ricreativi all'aperto* delle acque e delle sponde consentiti, da realizzare in tali aree, non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui al punto 3 e alle disposizioni di salvaguardia degli ambienti lacustri di cui all'art. 14; sono inoltre sottoposte a *nulla-osta* da parte dell'EdG.

In particolare, nelle aree **ai2 sponde invaso del Brasimone**, il Comune di Camugnano, con il concorso dell'EdG, deve riorganizzare le esistenti opportunità per la *sosta veicolare*; le ulteriori necessarie aree per tale funzione, di limitate dimensioni, devono essere localizzate e realizzate in coerenza con il contesto ambientale e senza alterare in modo sensibile l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, secondo le indicazioni e i requisiti di cui al punto 3, e all'esterno della *fascia di tutela fluviale* e della *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano. (d)

Nelle aree **ai3 sponde invaso di S. Damiano** il Comune di Castiglione dei Pepoli, con il concorso dell'EdG, deve realizzare, nelle aree esistenti pubbliche o di uso pubblico, e all'esterno della *fascia di tutela fluviale* e della *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano, un'area *attrezzata di sosta temporanea* di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, di cui alla LR 16/2004 art. 15, secondo i requisiti di cui alla del. GR 2150/2004, nonché secondo le indicazioni e i requisiti di cui al punto 3 e senza che ciò comporti ulteriore impermeabilizzazione del suolo, se non per specifiche attrezzature eventualmente richieste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il piano inserisce le *aree a servizio della fruizione dell'invaso* come parte del *sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta*, pertanto l'EdG, con il concorso dei Comuni, qualifica tali aree con:

- elementi informativi sull'area protetta e sulle specificità del luogo;
- la promozione dell'area protetta, e del sistema per la conoscenza e la fruizione, presso i pubblici esercizi, mediante eventuali convenzioni.

8. disposizioni per le strutture

8.1 Articolazione delle strutture

(p)

Per lo svolgimento delle attività direttamente funzionali all'attuazione delle finalità dell'area protetta e al perseguimento degli obiettivi del presente piano, il piano definisce un sistema di *strutture* da realizzare e/o mantenere secondo le disposizioni generali di cui al punto 3 e le seguenti disposizioni specifiche.

Le *strutture dell'area protetta* sono articolate in:

- *centri amministrativi-informativi*
- *centri-visita*
- *strutture di appoggio alla conoscenza e alla fruizione*

8.2 Centri amministrativi-informativi

(d)

I *centri amministrativi-informativi* (**ci1** Camugnano, **ci2** Castiglione dei Pepoli, **ci3** Castel di Casio) sono collocati o da collocarsi nei centri abitati dei capoluoghi dei Comuni interessati dall'area protetta, all'interno di immobili esistenti, prioritariamente in immobili già destinati all'uso pubblico, mediante convenzione con le relative amministrazioni comunali. In tali centri l'EdG svolge le funzioni primariamente di carattere amministrativo e gestionale dell'area protetta, e, mediante sportelli tecnici, attività di informazione per i fruitori e di consulenza per gli operatori dell'area protetta, secondo anche le indicazioni contenute nel presente piano.

8.3 Centri-visita

(d)

I *centri-visita* sono situati nei pressi o all'interno del territorio dell'area protetta, in immobili e relative pertinenze esistenti da recuperare e/o mantenere e qualificare per poter essere funzionali, secondo le proprie specificità, allo svolgimento delle attività scientifiche, formative, didattiche, fruibili proprie dell'area protetta, gestite direttamente dall'EdG o da altri soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati.

Gli interventi edilizi necessari per il recupero e la sistemazione delle strutture sono attuati con intervento diretto, in conformità alle disposizioni in materia degli strumenti di pianificazione comunale.

cv 1 Porranceto

In tale località sono già stati realizzati, con il recupero di edifici esistenti: la foresteria, il Museo del Bosco, un edificio per uffici e un magazzino a disposizione dell'EdG. L'area di pertinenza è attrezzata per attività didattiche; a servizio dell'insediamento vi è uno spazio per la sosta veicolare.

Il complesso è già quasi del tutto funzionante; gli spazi predisposti per uffici possono essere utilizzati anche come sportello di consulenza degli operatori locali nonché come spazi formativi sulle tematiche di conservazione e gestione ambientale dell'area protetta e punti di appoggio per le attività scientifiche e di ricerca.

cv 2 Canonica e chiesa di Chiapporato

La canonica e la chiesa del borgo di Chiapporato sono state recentemente oggetto di recupero e risanamento. La loro funzione è strettamente legata all'attuazione del Progetto di intervento particolareggiato del borgo, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del presente piano.

cv 3 Casermetta e vivaio delle Cottede

Il complesso è costituito da un edificio principale e dall'area attrezzata a vivaio. L'immobile deve essere oggetto di risanamento e sistemazione come struttura a servizio del vivaio, delle attività didattiche nonché di accoglienza.

L'attività vivaistica è da mantenere e qualificare per la conservazione e produzione delle specie arboree e arbustive autoctone, anche al servizio del sistema delle aree protette regionali, nonché per particolari sperimentazioni selvicolturali all'interno di programmi scientifici. L'attività vivaistica è oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'EdG.

cv 4 Luogo Umato

L'edificio storico ad uso abitativo è in stato fatiscente; i restanti edifici appartenenti al nucleo sono allo stato di rudere. È da verificare la fattibilità di un recupero di tale immobile, anche parziale e finalizzato alla messa in sicurezza delle strutture, con funzione di manufatto di appoggio per gli usi escursionistici. L'area di pertinenza deve essere oggetto di intervento di risanamento.

cv 5 Laboratorio delle acque

Presso un immobile di proprietà del Comune di Castel di Casio è allestito il laboratorio che svolge già funzione di struttura per le attività didattiche e di formazione.

8.4 Strutture di appoggio alla conoscenza e alla fruizione

Nel territorio, o al confine, dell'area protetta, sono esistenti alcune strutture, di proprietà pubblica o privata, utilizzate, o potenzialmente utilizzabili, per funzioni direttamente collegate alla conoscenza e alla fruizione dell'area protetta ovvero per funzioni che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi del presente piano, pur se realizzate e gestite in maniera autonoma rispetto all'attività dell'EdG. (i)

Tali strutture pertanto sono definite dal piano come opportunità di *appoggio* al sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta.

L'EdG promuove apposite convenzioni con i soggetti proprietari o gestori di tali strutture per lo svolgimento coordinato di attività didattiche e formative o fruibili relative all'area protetta, che possano prevedere anche l'utilizzo delle strutture stesse di cui al presente punto 8.4.

art. 27 - Infrastrutture per la mobilità

1. definizione e individuazione della viabilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta

Il piano determina le *infrastrutture per la mobilità* esistenti che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 26 punto 1, in quanto funzionali alla conoscenza e alla fruizione dell'area protetta. (p)

Il piano pertanto ne dispone il mantenimento a uso pubblico, per la fruizione pedonale, ciclabile ed equestre, e la possibilità di miglioramento funzionale e di sicurezza, compatibilmente con le finalità di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al Titolo 2, capo II e secondo le disposizioni di cui al successivo punto 2.

Si richiamano inoltre le direttive e gli indirizzi del PTCP, Titolo 12 in tema di accessibilità del territorio.

Il piano classifica le *infrastrutture per la mobilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta* secondo la seguente articolazione:

- *viabilità principale carrabile*
- *viabilità locale carrabile*
- *viabilità locale ad accesso carrabile regolamentato*
- *sentieri*

Sono inoltre compresi in tali infrastrutture anche i *parcheggi* di servizio all'area protetta.

Le infrastrutture per la mobilità per l'accesso e la fruizione e i parcheggi di servizio all'area protetta sono riportati dal piano alla tav. 2.

2. disposizioni specifiche per la viabilità per l'accesso e la fruizione dell'area protetta

2.1 Viabilità principale carrabile

I tratti delle strade statali e provinciali esistenti, posti al confine o in attraversamento del territorio dell'area protetta, ai fini della valorizzazione dell'area protetta, svolgono la funzione specifica di *viabilità percettiva* secondo le disposizioni di cui all'art. 26 punto 4 del presente piano. (p)

Tale viabilità può essere oggetto di interventi di manutenzione o di miglioramento della sicurezza, sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG che ne verifica la compatibilità con la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano.

Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a *nulla-osta*, e di cui definisce le misure procedurali specifiche. (d)

2.2 Viabilità locale carrabile

La viabilità locale carrabile è costituita dai tratti di strade comunali asfaltate a servizio degli insediamenti esistenti. (p)

Tale viabilità può essere oggetto di interventi manutentivi, sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che non ne alterino le caratteristiche di sezione e di andamento se non per ragioni di sicurezza e compatibilmente con le salvaguardie del piano.

Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a *nulla-osta*, e di cui definisce le misure procedurali specifiche. (d)

2.3 Viabilità locale ad accesso carrabile regolamentato

Tale viabilità, di penetrazione nell'area protetta, è destinata prioritariamente al passaggio pedonale, ciclabile, equestre. Fatti salvi eventuali diritti acquisiti già esistenti all'adozione delle presenti norme, l'utilizzo veicolare è limitato a scopi di servizio e alle esigenze dei residenti, dei proprietari di immobili, delle aziende agroforestali e delle attrezzature presenti nonché per la fruizione delle strutture presenti da parte di particolari categorie di utenti; tale accesso carrabile è regolamentato all'interno del Regolamento del Parco. (p)

In tale viabilità, il passaggio sia veicolare che pedonale, ciclabile, equestre può essere limitato o interdetto con *misure temporanee straordinarie* da parte dell'EdG, per ragioni di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al Titolo 2, capo II. (d)

Tale viabilità può essere oggetto di interventi manutentivi, sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG; non è ammessa l'asfaltatura (p)

del fondo se non già presente e gli eventuali interventi per esigenze di miglioramento della stabilità del fondo devono garantire il permanere delle condizioni di permeabilità preesistenti. Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a *nulla-osta*, e di cui definisce le misure procedurali specifiche. (d)

Fermo restando le esigenze funzionali, l'EdG promuove il ripristino delle caratteristiche storiche di tale viabilità (dimensione della sezione, eventuali pavimentazioni, eventuali siepi e alberature). (i)

2.4 Sentieri

I sentieri segnalati o da verificare esistenti e quelli di progetto sono finalizzati al passaggio pedonale, ciclabile, equestre, come regolamentato all'interno del Regolamento del Parco. (p)

Tale passaggio è sostanzialmente libero; l'EdG, eventualmente con misure temporanee straordinarie può limitare o interdire il passaggio per ragioni di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al Titolo 2, capo II. (d)

Sui sentieri è consentita esclusivamente la manutenzione volta al mantenimento o al ripristino della segnaletica e dei tracciati, verificando ed eliminando le situazioni di rischio prevedibile per l'incolumità dei potenziali fruitori. Tale manutenzione è svolta secondo le eventuali indicazioni contenute nel Regolamento del Parco e con il coordinamento dell'EdG. (p)

L'attuazione dei tratti di progetto, di completamento dei percorsi dell'area protetta, è svolta dall'EdG secondo le disposizioni di cui all'art. 26 punto 6. (d)

3. disposizioni per la restante viabilità

La restante viabilità presente nel territorio dell'area protetta, non evidenziata in tav. 2, può essere oggetto di interventi manutentivi atti a garantirne la percorribilità, sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG; non è ammessa l'asfaltatura del fondo se non già presente e gli eventuali interventi per esigenze di miglioramento della stabilità del fondo devono garantire il permanere delle condizioni di permeabilità preesistenti. (p)

Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a *nulla-osta*, e di cui definisce le misure procedurali specifiche. (d)

4. disposizioni per i parcheggi di servizio all'area protetta

Oltre alle aree di sosta veicolare contenute nelle attrezzature di cui all'art. 26, il piano localizza con punti, in tav. 2, i *parcheggi* strettamente a servizio del sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta; tali parcheggi sono destinati e/o mantenuti all'uso pubblico, anche tramite accordi e convenzioni con le proprietà. (p)

I necessari interventi di sistemazione e miglioramento funzionale di tali aree, da parte dell'EdG con il concorso dei Comuni, non devono alterare la morfologia dei luoghi né comportare impermeabilizzazione del terreno.

Nelle aree di cui al presente punto 4 devono essere collocati idonei elementi informativi sull'area protetta e sul sistema per la conoscenza e la fruizione, secondo i criteri e i requisiti di cui all'art. 26 punto 3. (d)

art. 28 - Aree per il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento

- 1. disposizioni generali** Nel territorio dell'area protetta non è consentito il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori: (p)
- delle *strutture ricettive all'aria aperta*, di cui alla LR 16/2004 art. 6 e di cui al successivo punto 2,
 - dei *soggiorni e campeggi per scopi educativi, sociali, culturali e sportivi*, di cui alla LR 14/2008, art. 14, e alla LR 16/2004, art. 41 comma 2, secondo quanto disposto al successivo punto 3,
 - delle *aree attrezzate di sosta temporanea* di caravan e mezzi simili, di cui alla stessa LR 16/2004 art. 15 e di cui al successivo punto 4,
 - dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della LR 26/1994,
- È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa, di soggiorno con tenda o altro mezzo mobile di pernottamento, in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso, ai sensi della LR 16/2004, art. 41 comma 1.
- 2. disposizioni specifiche per le strutture ricettive all'aria aperta** Le *strutture ricettive all'aria aperta*, di cui alla LR 16/2004, art. 6 e del. GR 2150/2004, esistenti alla data di adozione del presente piano in Area contigua seguono la normativa vigente in materia e la disciplina degli strumenti di pianificazione comunale. (d)
- Nuove strutture ricettive all'aria aperta sono consentite unicamente in Area contigua, nella sottozona **Ac-baei** – *Area contigua boscata, agricola eterogenea e insediata*, esclusa la *fascia di tutela fluviale* e la *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano, e sottoposte a *nulla-osta* da parte dell'EdG. (p)
- 3. disposizioni specifiche per il soggiorno e campeggio a scopo sociale, culturale e sportivo** Ai fini della fruizione e conoscenza del territorio dell'area protetta nell'ambito di particolari attività educative, didattiche e sociali, è consentita, nell'area protetta, la sosta per attività di *soggiorno e campeggio a scopo educativo, sociale, culturale e sportivo*, come definite e di cui alla LR 14/2008, art. 14, nonché alla LR 16/2004, art. 41 comma 2, previa *autorizzazione* da parte dell'EdG. (p)
- Il Regolamento del Parco disciplina le modalità per lo svolgimento di tale attività e individua nell'area protetta, previo accordo con i proprietari, gli areali maggiormente idonei per compatibilità del carico antropico previsto e degli impatti relativi con le finalità di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui presente piano. (d)
- Gli areali dovranno essere localizzati nei pressi dei percorsi del Parco previsti dal piano di cui all'art. 26 e comunque della rete sentieristica esistente; deve essere inoltre garantita la presenza di un punto acqua. La sistemazione degli areali non deve comportare sbancamenti e disboscamenti; le eventuali attrezzature di servizio non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere collocate, quando possibile, all'interno di manufatti edilizi esistenti. (p)

Il Regolamento stabilisce inoltre i monitoraggi, e la loro cadenza, da eseguirsi per verificare l'effettivo impatto sull'ambiente di tale attività, ed eventualmente modificare le relative disposizioni regolamentarie. (d)

Sono comunque escluse, dallo svolgimento dell'attività di cui al presente punto 3, le sottozone **B-ave** *Alto versante eterogeneo*, **B-vr** *Versante di rupe Balze del Cigno* e **B-af** *Ambito fluviale*, di cui all'art. 31 del presente piano, gli alvei dei corsi d'acqua di cui all'art. 13, nonché le aree con problemi di stabilità (*frane attive*) di cui all'art. 22 ed ogni altra situazione di rischio prevedibile per l'incolumità dei potenziali fruitori. (p)

4. disposizioni specifiche per le aree attrezzate di sosta temporanea di caravan e mezzi simili

Le *aree attrezzate di sosta temporanea* di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, di cui alla LR 16/2004 art. 15, e di cui alla del. GR 2150/2004, esistenti alla data di adozione del presente piano in Area contigua seguono la normativa vigente in materia. (d)

Nuove *aree attrezzate di sosta temporanea* di cui al presente punto 4 sono consentite, previo *nulla-osta* da parte dell'EdG: (p)

- nel territorio del Parco, limitatamente all'area **ai2** *sponde invaso del Brasimone*, di cui all'art. 26 punto 7.3 e alla tav. 2, senza che ciò comporti ulteriore impermeabilizzazione del suolo, se non per specifiche attrezzature eventualmente richieste dalle vigenti disposizioni di legge, e senza alterare in modo sensibile la morfologia del terreno e all'esterno della *fascia di tutela fluviale* e della *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano;
- in Area contigua, all'esterno della *fascia di tutela fluviale* e della *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano.

In particolare il piano ne richiede la realizzazione in Area contigua all'interno dell'area **ai3** *sponde invaso di S. Damiano* come disposto all'art. 26 punto 7.3. (d)

art. 29 - Caratteristiche e tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica

1. priorità Ai fini dell'efficace attuazione degli obiettivi del presente piano, costituiscono priorità di acquisizione in proprietà pubblica: (i)

- le *attrezzature del sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta* di cui all'art. 26 punti 7 e 8, non già di proprietà di enti pubblici;
- le aree con esemplari arborei di pregio, di cui all'art. 18 punto 4, con priorità per l'area **a5** *Castagneto da frutto del Porrance-to*;
- le aree interessate dalla rupe di cui alla sottozona **B-vr** - *Versante di rupe Balze del Cigno*, art. 31 punto 4.12;
- le aree aperte di cui alla sottozona **B-ave** - *Alto versante eterogeneo*, art. 31 punto 4.2;
- la sottozona **B-vaa** - *Versante delle aree aperte*, di cui all'art. 31 punto 4.13.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI PER LE ZONE DEL PARCO

art. 30 - Efficacia del piano nelle zone del Parco

- 1. articolazione in zone** Il piano articola il territorio del Parco nelle *zone B, C e D*, ai sensi della LR 6/2005, art. 25, in base alle funzioni ad esse assegnate; per ciascuna zona definisce le *destinazioni d'uso* e le disposizioni specifiche. (p)
- Le singole zone sono ulteriormente articolate in *sottozone* in base agli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti e potenziali e di cui in sintesi al cap. 3 della relazione illustrativa del piano; per le singole sottozone il piano indica specifici *indirizzi gestionali* e le *priorità di intervento* per la conservazione, il restauro e la riqualificazione ambientale e per la valorizzazione a fini conoscitivi e fruitivi dell'area protetta e per lo sviluppo e la qualificazione delle attività locali.
- 2. verifica dell'attuazione** Nel territorio del Parco, esclusa la zona D di cui all'art. 34, l'EdG verifica l'attuazione delle disposizioni del presente piano attraverso gli *strumenti di controllo* di cui all'art. 9. (p)
- 3. raccordo con la pianificazione del territorio** Ai fini del raccordo dell'articolazione delle zone del Parco con la LR 20/2000, quale disciplina quadro in materia di pianificazione, le zone B e C sono parte delle Aree di valore naturale ed ambientale (LR 20/2000, art. A-17) in Territorio rurale; la zona D costituisce invece il Territorio urbano (LR 20/2000, capo A-III). (d)

art. 31 - Zona B

- 1. destinazione e individuazione della zona B** La zona B è destinata a protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 25 comma 1 lett. b). (p)
- La zona B comprende le parti del territorio di maggiore interesse conservazionistico, scientifico e didattico per gli aspetti naturalistici, ecologici, storici e paesaggistici; comprende la maggior parte delle aree boscate, gli habitat delle specie floristiche e faunistiche rare e caratteristiche del sito, gli ambiti fluviali di valenza ecologica, le principali testimonianze storiche dell'uso antropico del versante appenninico.
- La zona B è definita dal piano alla tav. 3.
- 2. usi funzionali e produttivi della zona B** Compatibilmente con le esigenze di salvaguardia degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali di cui al Titolo 2, capo II e di cui alla tav. 1, in accordo con le disposizioni per la conoscenza e la fruizione di cui al Titolo 2, capo III e di cui alla tav. 2, e alle condizioni delle disposizioni specifiche dei successivi (p)

punti 3 e 4 del presente articolo, la zona B è destinata ai seguenti usi in quanto concorrono al perseguimento delle finalità del Parco e agli obiettivi del presente piano:

- ricerca scientifica, studio e monitoraggio in campo ambientale
- escursionismo, conoscenza e fruizione conservativa dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali
- campeggio a scopo sociale, culturale e sportivo, secondo le condizioni di cui all'art. 28 punto 3
- uso forestale
- uso colturale, compreso l'uso zootecnico non intensivo
- uso agrituristico, di cui alla LR 26/94.

Inoltre il piano consente e disciplina l'uso per residenza non legata all'agricoltura, e gli usi legati alle infrastrutture viarie e tecnologiche (per la captazione e la derivazione delle acque, per il trasporto dell'energia e del gas, per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di dati e segnali).

Gli usi specifici di raccolta dei prodotti del sottobosco e funghi, raccolta di piante selvatiche, frutti e semi, e attività di pesca sono eventualmente consentiti unicamente secondo le disposizioni degli artt. 18 e 19 e secondo la specifica regolamentazione.

Ulteriori usi sono consentiti solo se esistenti alla data di adozione delle presenti norme, purché compatibili con la destinazione della zona B e delle singole sottozone. Sono comunque vietati gli usi di cui agli artt. 23 e 24 anche qualora già esistenti.

Gli usi consentiti sono disciplinati nel Regolamento del Parco in coerenza con le disposizioni del piano.

3. disposizioni specifiche per la zona B

3.1 Interventi forestali

L'attività forestale segue le disposizioni contenute all'art. 16.

(p)

3.2 Interventi colturali

L'attività colturale segue le disposizioni contenute all'art. 17.

(p)

Inoltre, in zona B, il Regolamento del Parco stabilisce le idonee misure per la conservazione e gestione delle *aree aperte* (frequenza, periodo e modalità di sfalcio, condizioni per il pascolo, controllo della vegetazione arbustiva e arborea o infestante, ecc.) e dei *coltivi* (modalità di lavorazione, particolari disposizioni alle fasce di margine, cambi colturali e relative procedure, ecc.), al fine di evitare il danno e la perturbazione delle specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico caratteristiche di tali ambienti.

In zona B inoltre:

- non è ammessa la riconversione dei terreni saldi in aree agricole, fermo restando eventuali necessità di carattere conservazionistico all'interno di programmi scientifici;
- non sono ammesse nuove strade poderali.

Non è consentita l'utilizzazione agricola del suolo nell'*alveo* dei corsi d'acqua e negli *invasi*, nonché nella *fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici* di profondità almeno di 10 m dall'*alveo* o dall'*invaso* di cui al PTP artt. 13 e 14, e tav. 1.

3.3 Interventi relativi alle infrastrutture viarie

(p)

L'uso e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie esistenti seguono le disposizioni contenute all'art. 27.

In zona B inoltre:

- non sono ammesse nuove infrastrutture viarie per la mobilità veicolare, tranne che in relazione all'attività forestale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 punto 6.2;
- compatibilmente con le finalità di salvaguardia del presente piano e senza che ciò alteri l'andamento morfologico del territorio, è consentita la realizzazione di tratti di viabilità a fini escursionistici, prioritariamente attraverso il ripristino di tratti di *viabilità storica* non più utilizzata di cui alla tav. 3.1 del quadro conoscitivo del presente piano, e secondo le indicazioni contenute agli artt. 26 e 27.

3.4 Interventi edilizi e cambi d'uso

(d)

Gli *interventi edilizi* consentiti sugli edifici esistenti sono stabiliti dagli strumenti di pianificazione dei singoli Comuni, nel rispetto di quanto disposto per il sistema insediativo storico all'art. 21 e delle disposizioni del presente punto.

In zona B non è di norma ammessa la demolizione con ricostruzione anche all'interno dell'intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla LR 31/2002.

La realizzazione degli interventi ammessi deve comunque risultare congruente con le finalità paesaggistiche ed ecologiche del Parco nonché del presente piano, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative.

In zona B:

- a) non sono ammessi interventi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti all'esterno della sagoma, di cui alla LR 31/2002;
- b) non è ammessa la ricostruzione dei *ruderi*, di cui all'art. 21 punto 3.5;
- c) non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato.

(p)

Per gli edifici esistenti ricadenti nella *fascia di tutela fluviale* o nella *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano, ai sensi del PTCP art. 4.3 punto 6, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

Tenuto conto delle disposizioni per il sistema insediativo storico di cui all'art. 21, in zona B è consentito l'*uso* dei *manufatti edilizi esistenti* a fini agricoli o come strutture di appoggio all'uso scientifico, escursionistico, conoscitivo e fruitivo dell'area protetta, se coerente con la tipologia del singolo manufatto.

Inoltre è consentito l'*uso* ad agriturismo o residenza non connessa all'attività agricola, se coerente con la tipologia, per le *strutture insediative storiche* e a condizione che siano già presenti adeguate infrastrutture viarie di accesso (larghezza almeno di 2,5 m), eventualmente da attrezzare con scoli e canalette; l'uso a residenza non connessa all'attività agricola è consentito limitatamente alle *strutture insediative storiche con originaria funzione abitativa* e senza che ciò costituisca aumento del carico urbanisti-

co, espresso in termini di numero di alloggi. Nell'ambito di tali ri-usi, per gli *annessi rurali storici* è consentito il recupero a superficie accessoria, se compatibile con la tipologia del singolo manufatto.

Gli *annessi rurali storici* possono essere recuperati a residenza non connessa all'attività agricola, se coerente con la tipologia, solo qualora di pertinenza ad una struttura insediativa storica con originaria funzione abitativa attualmente allo stato di rudere, in base al criterio di cui all'art. 21 punto 3.5; in tale specifico recupero è consentita la realizzazione di 1 alloggio in totale.

Nell'intervento di recupero e uso delle strutture insediative storiche ad agriturismo o residenza non connessa all'attività agricola, se non già presenti gli allacciamenti alle infrastrutture per l'urbanizzazione, è richiesto l'utilizzo prioritario di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, alternative alla infrastruttura a rete, nonché l'approvvigionamento idrico dalle risorse poste in loco, sempre che ciò non alteri la salvaguardia degli aspetti ed elementi tutelati dal piano stesso, secondo le disposizioni specifiche. Solo qualora si dimostri che non sia sufficientemente soddisfabile il fabbisogno energetico e/o idrico per limiti e condizionamenti ambientali, è ammissibile, per il sopraddetto recupero e uso, l'allacciamento alle infrastrutture a rete.

In caso di intervento di recupero a residenza non connessa all'attività agricola, il Comune, con il concorso dell'EdG, definisce le eventuali opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area, da realizzarsi da parte dello stesso richiedente mediante convenzione. (d)

Sono inoltre da applicare le condizioni previste dalla LR 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4.

Negli interventi relativi ai manufatti edilizi, l'utilizzo di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, legna, ...), di dispositivi per il contenimento dei consumi delle risorse e delle emissioni di gas climalteranti, il recupero delle acque bianche e grigie, il trattamento dei reflui, deve essere opportunamente incentivato dagli strumenti di pianificazione comunali, nonché promosso dall'EdG anche a fini sperimentali e di sensibilizzazione.

Relativamente alle infrastrutture tecnologiche di servizio agli insediamenti si dispongono inoltre particolari condizioni di cui al successivo punto 3.5.

Gli interventi edilizi e i cambi d'uso sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che dispone anche eventuali condizioni allo svolgimento della fase cantieristica al fine di salvaguardare gli aspetti ed elementi di cui al Titolo 2, capo II del presente piano. In sede di *nulla-osta* occorre anche verificare l'esistenza o la previsione di adeguati sistemi di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. (p)

Il Regolamento del Parco stabilisce quale documentazione occorre allegare alla richiesta di *nulla-osta*, nonché può stabilire le eventuali tipologie di intervento, che non comportano trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico, escluse dalla richiesta di *nulla-osta* e per le quali definisce le norme procedurali specifiche. (d)

Gli interventi ammessi seguono inoltre le disposizioni in materia edilizia contenute nel Regolamento del Parco.

3.5 Interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche

Per la captazione e la derivazione delle acque, si segue quanto disposto dal piano agli artt. 13 e 15. (p)

In zona B sono consentite nuove infrastrutture per il trasporto dell'energia e dell'acqua, per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di dati e segnali, solo a servizio degli insediamenti locali, e alle seguenti condizioni.

Le nuove reti di cui al presente punto sono ammesse solo se interrate, e solo compatibilmente alla salvaguardia degli aspetti e degli elementi di cui al Titolo 2, capo II, e senza che ciò alteri l'andamento morfologico del terreno.

Per ogni richiesta di recupero e uso dei manufatti edilizi, è inoltre da valutare la fattibilità dell'approvvigionamento idrico tramite le risorse esistenti in loco, fermo restando le disposizioni di salvaguardia di cui agli artt. 13 e 15. (i)

Relativamente alle linee aeree esistenti per il trasporto dell'energia ad alta e media tensione, l'EdG promuove studi e monitoraggi sugli impatti alle popolazioni ornitiche al fine di determinare, con il concorso degli enti proprietari, gli interventi necessari di miglioramento dei tratti valutati maggiormente pericolosi. (d)

L'EdG predispone, unitamente ai Comuni, la verifica dell'utilizzazione delle linee aeree attualmente esistenti e del loro impatto sull'assetto paesaggistico del territorio al fine di promuoverne il miglioramento o stabilirne la rimozione se dismesse.

Il Regolamento del Parco stabilisce altresì le idonee modalità di manutenzione della fascia sottostante le linee aeree esistenti, in particolar modo riferite allo sfalcio, taglio e pulitura dalla vegetazione, al fine di evitare degrado o perturbazione agli habitat e alle specie di interesse conservazionistico di cui al presente piano, pur in considerazione delle necessità gestionali.

Gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione delle infrastrutture di cui al presente punto sono sottoposte a *nulla-osta* da parte dell'EdG. (p)

3.6 Movimenti di terra

In zona B sono ammessi, compatibilmente con la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano, esclusivamente i movimenti di terra che non alterino la morfologia del terreno, relativi alle normali pratiche colturali o agli interventi ammessi per tale zona e di cui al presente articolo. (p)

**4. indirizzi
specifici e
interventi
prioritari
per le sottozone
della zona
B**

4.1 Ruolo delle singole sottozone

Il piano, in base agli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti e potenziali, e di cui in sintesi al cap. 3 della relazione illustrativa, articola la zona B in *sottozone* e assegna a ciascuna specifiche funzioni, in coerenza con la destinazione della zona B di cui al punto 1 del presente articolo. (p)

Il piano individua pertanto per ciascuna sottozona alcuni *specifici indirizzi gestionali* e alcuni *interventi prioritari* per la conservazione, il restauro e la riqualificazione ambientale nonché per la valorizzazione a fini conoscitivi e fruitivi, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo 2, al fine del perseguimento delle finalità istitutive del Parco di cui all'art. 1 e dell'attuazione degli obiettivi del

piano di cui all'art. 2.

4.2 Indicazioni per la sottozona **B-ave** - Alto versante eterogeneo (i)

- mantenimento delle aree aperte e controllo degli arbusteti e felceti, anche promuovendo studi e ricerche relativi alla possibilità di miglioramento delle formazioni a felce aquilina come cenosi erbacee prative maggiormente diversificate sotto l'aspetto floristico;
- sperimentazione, nell'ambito di specifici programmi scientifici promossi o autorizzati dall'EdG, su parere e con il supporto tecnico-scientifico del Cts, di interventi migliorativi, di ripristino e mantenimento di condizioni ambientali a maggiore diversità biologica (anche attraverso diradamenti della componente arborea per realizzare aree a fustaia rada, per consentire l'insediamento di un sottobosco erbaceo ed arbustivo; ovvero attraverso l'espianto di alcuni lembi di bosco artificiale di conifere per consentire ulteriore spazio alla componente erbacea). Alcuni campetti riaperti nell'area centrale, opportunamente coltivati, potrebbero fungere da "campi di dissuasione" o "campi esca" per il cinghiale, ovvero punti di richiamo alimentare al fine di limitarne gli spostamenti verso il fondovalle;
- regolamentazione dell'accesso alla zona al fine di evitare la perturbazione delle popolazioni di cervo durante le fasi di accoppiamento e riproduzione, in base allo studio e alle indicazioni di cui all'art. 19 punto 3.1. (d)

4.3 Indicazioni per la sottozona **B-vbe** - Versante boscato di particolare interesse ecologico ed ambientale

- conservazione e valorizzazione delle aree forestali di particolare interesse conservazionistico per la presenza di un buon numero di piante di tasso, alcune di grandi dimensioni e notevoli esemplari di faggio; sono da prevedersi interventi di lungo periodo mirati al restauro naturalistico di tali habitat (conversione alla fustaia disetanea, salvaguardia e potenziamento della diversità della flora spontanea presente, ecc.); (i)
- mantenimento e miglioramento della struttura e delle funzioni ecologiche delle aree forestali, al fine di concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti;
- valorizzazione dei percorsi di crinale in collegamento con gli itinerari appenninici a fini fruitivi nonché a fini conoscitivi dell'uso storico della montagna; conservazione e valorizzazione dei segni ed elementi di interesse storico-testimoniale (pietre miliari di confine, resti di carbonili, ...);
- i piani economici di assestamento forestale, di cui alla LR 30/81, art. 10, dovranno contenere le misure per il miglioramento delle aree forestali al fine di garantirne la rinnovazione nel tempo nonché l'accrescimento della diversità specifica e strutturale dei popolamenti, per concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti, nonché dovranno contenere le misure per la conservazione delle aree forestali di maggiore interesse ecologico ed ambientale. (d)

4.4 Indicazioni per la sottozona **B-vcb** - Versante con borgo e castagneto

- conservazione dell'assetto colturale e paesaggistico in quanto di particolare interesse ambientale e storico-testimoniale quale importante avamposto storico sul versante appenninico e di crinale; (i)
- attuazione del Progetto d'intervento particolareggiato per la conservazione e valorizzazione di Chiapporato e del castagneto di pertinenza, secondo gli obiettivi e le disposizioni di cui all'art. 32. (d)

4.5 Indicazioni per la sottozona **B-vbf** - Versante boscato con affioramenti (i)

- mantenimento e miglioramento della struttura e delle funzioni ecologiche delle aree forestali, al fine di concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti;
- mantenimento dei castagneti da frutto e recupero di quelli abbandonati, in buone condizioni sanitarie e ben accessibili;
- valorizzazione dei percorsi per la conoscenza degli aspetti geologici.

4.6 Indicazioni per la sottozona **B-vbu** - Versante boscato unitario (i)

- mantenimento delle diversità di specie forestali e conversione all'alto fusto di cedui invecchiati; per la tutela delle aree forestali potranno essere importanti alcuni interventi a carattere colturale, di estensione molto limitata, al fine di guidare al meglio l'evoluzione delle strutture forestali;
- valorizzazione a fini didattici degli aspetti forestali e geologici, in connessione e a servizio delle strutture del Porranceto, di cui alla tav. 2; nel contrafforte, al variare di quota ed esposizione, si sviluppano infatti quasi tutte le principali specie forestali presenti nell'area protetta e l'areale può rivestire il ruolo di aula didattica all'aperto in stretta connessione e vicinanza al Museo del Bosco;
- conservazione della fascia ecotonale di contatto tra il bosco e gli adiacenti prati del Porranceto in quanto di particolare interesse naturalistico; tale fascia potrà essere, almeno per il momento, lasciata alla naturale evoluzione.

4.7 Indicazioni per la sottozona **B-vbg** - Versante boscato monte Gatta (i)

- conservazione e miglioramento dei boschi di castagno, alcuni in fase di conversione all'alto fusto;
- mantenimento dei castagneti da frutto e recupero di quelli abbandonati, in buone condizioni sanitarie e ben accessibili;
- valorizzazione del crinale a fini didattici e fruitivi, anche con convenzioni e accordi con il Comune per l'utilizzo dell'osservatorio astronomico, quale struttura di appoggio alla conoscenza e alla fruizione dell'area protetta di cui all'art. 26 punto 8.4;
- attraverso il piano economico di assestamento forestale per le proprietà di ENEA, di cui alla LR 30/81 art. 10, si dovranno disporre le misure per il mantenimento e il miglioramento della struttura e delle funzioni ecologiche delle aree forestali, al fine di concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali (d)

ambienti.

4.8 Indicazioni per la sottozona **B-vba** – Versante boscato Abetina

- sperimentazione in campo selvicolturale per una gestione naturalistica delle aree forestali, nell'ambito di specifici programmi scientifici promossi o autorizzati dall'EdG, su parere e con il supporto tecnico-scientifico del Cts; (i)
- utilizzazione e valorizzazione del rifugio e delle aree forestali di pertinenza quale area dimostrativa e museo vivente all'aperto di interesse scientifico e a fini fruitivi, anche tramite accordi e convenzioni con la proprietà.

4.9 Indicazioni per la sottozona **B-vbc** – Versante boscato Cottede

- mantenimento e miglioramento dell'attività vivaistica secondo le disposizioni di cui all'art. 26 punto 8.3 lett. c), a servizio anche delle aree protette del sistema provinciale e regionale e a fini didattici per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta; (d)
- valorizzazione a fini fruitivi dei percorsi di collegamento con le realtà limitrofe di particolare interesse storico-culturale (santuario di Boccadirio); (i)
- il piano economico comunale di assestamento forestale di cui alla LR 30/81, art. 10, dovrà contenere le misure per il miglioramento delle aree forestali al fine di garantirne la rinnovazione nel tempo nonché l'accrescimento della diversità specifica e strutturale dei popolamenti, per concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti, nonché dovrà contenere le misure per la conservazione delle aree forestali di maggiore interesse ecologico ed ambientale. (d)

4.10 Indicazioni per la sottozona **B-ve** – Versante eterogeneo

- conservazione, recupero e mantenimento dell'alternanza tra aree aperte e boschi; (i)
- miglioramento delle aree forestali occupate dai rimboschimenti di conifere che devono essere trasformati gradualmente in boschi misti;
- conservazione e recupero degli insediamenti di maggiore interesse storico-testimoniale quali capisaldi dell'organizzazione storica del territorio, di cui all'art. 21 punto 3.3 e alla tav. 1 da valorizzare a fini fruitivi anche come strutture di appoggio all'uso escursionistico, tramite accordi e convenzioni con i proprietari.

4.11 Indicazioni per la sottozona **B-vbd** – Versante boscato a rischio di dissesto

- mantenimento della copertura vegetale prioritariamente a fini di protezione della stabilità dei versanti; (i)
- valorizzazione dei percorsi a fini fruitivi e conoscitivi delle particolarità geologiche.

4.12 Indicazioni per la sottozona **B-vr** – Versante di rupe Balze del Cigno

- limitazione dell'accesso, anche mediante l'installazione di idonee chiusure, agli ambienti ipogei qualora si rilevi che possano costituire ambienti di vita e rifugio per specie di interesse con- (d)

servazionistico (Grotta delle Fate, prioritariamente), come disposto all'art. 12 punto 3;

- regolamentazione dell'accesso alla zona se necessario per la salvaguardia dei siti riproduttivi di popolazioni di rapaci e di altre specie di interesse conservazionistico.

4.13 Indicazioni per la sottozona **B-vaa** – Versante delle aree aperte

- mantenimento delle aree aperte e degli habitat ad essi relativi, che rappresentano un importante ambiente di biodiversificazione strutturale e specifica, di interesse vegetazionale, faunistico, storico e paesaggistico; (i)
- valorizzazione dei percorsi a fini fruitivi e conoscitivi delle particolarità geologiche e storico-culturali;
- mantenimento e miglioramento della continuità ecologica con gli ambienti boscati adiacenti.

4.14 Indicazioni per la sottozona **B-af** – Ambito fluviale

- miglioramento della funzione ecologica del corso d'acqua attraverso interventi di miglioramento della vegetazione nell'ambito di perialveo; (i)
- coordinamento con i soggetti competenti alla sicurezza idraulica, al fine di individuare idonee modalità di intervento per la sicurezza idraulica senza arrecare degrado agli habitat o perturbazione alle specie legate all'ambiente fluviale; (d)
- salvaguardia, attraverso periodici controlli, della qualità delle acque per la vita dei pesci e delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico;
- recupero e valorizzazione degli elementi storici ancora leggibili a fini didattici e fruitivi (in particolare nel tratto dell'alto Limentra di Treppio); (i)
- valorizzazione a fini fruitivi, compatibilmente alla fragilità dell'ambiente;
- regolamentazione dell'attività di pesca secondo le disposizioni di cui all'art. 19 punto 8. (d)

art. 32 - Progetto d'intervento particolareggiato per Chiapporato e il castagneto di pertinenza

1. definizione e individuazione Il *Progetto d'intervento particolareggiato* è predisposto e adottato dall'EdG al fine di attuare le previsioni del presente piano, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 27. (p)

Gli elementi sottoposti a Progetto d'intervento particolareggiato sono le strutture edilizie e gli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, e relativi elementi di pertinenza, del borgo di Chiapporato nonché il castagneto da frutto di pertinenza, compresi nell'areale definito dal piano alla tav. 3.

Il perimetro dell'areale è definito sulla base dei segni morfologici, di uso del suolo e catastali.

Lo stato del borgo è di abbandono quasi totale e il castagneto da frutto non è quasi più utilizzato.

L'areale è di rilevante interesse didattico e fruitivo ai fini dell'attuazione delle finalità del parco e degli obiettivi del piano, soprattutto per:

- le valenze di carattere *storico* – il borgo è di impianto cinquecentesco, caposaldo dell'organizzazione insediativa storica del crinale al confine toscano;
- le valenze di carattere *architettonico* e *urbanistico* – le costruzioni nonché gli spazi aperti pubblici o di uso pubblico sono interamente di pietra e conservano caratteri tipologici e segni storici particolari; l'assetto planimetrico del borgo è definito dall'asse, con direzione est-ovest, della strada lastricata che attraversa e qualifica le varie parti dell'insediamento con slarghi che fungono da piazze minute;
- le valenze di carattere *paesaggistico* – il contesto ambientale nel quale è inserito l'insediamento è costituito dal versante boscato di latifoglie a dominanza di castagno e carpino, ai piedi delle pareti di arenaria del rilievo di monte Calvi, parte della dorsale appenninica;
- le valenze di carattere *escursionistico* – l'insediamento è intercettato dagli itinerari appenninici che ripercorrono i tragitti storici di crinale e di versante.

Il borgo è inoltre parte del sistema insediativo storico dell'area protetta, quale *centro storico* di cui all'art. 21 punto 3.2.

2. obiettivi

Il Progetto d'intervento particolareggiato deve definire in modo organico il quadro complessivo degli interventi da attuarsi, secondo i seguenti *obiettivi*: (d)

- l'obiettivo primario è la conservazione dei segni storici ancora leggibili, mediante prioritariamente la riqualificazione delle strutture edilizie e degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, nonché dei loro elementi di pertinenza, e il mantenimento e recupero del castagneto da frutto di pertinenza dell'abitato, quali testimonianze storico-culturali da valorizzare per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta.
Tali interventi sono da definirsi nel rispetto delle caratteristiche storiche del borgo e da realizzare per stralci minimi di fattibilità, in un contesto di cantiere-laboratorio in cui poter svolgere anche un'attività di formazione in diverse discipline (edile, storico-culturale, selvicolturale). È necessario individuare in sede di Progetto gli opportuni strumenti giuridico-amministrativi per poter intervenire sugli elementi di cui sopra;
- il ruolo di tale borgo nel contesto dell'area protetta e pertanto il suo uso, da individuare in dettaglio e promuovere nell'ambito del Progetto, deve essere anche a servizio della conoscenza e fruizione della montagna con strutture di appoggio per gli usi scientifici, escursionistici, conoscitivi e fruitivi, nonché sede di un archivio-documentario sulle risorse insediative storiche del territorio, che stanno scomparendo; inoltre deve svolgere la funzione di centro formativo, organizzativo e gestionale per la conservazione del patrimonio storico-culturale della montagna, al fine di promuovere successivi interventi conservativi di altri beni storici presenti nel territorio dell'area protetta, a partire dagli insediamenti maggiormente

significativi per le caratteristiche architettoniche e funzionali e in quanto relazionati al sistema per la conoscenza e la fruizione, definito dal piano alla tav. 2 e di cui al Titolo 2, capo III.

L'opportunità della presenza di strutture edilizie pubbliche o di uso pubblico, individuate dal piano come *centro-visita cv2*, di cui all'art. 26 punto 8.3 e tav. 2, deve essere posta a servizio della realizzazione del Progetto e quindi dell'uso scientifico, escursionistico, conoscitivo e fruitivo dell'area come meglio definito in sede di elaborazione del Progetto stesso;

- il Progetto inoltre deve promuovere con i proprietari, mediante anche incentivi, convenzioni e accordi, il recupero delle strutture edilizie, per le quali sono vigenti le disposizioni sugli interventi e sugli usi di cui all'art. 31 e che si attuano con intervento diretto, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali. Nel recupero di tali manufatti sono da individuare e promuovere anche gli usi di appoggio per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, anche ad uso stagionale, e comunque applicando criteri di riuso che non alterino i caratteri insediativi del borgo. In tale contesto all'obiettivo della conservazione dell'insediamento quale memoria storica (sia in quanto insediamento di frontiera che per le sue particolari caratteristiche edilizie tradizionali) si unisce l'opportunità della sperimentazione di contenitori edilizi ecosostenibili.

Le modalità di approvvigionamento idrico dell'insediamento devono essere attentamente valutate in sede di progetto, in considerazione delle risorse idriche esistenti nei pressi dell'abitato e delle condizioni ambientali oggetto di salvaguardia dal presente piano.

Le eventuali realizzazioni di infrastrutture tecnologiche (rete idrica, trattamento reflui, ecc.), devono essere individuate come impianti unici a servizio delle diverse strutture dell'insediamento.

3. contenuti

- Il Progetto d'intervento particolareggiato dovrà almeno contenere: (d)
- a) l'individuazione dello stato di conservazione dei manufatti edilizi e l'analisi delle proprietà;
 - b) il progetto degli interventi di conservazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e degli elementi pertinenza, e per la loro messa in sicurezza, comprensivo degli accordi e convenzioni eventuali con le proprietà, nonché per l'uso del centro-visita del Parco;
 - c) la definizione degli usi delle strutture edilizie e degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, in attuazione degli obiettivi di cui al punto 2;
 - d) il piano gestionale per il mantenimento e recupero del castagno da frutto di pertinenza, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 18 punto 4, comprensivo degli accordi e convenzioni eventuali con le proprietà;
 - e) la valutazione dei costi d'intervento e delle priorità;
 - f) la ricognizione e illustrazione delle possibili fonti di finanziamento;
 - g) la relazione illustrativa delle scelte progettuali;
 - h) le proposte di incentivi, accordi e convenzioni con i proprietari per le modalità di recupero delle strutture edilizie e delle loro

pertinenze e del loro uso eventuale anche come strutture di appoggio alla conoscenza e alla fruizione dell'area protetta, in coerenza con le disposizioni per la zona B di cui all'art. 31;

- i) gli interventi infrastrutturali necessari per gli usi previsti, in conformità alle disposizioni per la zona B di cui all'art. 31, compresa la verifica della fattibilità dell'approvvigionamento idrico dalle risorse nei pressi dell'insediamento.

4. norma transitoria

Per le strutture edilizie e gli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, e relativi elementi di pertinenza, nonché il castagneto, quali elementi sottoposti al Progetto d'intervento particolareggiato di cui al presente articolo, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, a fini conservativi e in conformità alle disposizioni di cui al Titolo 2, anche nelle more dell'approvazione del Progetto di cui al presente articolo. (p)

art. 33 - Zona C

1. destinazione e individuazione della zona C

La zona C è destinata a protezione ambientale, nella quale le attività agricole, forestali e zootecniche ed altre attività compatibili concorrono al perseguimento delle finalità di salvaguardia e valorizzazione ambientale previste dal presente piano, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 25 comma 1 lett. c). (p)

La zona C comprende le parti del territorio di interesse ambientale, didattico e fruitivo-turistico per gli aspetti ecologici, vegetazionali, storici, tecnologici e paesaggistici; comprende le aree agricole eterogenee e gli insediamenti storici rurali ancora utilizzati, alcuni lembi di versante boscato interessati da infrastrutture viarie, l'ambiente lacustre dell'invaso artificiale del Brasimone ad uso storico idroelettrico.

La zona C è definita dal piano alla tav. 3.

2. usi funzionali e produttivi della zona C

Nel rispetto delle esigenze di salvaguardia degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali di cui al Titolo 2, capo II e di cui alla tav. 1, in accordo con le disposizioni per la conoscenza e la fruizione di cui al Titolo 2, capo III e di cui alla tav. 2, e alle condizioni delle disposizioni specifiche dei successivi punti 3 e 4 del presente articolo, la zona C è destinata ai seguenti usi in quanto concorrono al perseguimento delle finalità del Parco e agli obiettivi del presente piano: (p)

- ricerca scientifica, studio e monitoraggio in campo ambientale
- escursionismo, conoscenza e fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali, storici e paesaggistici
- campeggio a scopo sociale, culturale e sportivo, secondo le condizioni di cui all'art. 28 punto 3
- uso forestale
- uso colturale, compreso l'uso zootecnico non intensivo
- uso agrituristico e di turismo rurale, di cui alla LR 26/94
- uso produttivo idroelettrico
- uso per residenza non legata all'agricoltura e usi ad essa com-

patibili, quali commercio al dettaglio e pubblici esercizi, attività di servizio.

Inoltre il piano consente e disciplina gli usi legati alle infrastrutture viarie e tecnologiche (per la captazione delle sorgenti, per il trasporto dell'energia e dell'acqua, per la raccolta e lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di dati e segnali).

Gli usi specifici di raccolta dei prodotti del sottobosco e funghi, raccolta di piante selvatiche, frutti e semi, e attività di pesca sono eventualmente consentiti unicamente secondo le disposizioni degli artt. 18 e 19 e secondo la specifica regolamentazione.

Ulteriori usi sono consentiti solo se esistenti alla data di adozione delle presenti norme, purché compatibili con la destinazione della zona C e delle singole sottozone. Sono comunque vietati gli usi di cui agli artt. 23 e 24 anche qualora già esistenti.

Gli usi consentiti sono disciplinati nel Regolamento del Parco in coerenza con le disposizioni del piano.

**3. disposizioni
specifiche
per la zona
C**

3.1 Interventi forestali

L'attività forestale segue le disposizioni contenute all'art. 16.

(p)

3.2 Interventi colturali

L'attività colturale segue le disposizioni contenute all'art. 17.

(p)

In zona C inoltre:

- la riconversione dei terreni saldi in aree agricole è disciplinata dalle PFFM ed è sottoposta a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che ne verifica la fattibilità e le modalità di attuazione rispetto alle disposizioni di salvaguardia del presente piano e alla programmazione per la gestione complessiva delle aree aperte di cui all'art. 17 punto 3.

Non è consentita l'utilizzazione agricola del suolo nell'*alveo* dei corsi d'acqua e negli *invasi*, nonché nella *fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici* di profondità almeno di 10 m dall'*alveo* o dall'*invaso* di cui al PTP artt. 13 e 14, e tav. 1.

3.3 Interventi relativi alle infrastrutture viarie

L'uso e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie esistenti seguono le disposizioni contenute all'art. 27.

(p)

In zona C inoltre:

- non sono ammesse nuove infrastrutture viarie per la mobilità veicolare, tranne che in relazione all'attività forestale, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 punto 6.2, e alla attività colturale. In questo ultimo caso le strade poderali non possono avere una larghezza superiore a 4,0 m, ovvero 3,5 m se in *area forestale*, e non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti e dei territori interessati; nelle *aree forestali* inoltre tale viabilità non può comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 m;
- nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del presente piano e senza che ciò alteri la morfologia del territorio, è consentita la realizzazione di tratti di viabilità a fini escursionistici, prioritari-

riamente attraverso il ripristino di tratti di *viabilità storica* non più utilizzata di cui alla tav. 3.1 del quadro conoscitivo del presente piano, e secondo le indicazioni contenute agli artt. 26 e 27.

3.4 Interventi edilizi e cambi d'uso

Gli *interventi edilizi* consentiti sugli edifici esistenti sono stabiliti dagli strumenti di pianificazione dei singoli Comuni, nel rispetto e in attuazione di quanto disposto per il sistema insediativo storico all'art. 21 e delle disposizioni del presente punto. (d)

In zona C:

- a) fermo restando la priorità data al recupero del patrimonio edilizio esistente, e nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia del presente piano, sono ammessi: (p)
- a1) interventi di nuova costruzione da collocarsi prioritariamente in prossimità di insediamenti esistenti, unicamente per usi connessi all'attività agricola. La nuova costruzione non è ammessa nelle aree forestali di cui all'art. 16, nonché nelle aree a rischio idrogeologico di cui alle disposizioni del PSAI, come riportate nel PTCP, Titolo 6. La nuova costruzione per residenza agricola è consentita unicamente nell'ambito di aziende prive di edifici residenziali o di edifici riutilizzabili per tale funzione;
- a2) ampliamenti all'esterno della sagoma dei manufatti edilizi esistenti non individuati come strutture storiche, unicamente per usi connessi all'attività agricola; tale incremento in caso di residenza agricola può determinare anche l'aumento del carico urbanistico espresso in termini di 1 alloggio, rispetto al numero di alloggi preesistente.

Gli interventi di cui sopra (a1, a2), ammessi secondo le condizioni e i parametri disposti dagli strumenti di pianificazione comunale, devono essere determinati da reali e documentate necessità di miglioramento dell'azienda agricola, anche in termini di sostenibilità e qualità delle produzioni, e secondo i requisiti di cui al PTCP, art. 11.5 punto 2.

Il Regolamento del Parco stabilisce quale documentazione occorre allegare alla richiesta di *nulla-osta* anche ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui sopra.

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra (a1, a2), qualora ricadenti nella *fascia di tutela fluviale* e nella *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1, per la loro ammissibilità si rimanda ai disposti di cui agli artt. 13 e 14 del presente Piano.

- a3) interventi pertinenziali accessori alla residenza, quali ricoveri per auto, legnaie e altri piccoli annessi di servizio, previa documentazione della loro utilità e funzione e fatto salvo il prioritario recupero e riuso delle superfici accessorie già esistenti. La loro idonea collocazione deve essere stabilita tenendo conto delle caratteristiche morfologiche del sito e salvaguardando le caratteristiche insediative storiche, se trattasi di pertinenza di insediamento storico di cui all'art. 21 punto 3.3. La realizzazione di tali strutture, le cui caratteristiche e dimensioni sono precisate nel Regolamento del Parco, non deve comportare impermeabilizzazione del suolo né alterare in modo sensibile l'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti. Per

l'ambientazione delle strutture è eventualmente da prevedere un adeguato corredo vegetale, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento del Parco. Tali interventi ricadono nel caso di cui alla LR 31/2002, art. 8 comma 1 lett. l) e sono soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria;

- b) non è ammessa la ricostruzione dei *ruderi*, di cui all'art. 21 punto 3.5;
- c) non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato.

La realizzazione degli interventi ammessi deve comunque risultare congruente con le finalità paesaggistiche ed ecologiche del Parco nonché del presente piano, anche prevedendo la realizzazione congiunta di opere mitigative. (d)

Per gli edifici esistenti ricadenti nella *fascia di tutela fluviale* o nella *fascia di tutela degli invasi* di cui alla tav. 1 e agli artt. 13 e 14 del presente piano, ai sensi del PTCP art. 4.3 punto 6, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

Tenuto conto delle disposizioni per il sistema insediativo storico di cui all'art. 21, in zona C è consentito l'uso dei *manufatti edilizi esistenti* a fini agricoli o come strutture di appoggio all'uso scientifico, escursionistico, conoscitivo e fruitivo dell'area protetta, se coerente con la tipologia del singolo manufatto. (p)

Dando priorità al recupero e utilizzo delle strutture insediative storiche, in particolare nell'ambito degli insediamenti storici di cui all'art. 21 punto 3.3, è inoltre consentito l'uso dei *manufatti edilizi esistenti* ad agriturismo, turismo rurale o residenza non connessa all'attività agricola e agli usi ad essa compatibili, se coerente con la tipologia del singolo manufatto, a condizione che siano già presenti adeguate infrastrutture viarie di accesso (larghezza almeno di 2,5 m), eventualmente da attrezzare con scoli e canalette. In caso di residenza non connessa all'attività agricola l'aumento di carico urbanistico ammesso è di 1 alloggio rispetto al numero preesistente.

Nell'ambito dei riusi non connessi all'attività agricola, in particolare delle superfici relative ai manufatti edilizi con originaria funzione non abitativa, parte di tale superficie deve essere mantenuta a superficie accessoria; i criteri e i parametri sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali. Nelle more di quanto sopra, si stabilisce che deve essere mantenuta a superficie accessoria almeno il 20% della superficie recuperabile.

In caso di intervento di recupero a turismo rurale o a residenza non connessa all'attività agricola e agli usi ad essa compatibili, il Comune, con il concorso dell'EdG, definisce le eventuali opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area, da realizzarsi da parte dello stesso richiedente mediante convenzione. Sono inoltre da applicare le condizioni previste dalla LR 20/2000 art. A-21 comma 3 e 4. (d)

In ogni caso, negli interventi relativi ai manufatti edilizi esistenti e negli interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento,

l'utilizzo di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, legna, ...), di dispositivi per il contenimento dei consumi delle risorse e delle emissioni di gas climalteranti, il recupero delle acque bianche e grigie, il trattamento dei reflui, deve essere opportunamente incentivato dagli strumenti di pianificazione comunali, nonché promosso dall'EdG anche a fini sperimentali e di sensibilizzazione.

Relativamente alle infrastrutture tecnologiche di servizio agli insediamenti si dispongono inoltre particolari condizioni di cui al successivo punto 3.5.

Gli interventi edilizi e i cambi d'uso sono sottoposti a *nulla-osta* da parte dell'EdG, che dispone anche eventuali condizioni allo svolgimento della fase cantieristica al fine di salvaguardare gli aspetti ed elementi di cui al Titolo 2, capo II del presente piano. In sede di *nulla-osta* occorre anche verificare l'esistenza o la previsione di adeguati sistemi di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. (p)

Il Regolamento del Parco stabilisce quale documentazione occorre allegare alla richiesta di *nulla-osta*, nonché può stabilire le eventuali tipologie di intervento, che non comportano trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico, escluse dalla richiesta di *nulla-osta* e per le quali definisce le norme procedurali specifiche. (d)

Gli interventi ammessi seguono inoltre le disposizioni in materia edilizia contenute nel Regolamento del Parco.

3.5 Interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche

Per la captazione e la derivazione delle acque, si segue quanto disposto dal piano agli artt. 13 e 15. (p)

In zona C sono consentite nuove infrastrutture per il trasporto dell'energia e dell'acqua, per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei reflui, per la trasmissione di dati e segnali, se a servizio degli insediamenti locali, solo se interrato e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti.

In zona C eventuali infrastrutture di rilevanza maggiore sono consentite solo se previste da strumenti di pianificazione nazionali o regionali. L'EdG in sede di *nulla-osta* ne verifica l'effettiva possibilità di realizzazione, sulla base della salvaguardia degli aspetti e degli elementi di cui al Titolo 2, capo II, e gli impatti ambientali e paesaggistici, unitamente alle eventuali misure di mitigazione o compensazione proposte, valutando più di una soluzione progettuale. Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Relativamente alle linee aeree esistenti per il trasporto dell'energia ad alta e media tensione, l'EdG promuove studi e monitoraggi sugli impatti alle popolazioni ornitiche al fine di determinare, con il concorso degli enti proprietari, gli interventi necessari di miglioramento dei tratti valutati maggiormente pericolosi. (d)

L'EdG predispone, unitamente ai Comuni, la verifica dell'utilizzazione delle linee aeree attualmente esistenti e del loro impatto sull'assetto paesaggistico del territorio al fine di promuovere il miglioramento o stabilirne la rimozione se dismesse.

Il Regolamento del Parco stabilisce altresì le idonee modalità di manutenzione della fascia sottostante le linee aeree esistenti, in

particolar modo riferite allo sfalcio, taglio e pulitura dalla vegetazione, al fine di evitare degrado o perturbazione agli habitat e alle specie di interesse conservazionistico di cui al presente piano, pur in considerazione delle necessità gestionali.

Gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione delle infrastrutture di cui al presente punto sono sottoposte a *nulla-osta* da parte dell'EdG. (p)

3.6 Movimenti di terra

In zona C sono ammessi, fermo restando la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano, esclusivamente i movimenti di terra che non alterino la morfologia del terreno, relativi alle normali pratiche colturali o agli interventi ammessi per tale zona e di cui al presente articolo. (p)

4. indirizzi specifici e interventi prioritari per le sottozone della zona C

4.1 Ruolo delle singole sottozone

Il piano, in base agli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti e potenziali, e di cui in sintesi al cap. 3 della relazione illustrativa, articola la zona C in *sottozone* e assegna a ciascuna specifiche funzioni, in coerenza con la destinazione della zona C di cui al punto 1 del presente articolo. Il piano individua pertanto per ciascuna sottozona alcuni *specifici indirizzi gestionali* e alcuni *interventi prioritari* per la conservazione, il restauro e la riqualificazione ambientale nonché per la valorizzazione a fini conoscitivi e fruitivi dell'area protetta e per lo sviluppo e la qualificazione delle attività locali, in coerenza con le disposizioni di cui al Titolo 2, al fine del perseguimento delle finalità istitutive del Parco di cui all'art. 1 e dell'attuazione degli obiettivi del piano di cui all'art. 2. (p)

4.2 Indicazioni per la sottozona C-ava - Alto versante agricolo

- mantenimento delle aree aperte e controllo degli arbusteti e felceti, anche promuovendo studi e ricerche relativi alla possibilità di trasformazione delle formazioni a felce aquilina in cenosi erbacee prative maggiormente diversificate sotto l'aspetto floristico;
- mantenimento e qualificazione dell'attività agricola per la tutela ambientale e per lo sviluppo locale e promozione della multifunzionalità anche a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta;
- mantenimento e miglioramento della struttura e delle funzioni ecologiche delle aree forestali, al fine di concorrere all'aumento della biodiversità e alla conservazione delle specie floristiche e faunistiche caratteristiche di tali ambienti;
- contenimento del dissesto idrogeologico di versante, attivando interventi volti al risanamento delle situazioni di dissesto e alla prevenzione di future riattivazioni di frane. (i)

4.3 Indicazioni per la sottozona C-vic - Versante con insediamenti storici

- recupero e valorizzazione anche a fini ricettivi degli insediamenti del sistema insediativo storico, inseriti in un contesto ambientale e storico-culturale di pregio e con buona accessibilità; (i)

- mantenimento dei castagneti da frutto e recupero di quelli abbandonati, in buone condizioni sanitarie e ben accessibili, con priorità per quelli di pertinenza di insediamenti storici;
- mantenimento delle aree aperte e controllo degli arbusteti;
- contenimento del dissesto idrogeologico di versante, attivando interventi volti al risanamento delle situazioni di dissesto e alla prevenzione di future riattivazioni di frane.

4.4 Indicazioni per la sottozona **C-vae** - Versante agricolo eterogeneo (i)

- mantenimento e qualificazione dell'attività agricola per la tutela ambientale e per lo sviluppo locale e promozione della multifunzionalità anche a servizio della conoscenza e fruizione dell'area protetta;
- mantenimento nelle aree agricole degli elementi di particolare interesse ambientale e paesaggistico (siepi, filari alberati, lembi boscati, ...);
- contenimento del dissesto idrogeologico di versante, attivando interventi volti al risanamento delle situazioni di dissesto e alla prevenzione di future riattivazioni di frane, a partire dagli areali prioritari di cui all'art. 22;
- recupero degli elementi del sistema insediativo storico;
- valorizzazione dei percorsi a fini fruitivi e conoscitivi per gli aspetti ambientali e storico-culturali.

4.5 Indicazioni per la sottozona **C-vr** - Versante di ricerca in tema di energia e ambiente (i)

- sperimentazione selvicolturale in tema di energia e ambiente, nell'ambito di specifici programmi di ricerca da sottoporre ad autorizzazione da parte dell'EdG;
- promozione di attività di ricerca in tema di energia e ambiente anche a fini didattici;
- mantenimento delle aree aperte e valorizzazione dei percorsi a fini didattici e conoscitivi degli aspetti ambientali e storico-culturali dell'area protetta.

4.6 Indicazioni per la sottozona **C-vb** - Versante boscato (i)

- mantenimento dei castagneti da frutto e recupero di quelli abbandonati, in buone condizioni sanitarie e ben accessibili, con priorità per quelli di pertinenza di insediamenti storici; (d)
- definizione di spazi ed elementi di approccio alla conoscenza e alla fruizione dell'area protetta, lungo l'infrastruttura viaria provinciale (SP62), secondo le disposizioni di cui all'art. 26 punto 4.

4.7 Indicazioni per la sottozona **C-vc** - Versante con castagneto (i)

- salvaguardia del castagneto come area monumentale e sito di interesse storico-culturale ed ambientale, a fini didattici e fruitivi in connessione con le strutture del Parco a Porranceto;
- recupero degli elementi del sistema insediativo storico.

4.8 Indicazioni per la sottozona **C-ala** - Ambito lacustre artificiale (i)

- miglioramento e mantenimento del ruolo di connessione ecologica in continuità con l'ambiente fluviale del corso d'acqua;

- salvaguardia della qualità delle acque, attraverso verifiche delle caratteristiche degli scarichi e periodici monitoraggi;
- miglioramento e mantenimento delle aree boscate a servizio della fruizione;
- valorizzazione dell'ambiente lacustre a fini fruitivi e regolamentazione degli usi consentiti;
- valorizzazione degli elementi storici del sistema produttivo idroelettrico a fini didattici;
- regolamentazione dell'attività di pesca secondo le disposizioni di cui all'art. 19 punto 8. (d)

art. 34 - Zona D

1. destinazione e individuazione della zona D Il presente piano classifica come zona D le parti del territorio del Parco destinate al territorio urbano, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 25 comma 1 lett. d) e di cui alla LR 20/2000, capo A-III. (p)

La zona D è definita dal piano alla tav. 3.

2. disposizioni per la zona D Ai fini della qualificazione ambientale e paesaggistica del tessuto urbano esistente e delle sue trasformazioni, il piano definisce i *limiti* e le *condizioni* per le zone D secondo le specifiche disposizioni di cui ai punti successivi del presente articolo; per tali zone sono inoltre vigenti le disposizioni in tema di sostenibilità degli insediamenti di cui al Titolo 13 del PTCP. (p)

I territori urbani individuati nel territorio del Parco concorrono, ciascuno secondo le proprie specificità, al perseguimento delle finalità del parco e agli obiettivi del presente piano.

I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, specificano e articolano le disposizioni di cui al presente articolo.

Anche per tale zona valgono le disposizioni di salvaguardia e valorizzazione del presente piano di cui al Titolo 2 e alle tavv. 1 e 2.

Il piano inoltre, per la zona D, assume le disposizioni del PTCP relative alle attività e agli interventi ammissibili negli elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali, come richiamate nel seguente elenco:

- *Alvei e invasi artificiali* (di cui alla tav. 1 e all'art. 13 punto 2 del presente piano)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 4.2 punti 4, 5, 7 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui agli artt. 13 e 14 del presente piano.
- *Fascia di tutela fluviale e fascia di tutela degli invasi* (di cui alla tav. 1 del presente piano)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 4.3 punti 4, 5, 6, 10 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui agli artt. 13 e 14 del presente piano.
- *Aree forestali* (di cui alla tav. 1 del presente piano)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 7.2 punti 3, 5, 6, 7 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui

all'art. 16 del presente piano.

- *Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale* (di cui alla tav. 1 del PTCP)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 7.3 punti 4, 5.

3. D-Ig – la Guardata

Il territorio urbano della località *la Guardata* è caratterizzato da valenze paesaggistiche e usi funzionali fortemente relazionati all'ambito dell'invaso del Brasimone (usi ricettivi, in particolare). Negli interventi edilizi e di cambio d'uso, ammissibili dagli strumenti urbanistici, tali rapporti, paesaggistici e funzionali con l'ambito lacustre, vanno salvaguardati e valorizzati: (d)

- gli eventuali recuperi o trasformazioni edilizie nonché le eventuali nuove costruzioni, se previsti dagli strumenti di pianificazione comunale, in zona D-Ig non devono alterare le connotazioni paesaggistiche del luogo (in termini di tipologie edilizie, collocazione, dimensioni, finiture);
- in caso di eventuali previsioni di nuova urbanizzazione all'interno di tale zona, la pianificazione comunale deve fare esplicito riferimento agli indirizzi del PTCP di cui all'art. 10.9, con particolare riferimento al disposto del punto 2 lett. f);
- eventuale nuovo carico urbanistico, all'interno della zona D-Ig, deve essere dimensionato innanzitutto rispetto alla capacità della rete di raccolta delle acque meteoriche e degli scarichi, e del depuratore; in ogni modo il sistema di collettamento e trattamento deve essere verificato e adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del PTA e la sua capacità deve essere calcolata sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati dall'insediamento, valutando altresì l'adozione di particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici.

Il Comune, in stretta collaborazione con l'EdG, provvede al recupero e alla qualificazione degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, anche mediante convenzioni con i pubblici esercizi, al fine della valorizzazione dell'insediamento agli usi ricettivi nonché a servizio del sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta (parcheggi, cartellonistica adeguata a fini escursionistici e fruitivi, ecc.); tale insediamento riveste infatti il ruolo di *accesso all'area protetta*, come definito dal piano all'art. 26 punto 5 e di cui alla tav. 2.

4. D-cr – Centro di ricerca

La presenza del *Centro di ricerca* nel territorio del Parco costituisce una opportunità di eccellenza per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco e degli obiettivi del presente piano, sia di salvaguardia e conoscenza del patrimonio naturale, sia di sostegno allo sviluppo locale. (i)

L'EdG promuove una stretta collaborazione con il Centro di ricerca ENEA-Brasimone, anche mediante specifiche convenzioni, per la predisposizione e l'attuazione di programmi, iniziative e attività in tema di educazione ambientale e formazione nonché di ricerca scientifica e sperimentazione in campo energetico e ambientale.

Di particolare interesse, anche per la valorizzazione dell'area protetta, risulta lo sviluppo di programmi, iniziative e attività di sperimentazione e promozione dell'uso di energie da fonti rinnovabili, a fini scientifici, divulgativi e di sensibilizzazione. Su tali temati-

che il Centro può anche assumere il ruolo di consulente tecnico-scientifico privilegiato per il sistema delle aree protette regionali.

La parte di territorio del Parco, interessato dalle strutture e relative infrastrutture e impianti, è definito dal piano come zona D, con funzione specifica di Centro di ricerca. (p)

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività di tale zona e danno attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che la riguardano, tenuto conto delle seguenti *condizioni e limiti* alle trasformazioni, stabilite dal presente piano: (d)

- è necessario garantire che l'area non sia fonte di inquinamento e di perturbazione o danno per l'ambiente circostante e in particolare per gli aspetti ed elementi di interesse conservazionistico di cui al Titolo 2, capo II del presente piano;
- è necessario garantire in particolare la salvaguardia delle aree forestali, di cui all'art. 16, secondo gli obiettivi del presente piano;
- eventuali nuove previsioni insediative dovranno essere localizzate prioritariamente nelle aree attualmente interessate da manufatti ex-magazzini dismessi, ovvero subordinate al ripristino dello stato originario di tali aree dismesse ai fini di un risanamento ambientale e paesaggistico della zona;
- eventuali trasformazioni edilizie nonché nuove costruzioni sono da sottoporre a valutazione circa il loro impatto paesaggistico su un adeguato intorno, comprensivo dell'invaso del Brasimone e relative sponde;
- la destinazione a residenza può essere ammessa solo se finalizzata alla custodia del Centro.

Eventuali politiche territoriali di trasformazione, sviluppo o qualificazione riguardanti il Centro, oltre a quanto già previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, potranno essere attuate, all'interno della medesima zona D-cr, mediante una preventiva fase di confronto e condivisione, che prevede la formazione e sottoscrizione di uno specifico Accordo territoriale, di cui alla LR 20/2000, art. 15, tra gli Enti locali, e le Amministrazioni pubbliche, interessati o influenzati dalle prospettive del Centro, avvalendosi del contributo e parere dell'EdG e del proprio Cts. In tale Accordo si definiscono:

- le linee evolutive del Centro;
- le azioni specifiche necessarie per l'attuazione delle finalità del Parco e degli obiettivi del presente piano, recependo e assumendo a tal fine specifici accordi e convenzioni tra gli Enti locali, l'EdG e l'ente gestore delle funzioni del Centro;
- gli interventi per il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dell'insediamento e del contesto, definiti sulla base della valutazione delle condizioni in essere e delle prospettive di trasformazione, sviluppo o qualificazione;
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, tenuto conto delle *condizioni e limiti* stabiliti dal presente piano, sopra riportati;
- gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché quelli relativi alla gestione delle opere realizzate.

L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali, l'EdG e l'ente gestore delle funzioni del Centro. (i)

Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo per la zona D-cr, come individuata dal piano in tav. 3. (d)

**5. D-mt –
Monte Tavianella**

Il territorio urbano della località *Monte Tavianella* è caratterizzato quale insediamento a solo uso residenziale, con edifici mono o bifamigliari su lotti singoli disposti lungo la viabilità di attraversamento del versante boscato di monte Tavianella e monte Coroncina. Date le caratteristiche del contesto ambientale in cui tale insediamento è inserito, il piano stabilisce le seguenti condizioni e limiti alle trasformazioni: (d)

- non è ammessa nuova costruzione se non come ampliamento *una tantum* di edifici esistenti limitato al miglioramento funzionale e igienico-sanitario, secondo i criteri e parametri disposti dagli strumenti di pianificazione comunali;
- occorre garantire nell'insediamento un efficiente sistema di raccolta e smaltimento dei reflui, secondo la normativa vigente in materia, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, verifiche e quindi attuazione delle necessarie manutenzioni, adeguamenti e realizzazioni degli impianti.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI PER L'AREA CONTIGUA

art. 35 - Efficacia del piano nell'Area contigua

- 1. compiti** In Area contigua il piano prevede le *condizioni di sostenibilità ambientale* che devono essere osservate dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, di cui al successivo art. 36. (p)
- È inoltre compito degli strumenti di pianificazione comunale la determinazione, all'interno dell'Area contigua, delle parti che costituiscono il Territorio urbano di cui alla LR 20/2000, capo A-III. (d)
- 2. verifica dell'attuazione** Nel territorio dell'Area contigua l'EdG verifica l'attuazione delle disposizioni del presente piano attraverso gli *strumenti di controllo* di cui all'art. 9. (p)
- 3. raccordo con la pianificazione del territorio** Ai fini del raccordo con la LR 20/2000, quale disciplina quadro in materia di pianificazione, l'Area contigua è parte dell'Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (LR 20/2000, art. A-18) in Territorio rurale, in contiguità con il territorio del Parco, fermo restando le porzioni eventualmente determinate dagli strumenti di pianificazione comunali come Territorio urbano e come Aree di valore naturale ed ambientale (LR 20/2000, art. A-17). (d)

art. 36 - Area contigua

- 1. destinazione e individuazione dell'Area contigua** L'Area contigua, non ricompresa nel territorio del Parco, ha funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso, secondo il disposto della LR 6/2005, art. 25 comma 1 lett. e). (p)
- Il territorio dell'Area contigua è interessato prevalentemente da usi agricoli, da insediamenti e servizi urbani, da ricettività turistica, da strutture e infrastrutture per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, da viabilità anche di scala provinciale, dagli ambienti costituiti dagli invasi di Suviana e S. Damiano.
- L'Area contigua è definita dal piano alla tav. 3.
- 2. disposizioni per l'Area contigua** Anche in Area contigua sono vigenti le disposizioni di salvaguardia e valorizzazione di cui al Titolo 2 del presente piano e alle tavv. 1 e 2. (p)
- Il piano inoltre, per l'Area contigua, assume le disposizioni del PTCP relative alle attività e agli interventi ammissibili negli elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali, come richiamate nel seguente elenco:
- *Alvei e invasi artificiali* (di cui alla tav. 1 e all'art. 13 punto 2 del presente piano)

Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 4.2 punti 4, 5, 7 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui agli artt. 13 e 14 del presente piano.

- *Fascia di tutela fluviale e fascia di tutela degli invasi* (di cui alla tav. 1 del presente piano)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 4.3 punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui agli artt. 13 e 14 del presente piano.
- *Aree forestali* (di cui alla tav. 1 del presente piano)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 7.2 punti 3, 5, 6, 7 che integrano le disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 16 del presente piano.
- *Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale* (di cui alla tav. 1 del PTCP)
Il piano assume le disposizioni del PTCP di cui all'art. 7.3 punti 4, 5, 6.

In particolare il piano assegna all'Area contigua un ruolo determinante per l'attuazione e qualificazione del sistema della conoscenza e fruizione dell'area protetta di cui al Titolo 2, capo III; il territorio contiene infatti alcuni degli elementi funzionali a tale sistema, quali gli *accessi* e ampi tratti della *viabilità percettiva*, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 25. (i)

Il piano inoltre stabilisce le seguenti *condizioni di sostenibilità ambientale* che devono essere osservate dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili in Area contigua: (d)

- in Area contigua non sono ammessi usi e attività che possano recare danno o perturbazione significativa agli aspetti ed elementi oggetto di salvaguardia dal presente piano;
- gli strumenti di pianificazione comunale possono prevedere in Area contigua ulteriori aree a destinazione d'uso non legata all'attività agricola, compatibilmente alla salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano nonché alle altre disposizioni territoriali vigenti per tale territorio; tali previsioni devono essere collocate in contiguità con gli insediamenti urbani esistenti;
- gli strumenti di pianificazione comunale devono dimensionare gli eventuali nuovi carichi urbanistici in relazione alla capacità del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui, e prevedendo lo smaltimento dei reflui tramite fognatura pubblica, oppure in altro idoneo ricettore (acque superficiali e/o suolo) mediante sistema di collettamento e trattamento adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del PTA; tali sistemi dovranno essere progettati e realizzati sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati dall'insediamento, valutando altresì l'adozione di particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici;
- negli interventi di recupero e trasformazione nonché di cambio d'uso relativi ai manufatti edilizi esistenti e negli interventi di nuova costruzione o ampliamento, l'utilizzo di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, legna, ...), di dispositivi per il contenimento dei consumi delle risorse e delle emissioni di gas climalteranti,

il recupero delle acque bianche e grigie, deve essere opportunamente incentivato dagli strumenti di pianificazione comunali;

- i Comuni in coordinamento con i soggetti competenti, ai fini di eliminare o ridurre il livello di rischio per fenomeni di dissesto idrogeologico negli insediamenti esistenti, svolgono i necessari monitoraggi e attivano i necessari interventi volti al risanamento delle situazioni di dissesto e alla prevenzione di future riattivazioni di frane, a partire dagli areali prioritari di cui all'art. 22. (i)

3. indirizzi specifici per le sottozone dell'area contigua

3.1 Ruolo delle singole sottozone (p)

Il piano, in base agli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti e potenziali, e di cui in sintesi al cap. 3 della relazione illustrativa, articola l'Area contigua in *sottozone* e assegna a ciascuna specifiche funzioni, in coerenza con la funzione dell'Area contigua di cui al punto 1 del presente articolo. Il piano individua pertanto per ciascuna sottozona alcuni *specifici indirizzi gestionali* da recepire nella predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, con il concorso dell'EdG.

3.2 Indicazioni per la sottozona **AC-baei** – Area contigua boscata, agricola eterogenea e insediata (i)

- garantire il contenimento del dissesto idrogeologico di versante, a partire dagli areali prioritari di cui all'art. 22;
- garantire il mantenimento e qualificazione dell'attività agricola per la tutela ambientale e per lo sviluppo locale;
- garantire il mantenimento e il miglioramento degli elementi di valenza ambientale e paesaggistica;
- riqualificazione ambientale dell'areale di accesso ai Lembi di rocce ofiolitiche di cui alla tav. 1;
- garantire la valorizzazione dei centri abitati sia nella tutela e recupero degli elementi di interesse storico-culturale sia qualificando il loro ruolo di *accessi all'area protetta*, come individuati dal piano e di cui all'art. 26 e alla tav. 2, attraverso l'offerta di idonee infrastrutture (spazi di sosta, spazi espositivi) nonché mediante il coinvolgimento delle attività commerciali, anche con accordi e convenzioni, per la promozione e l'offerta di servizi ai fini della conoscenza e fruizione di tale territorio.

3.3 Indicazioni per la sottozona **AC-ala** – Area contigua ambito lacustre artificiale (i)

- garantire la continuità ecologica con l'ambiente fluviale del corso d'acqua (vegetazione, interventi sulla stabilità delle sponde);
- garantire la salvaguardia della qualità delle acque per la vita dei pesci e per l'uso potabile;
- garantire il mantenimento e il miglioramento delle aree boscate a servizio della fruizione;
- garantire la regolamentazione degli usi fruitivi delle acque e delle sponde degli invasi.

3.4 Indicazioni per la sottozona **AC-af** – Area contigua ambito flu-

viale

(i)

- garantire l'ambito di pertinenza del corso d'acqua;
- garantire la continuità ecologica del corso d'acqua (mantenimento e qualità della vegetazione);
- garantire la qualità dell'acqua per la vita dei pesci.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI PER IL SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"

art. 37 - SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"

1. definizione e obiettivo specifico

Il SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna, con del. GR n. 1242/2002 in attuazione della direttiva *Habitat 92/43/CEE*, ed è parte della rete ecologica europea denominata *Natura 2000* la quale è costituita per il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno *status di conservazione soddisfacente* degli *habitat di interesse comunitario* nonché degli *habitat delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario*. (p)

L'EdG, ai sensi della LR 7/2004 art. 3, è l'Ente gestore del SIC IT4050020 in quanto il sito ricade nel territorio dell'area protetta; all'EdG pertanto compete l'adozione delle *misure di conservazione specifiche* di cui al successivo punto 3 e la partecipazione ai *monitoraggi* di cui al successivo punto 5.

L'EdG inoltre effettua la *valutazione d'incidenza* o vi partecipa con proprio parere, secondo le disposizioni di cui alla LR 7/2004, art. 7, come riportato al successivo punto 4.

Le disposizioni legislative vigenti in materia, di recepimento della direttiva comunitaria, sono il DPR 357/97 e la LR 7/2004, nonché le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 03.09.2002 *Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000* e la Direttiva della Regione Emilia-Romagna approvata con del. GR n. 1191/2007.

Il significato della terminologia specifica utilizzata nel presente articolo è contenuta nella normativa vigente in materia; le definizioni sono riportate anche all'interno del Regolamento del Parco.

2. individuazione

Il territorio interessato dal SIC IT4050020 è riportato in tav. 4, unitamente alla localizzazione delle stazioni interessate dagli *habitat di interesse comunitario* rilevate nel SIC e nel restante territorio dell'area protetta. (p)

Il piano in tav. 4 in particolare:

- per il territorio compreso entro il perimetro del SIC IT4050020, recepisce la localizzazione cartografica degli habitat di interesse comunitario presenti della *Carta degli habitat di interesse comunitario* della Regione Emilia-Romagna, approvata con determina regionale n. 12584 del 02.10.2007 e successivi aggiornamenti.

Le modifiche di tale individuazione sono effettuate unicamente in adeguamento agli aggiornamenti della *Carta degli habitat di interesse comunitario* della Regione Emilia-Romagna, e senza che ciò costituisca variante al presente piano;

- per il territorio dell'area protetta non compreso nel SIC IT4050020, riporta la localizzazione cartografica degli habitat di interesse comunitario rilevati con apposito censimento promosso dall'EdG (cf. Quadro conoscitivo del PTP).

Successive indagini, promosse o a cura dell'EdG o di altri sog-

getti competenti, costituiscono aggiornamento di tale individuazione, senza che ciò determini variante al piano.

Le *specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario* e relativi habitat, presenti nel territorio dell'area protetta, sono individuate agli artt. 18 e 19 e in Appendice-A.

3. misure preventive e di conservazione

Nel territorio del SIC sono vigenti le *misure generali di conservazione* richiamate dalla Direttiva regionale di cui al punto 1 da approvare da parte della Regione Emilia-Romagna. (p)

Fatte salve eventuali disposizioni regionali di proroga, entro il 31.12.2009, l'EdG è tenuto a stabilire per il territorio del SIC IT4050020, con il supporto tecnico-scientifico del Cts, le *misure preventive* per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie di interesse comunitario e le *misure specifiche di conservazione* necessarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 1 del presente articolo, oltre alle disposizioni di salvaguardia già contenute nel presente piano. (d)

A tal fine l'EdG integra all'interno del Regolamento del Parco le *misure regolamentarie* relative alla disciplina delle attività consentite, a partire dalle indicazioni gestionali, eventualmente contenute nei censimenti di cui al punto 2, per la conservazione degli habitat, in base allo stato di conservazione e ai fattori di minaccia rilevati.

Le *misure specifiche di conservazione*, ai sensi della direttiva regionale, Allegato A, sopra richiamata, dovranno tenere conto delle misure generali di conservazione dei SIC che saranno approvate dalla Regione, dei contenuti del Decreto *Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*, delle disposizioni che saranno adottate con DM da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in base alle previsioni di cui alla L 296/2006, art. 1 comma 1226. (p)

Secondo il disposto della LR 7/2004 art. 3, come specificato dalla Direttiva regionale, qualora le *misure specifiche di conservazione* necessarie prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione, queste devono essere approvate, sentite le associazioni interessate, secondo le procedure previste dalla LR 6/2005, agli artt. 28, 29, 30, 31 e 32.

Le necessarie *misure specifiche di conservazione*, non comportanti vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, possono essere contenute in uno specifico *programma* di interventi, predisposto dall'EdG, con il supporto tecnico-scientifico del Cts; tale programma deve almeno contenere: (d)

- la tipologia, la localizzazione e i costi degli interventi di conservazione da attuare;
- le fonti di finanziamento;
- i soggetti attuatori, e gli eventuali accordi e convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi, quali *misure contrattuali*;
- le priorità d'intervento, da stabilirsi in base al grado di interesse conservazionistico degli habitat, come indicato anche in tav. 4 (1. *prioritari*, 2. *caratteristici del SIC*, 3. *altri*), e quindi in base allo stato di conservazione rilevato e ai fattori di minaccia,

ovvero in base agli *obiettivi di conservazione* del sito.

Il *programma* è assunto dall'EdG con proprio atto deliberativo, previa acquisizione del parere regionale che può contenere eventuali proposte di modifica.

L'eventuale redazione di un *Piano di gestione* del sito costituisce variante al PTP o deve configurarsi come parte del Regolamento del Parco.

4. studio e valutazione d'incidenza

I soggetti proponenti di piani, progetti o interventi, ricadenti all'interno del *SIC IT4050020*, devono sottoporli alla valutazione d'incidenza, previa elaborazione di uno specifico *studio d'incidenza*. La *valutazione d'incidenza* è una procedura di tipo preventivo per determinare la probabilità che un piano, progetto o intervento possa o meno avere un'*incidenza significativa* sull'*integrità* di un sito della rete Natura 2000, tenuto conto degli *obiettivi di conservazione* del medesimo. (p)

I casi in cui si applica tale procedura, l'autorità competente ad effettuarla, e le relative norme procedurali sono specificate, in base alla LR 7/2004, Titolo I, Capo III, nella Direttiva della Regione Emilia-Romagna approvata con del. GR n. 1191/2007, all'Allegato B *Linee guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi*.

In base alle disposizioni sopra richiamate, l'EdG effettua la *valutazione d'incidenza* sui progetti o interventi che ricadono nel territorio del *SIC IT 4050020*; mentre per i piani che interessano tale territorio la valutazione d'incidenza è svolta dall'Ente che approva il piano, previa acquisizione del *parere di conformità* dell'EdG.

5. monitoraggio

In base a quanto stabilito dalla LR 7/2004, art. 4, come specificato nella Direttiva regionale, Allegato D, la Regione, anche sulla base del DM previsto dal DPR 357/97, art. 7 comma 2, garantisce un adeguato monitoraggio dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio, attraverso la collaborazione degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e degli Enti locali, e definendo le modalità e le metodologie di svolgimento. (d)

L'EdG, inoltre, deve predisporre un *archivio informatizzato* delle valutazioni d'incidenza effettuate, di cui al precedente punto 4, e garantirne il costante aggiornamento secondo le disposizioni di cui alla Direttiva della Regione Emilia-Romagna approvata con del. GR n. 1191/2007, Allegato D.

APPENDICE A – Elenchi delle specie floristiche e faunistiche di interesse conservazionistico, loro habitat e indicazioni gestionali

- ELENCO **a01** - Specie floristiche rare, di cui alla LR 2/77, presenti nel territorio dell'area protetta e stazioni floristiche di cui alla tav. 1 (cf. PTP, art. 18 punto 3)
- ELENCO **a02** - Altre specie floristiche di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 18 punto 3)
- ELENCO **a03** - Specie faunistiche invertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 19 punto 2)
- ELENCO **a04** - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 19 punto 2)
- a04.01 *Uccelli*
 - a04.02 *Mammiferi*
 - a04.03 *Anfibi*
 - a04.04 *Rettili*
 - a04.05 *Pesci*

Ai sensi del presente piano, art. 18 punto 3 e art. 19 punto 2, i risultati delle successive ricerche e dei monitoraggi costituiscono aggiornamento e integrazione agli elenchi delle specie floristiche a01 e a02, nonché delle specie faunistiche a03 e a04, comprese le indicazioni gestionali ivi contenute; tali aggiornamenti e integrazioni non comportano procedura di variante al piano.

Gli elenchi devono sempre riportare la *fonte* dell'ultimo aggiornamento.

legenda delle sigle utilizzate

- **ELENCO a01 - Specie floristiche rare, di cui alla LR 2/77, presenti nel territorio dell'area protetta e stazioni floristiche di cui alla tav. 1** (cf. PTP, art. 18 punto 3)
- **ELENCO a02 - Altre specie floristiche di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta** (cf. PTP, art. 18 punto 3)

interesse C (specie di interesse comunitario, inclusa nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE "Habitat")
R (specie di interesse regionale, protetta dalla LR 2/77)
L (specie di interesse locale, giudicata di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta)

endemismo (specie il cui areale di distribuzione è limitato all'Italia, la fonte è il *Repertorio della Flora Italiana protetta* - Direzione Conservazione della Natura, Ministero dell'Ambiente)

IUCN-2004 (categoria IUCN attribuita alle specie, la fonte è IUCN 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>)

Legenda delle categorie IUCN

Categoria in italiano	Categoria in inglese	Sigla
Estinto	Extinct	EX
Estinto in natura	Extinct in the wild	EW
In pericolo in modo critico	Critically endangered	CR
In pericolo	Endangered	EN
Vulnerabile	Vulnerable	VU
A minor rischio	Lower Risk	LR
Dipendenti dalla protezione	Conservation Dependent	cd
Quasi a rischio	Near Threatened	nt
A rischio relativo	Least Concern	lc
Dati insufficienti	Data Deficient	DD
Non valutato	Not Evaluated	NE

- **ELENCO a03 - Specie faunistiche invertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta** (cf. PTP, art. 19 punto 2)
- **ELENCO a04 - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta** (cf. PTP, art. 19 punto 2)

interesse C (specie di interesse comunitario, inclusa nell'allegato I 79/409/CEE "Uccelli" o nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE "Habitat")
N (specie di interesse nazionale, protetta dalla L 157/92 o non inserita tra le specie cacciabili dalla L 157/92)
R (specie di interesse regionale, protetta dalla LR 15/2006)
L (specie di interesse locale, giudicata di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta)

endemismo (specie il cui areale di distribuzione è limitato all'Italia, la fonte è la *Repertorio della Fauna Italiana protetta* - Direzione Conservazione della Natura, Ministero dell'Ambiente)

IUCN-2004 dato presente solo per gli invertebrati

(categoria IUCN attribuita alle specie, la fonte è IUCN 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>)

Legenda delle categorie IUCN

Categoria in italiano	Categoria in inglese	Sigla
Estinto	Extinct	EX
Estinto in natura	Extinct in the wild	EW
In pericolo in modo critico	Critically endangered	CR
In pericolo	Endangered	EN
Vulnerabile	Vulnerable	VU
A minor rischio	Lower Risk	LR
Dipendenti dalla protezione	Conservation Dependent	cd
Quasi a rischio	Near Threatened	nt
A rischio relativo	Least Concern	lc
Dati insufficienti	Data Deficient	DD
Non valutato	Not Evaluated	NE

minaccia dato presente solo per i vertebrati

(categoria di minaccia, la fonte è la *Lista rossa dei vertebrati italiani* - WWF Italia, 1997)

EX (estinto; per gli uccelli: estinto come nidificante in Italia)

EW (estinto in natura)

CR (in pericolo in modo critico)

EN (in pericolo)

VU (vulnerabile)

LR (a più basso rischio)

DD (dati insufficienti)

NE (non valutato)

ELENCO a01 - Specie floristiche rare, di cui alla LR 2/77, presenti nel territorio dell'area protetta e stazioni floristiche di cui alla tav. 1 (cf. PTP, art. 18 punto 3)

fonte: Censimento floristico, 2005

Il dato relativo al numero delle stazioni fa riferimento alla numerazione riportata nel quadro conoscitivo del PTP, cap. 2.1, fig. 12.

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento	n. stazione
Amaryllidaceae	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Bucaneve	R	Boschi umidi, vallecole umose e fresche	monte della Scoperta	13
Amaryllidaceae	<i>Leucojum vernum</i> L.	Campanellino	R	Boschi umidi, paludi, fossi	monte della Scoperta, sponde bacino Brasimone nei pressi di Scalieri, alto corso torrente Brasimone	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Apocynaceae	<i>Vinca major</i>	Pervinca	R			
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> L.		R	Boschi di latifoglie	tra Il Molino e Il Piano, sponde bacino Suviana nei pressi di Pianucci, Cavanuccia	81, 82, 83, 84
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio	R			24
Aspleniaceae	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Lingua cervina	R	Boschi umidi, pozzi, caverne	Poggio delle Vecchiette, monte Gatta	52, 53, 54
Caryophyllaceae	<i>Dianthus armeria</i> L.		R	Boschi di latifoglie	sponde Brasimone nei pressi di Cascina di Sopra, Porranceto	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus balbisii</i> Ser.		R	Prati aridi e boschi		
Caryophyllaceae	<i>Dianthus monspessulanus</i> L.		R	Boschi, brughiere	nei pressi di Barbamoza	
Caryophyllaceae	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.		R	Prati aridi, boschi steppici, rupi		3, 4, 5, 6, 7
Caryophyllaceae	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen ssp. <i>sylvestris</i>		R	Pendii aridi e rupestri		
Compositae	<i>Doronicum columnae</i> Ten.		R	Ambienti ombrosi umidi su pietrame o rupi	nei pressi di Scalieri	10, 11
Crassulaceae	<i>Sempervivum aracnoideum</i> L.		R		Poggio delle Vecchiette	
Crassulaceae	<i>Sempervivum tectorum</i> L.		R	Rupi, pendii aridi e soleggiati	tra Casalino e Madonna del Cigno	70, 71, 72, 73,

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento	n. stazione
						74, 75, 76, 77
Gentianaceae	<i>Gentiana asclepiadea L.</i>		R	Radure, cespuglieti, boschi umidi	nei pressi di Rio delle Cascine	14, 15, 16
Gentianaceae	<i>Gentiana ciliata L.</i>		R	Pascoli aridi	nei pressi di Ca' Fontana del Boia	
Gentianaceae	<i>Gentiana cruciata L.</i>		R	Prati, pascoli, cespuglieti	Val di Sasso	17, 18, 19, 20, 21
Iridaceae	<i>Crocus napolitanus Mord. et Loisel.</i>		R	Boschi, pascoli montani	Succhiata, Poggio delle Vecchiette	
Liliaceae	<i>Erythronium dens-canis L.</i>	Dente di cane	R	Boschi di latifoglie	tra Casalino e Madonna del Cigno	
Liliaceae	<i>Fritillaria tenella Bieb.</i>		R	Prati aridi steppici, pendii rupestri soleggati	tra Casalino e Madonna del Cigno	12
Liliaceae	<i>Lilium bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Baker</i>		R	Vegetazione ad alte erbe, cedui	nei pressi di Casalino	
Liliaceae	<i>Lilium martagon L.</i>	Giglio martagone	R	Boschi chiari, cedui, boscaglie, prati montani e radure	monte Gatta	
Liliaceae	<i>Scilla bifolia L.</i>		R	Boschi di latifoglie	monte Gatta	
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis (L) L.C. Rich.</i>		R	Prati aridi ed umidi, luoghi paludosi		
Orchidaceae	<i>Cephalanthera damasonium (Miller) Druce</i>	Cefalantera bianca	R	Boschi di latifoglie		
Orchidaceae	<i>Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch</i>	Cefalantera maggiore	R	Boschi e cespuglieti		
Orchidaceae	<i>Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.</i>		R	Boschi e cespuglieti		
Orchidaceae	<i>Coeloglossum viride (L.) Hartm.</i>		R	Cespuglieti, pascoli, praterie a quote elevate	versante orientale di monte Calvi	1
Orchidaceae	<i>Corallorhiza trifida Chatel.</i>		R	Boschi densi		2
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza maculata (L.) Soó</i>		R	Boschi freschi di latifoglie e loro margini, castagneti, cespuglieti, prati umidi		
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza sambucina (L.) Soó</i>		R	Castagneti, radure, prati più o meno aridi e praterie d'altitudine		
Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine (L.) Crantz</i>	Elleborine comune	R	Boschi di latifoglie		
Orchidaceae	<i>Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz</i>		R	Macereti, prati aridi, boscaglie	monte della Scoperta	
Orchidaceae	<i>Goodyera repens R. Br.</i>		R	Rimboschimenti maturi di Pino nero	nei pressi di Rio Sassalbo	22, 23
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.</i>	Manina rosea	R	Prati, pascoli, boscaglie	Mangiamele	
Orchidaceae	<i>Limodorum abortivum (L.) Swartz</i>	Fior di legna	R	Boschi submediterranei e faggete termofile	monte Calvi	
Orchidaceae	<i>Listera ovata (L.) R.Br.</i>		R	Boschi, cespuglieti		

Elenco a01 - Specie floristiche rare, di cui alla LR 2/77, presenti nel territorio dell'area protetta e stazioni floristiche di cui alla tav. 1 (cf. PTP, art. 18 punto 3)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento	n. stazione
Orchidaceae	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L. C. Rich.		R	Boschi di latifoglie soprattutto faggete		
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> Hudson	Ofride fior di api; Vesapria	R	Luoghi erbosi freschi tra i cespugli, radure		
Orchidaceae	<i>Ophrys bertolonii</i> Mor.	Ofride di Bertoloni	R	Prati aridi, garighe, incolti		44, 45, 46
Orchidaceae	<i>Ophrys fuciflora</i> (Crantz) Moench	Ofride dei fuchi	R	Prati aridi, garighe		
Orchidaceae	<i>Ophrys fusca</i> Link	Ofride scura	R	Macchie, garighe, incolti		47
Orchidaceae	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.		R	Prati umidi, paludi		48, 49
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> L.		R	Boschi, macchie e cespuglieti		
Orchidaceae	<i>Orchis morio</i> L.	Ofride minore	R	Prati aridi, cespuglieti		
Orchidaceae	<i>Orchis pallens</i>		R			
Orchidaceae	<i>Orchis provincialis</i> Balb.		R	Boscaglie, loro margini, cespuglieti	sponde del Bacino Brasimone, nei pressi di Rio Catinelli	
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Ofride maggiore	R	Boschi xerofili, cespuglieti		
Orchidaceae	<i>Orchis tridentata</i>		R			50, 51
Orchidaceae	<i>Orchis ustulata</i> L.		R	Prati e cespuglieti	Capravecchia	
Orchidaceae	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.		R	Boschi, arbusteti, prati		
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.		R	Boschi, arbusteti, prati umidi		
Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> Koch		R	Boschi soprattutto faggete, forre, cespuglieti		
Rutaceae	<i>Dictamnus albus</i> L.	Dittamo	R	Prati aridi, rupi soleggiate, cespuglieti	tra Casalino e Madonna del Cigno	8, 9
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i> L.		R	Ambienti rupestri, Pascoli aridi e rupestri	tra Casalino e Madonna del Cigno, tra Il Molino e Il Piano, nei pressi di Scaliere	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Saxifragaceae	<i>Saxifraga paniculata</i> Miller		R	Rupi sgretolanti, sfaticcio, ghiaie consolidate, pascoli pietrosi	tra Casalino e Madonna del Cigno	62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso comune	R	Faggete		78, 79, 80
Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i> L.		R	Boschi di latifoglie		

ELENCO a02 - Altre specie floristiche di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta
(cf. PTP, art. 18 punto 3)

fonte: Sirotti 2005 con indicazioni dello stesso autore 2007

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L.		L			Boschi termofili di latifoglie	balze rocciose, tra Casalino e Madonna del Cigno
Aceraceae	<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio	L			Boschi termofili	
Aceraceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano	L			Faggete, piantato per filari alberati	tra le Fabbriche Vecchie e Serramaggio, sponde lago Suviana
Adiantaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.		L				
Adoxaceae	<i>Adoxa moschatellina</i> L.		L			Boschi di latifoglie (soprattutto faggete) e boscaglie umide	monte Gatta, tra la Guscella e la Guardata
Aspidiaceae	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman		L			Boschi, pietraie	nei pressi di Rio delle Cascine
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.		L			Rupi, muri	muretti della strada nei pressi della diga del Brasimone
Aspleniaceae	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm		L				nei pressi di Madonna del Cigno
Athyriaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.		L			Rupi e stillicidi	monte Gatta
Balsaminaceae	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.		L			Boschi di ontani, forre, cespuglieti, radure	nei pressi di S. Giuseppe
Betulaceae	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench		L			Boscaglie palustri e riparie	tra Belvedere e Val di Noce
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L.		L			Vecchie siepi nei pressi di abitazioni	Ca' Visconti
Campanulaceae	<i>Phyteuma ovatum</i> Honck.		L			Prati, cespuglieti e boschi chiari	tra Scaliere e Ca' Ortedè
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>arvense</i>		L			Ambienti aridi e spesso sassosi	
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> L.		L			Suoli scoperti, frane	tra Casalino e Madonna del Cigno
Celastraceae	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller		L			Boschi di latifoglie	
Compositae	<i>Centaurea cyanus</i> L.		L			Campi di cereali	nei pressi di Barbamoza
Compositae	<i>Centaurea deusta</i> Ten.		L			Ambienti aridi	sponde settentrionali Lago Suviana
Compositae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		L			Prati umidi, paludi, radure boschive	
Compositae	<i>Doronicum pardalianches</i> L.		L			Boschi, forre	
Compositae	<i>Lactuca perennis</i> L.		L			Rupi, pietraie, muri	Madonna del Cigno
Crassulaceae	<i>Sedum maximum</i> (L.) Suter		L			Rupi, pietraie soprattutto all'ombra	tra Casalino e Madonna del Cigno
Cruciferae	<i>Alyssum alyssoides</i>		L			Prati aridi sassosi	
Cruciferae	<i>Arabis alpina</i>		L			Ambienti ombrosi e umidi su rupi	nei pressi di Case Roncacce
Cruciferae	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz		L			Faggete	
Cruciferae	<i>Cardamine kitaibelii</i> Beche-		L			Faggete umide	

Elenco a02 - Altre specie floristiche di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 18 punto 3)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento
	<i>rer</i>				
Cruciferae	<i>Hornungia petraea</i> (L.) <i>Rchb.</i>		L	Prati aridi, rupi	tra Casalino e Madonna del Cigno
Cruciferae	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		L	Acque ferme e correnti, sponde	
Cyperaceae	<i>Carex flava</i> L.		L	Paludi e sorgenti	nei pressi di S. Giuseppe
Cyperaceae	<i>Carex leporina</i> L.		L	Sentieri, pozze, nardeti, radure	nei pressi di Cassina di Sopra
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Carice ascellare	L	Boschi umidi	nei pressi di Il Piano
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull		L	Brughiere, pascoli magri, cespuglieti	
Ericaceae	<i>Erica arborea</i> L.		L	Macchie, garighe	
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.		L	Boschi, brughiere, cespuglieti	
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis perennis</i> L.		L	Boschi mesofili, soprattutto faggete	monte Gatta, monte Baducco
Fagaceae	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	L	Boschi, su suolo acido	
Graminaceae	<i>Alopecurus pratensis</i> L.		L	Prati umidi	tra Scaliere e Cassina di Sopra
Graminaceae	<i>Danthonia alpina</i> Vest		L	Prati aridi	
Graminaceae	<i>Danthonia decumbens</i>		L	Pascoli aridi su terreno acido	
Graminaceae	<i>Festuca gigantea</i> Vill.		L	Boschi umidi di latifoglie, incolti umidi	
Graminaceae	<i>Glyceria plicata</i> Fries		L	Paludi, fossati, sponde	nei pressi di S. Giuseppe
Graminaceae	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank		L	Prati in pendio con scorrimento d'acqua	
Graminaceae	<i>Sesleria italica</i> (Pamp.) Ujhelyi		L	Pendii franosi, greti	Madonna del Cigno
Hypericaceae	<i>Hypericum androsaemum</i> L.		L	Boschi stazioni umide ed ombrose	
Hypericaceae	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries		L	Paludi, sponde, canneti	
Iridaceae	<i>Iris graminea</i> L.	Giaggiolo nano	L	Boscaglie, bordi dei boschi, radure	
Juncaceae	<i>Luzula pedemontana</i> Boiss. e Reuter		L	Boschi di latifoglie, forre	
Juncaceae	<i>Luzula sieberi</i> Tausch		L	Brughiere	
Labiatae	<i>Scutellaria columnae</i> All.		L	Boschi	nei pressi di Stagno
Leguminose	<i>Astragalus purpureus</i> Lam.		L	Pendii aridi	monte di Bagno
Leguminose	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke		L	Prati aridi e margini di boschi	
Leguminose	<i>Melilotus neapolitana</i> Ten.		L	Incolti aridi sabbiosi	
Leguminose	<i>Genista pilosa</i> L.		L	Prati montani	
Liliaceae	<i>Anthericum liliago</i> L.		L	Pendii soleggiati, prati aridi	tra Casalino e Madonna del Cigno
Liliaceae	<i>Paris quadrifolia</i> L.		L	Boschi umidi	
Liliaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		L	Boschi densi	
Loranthaceae	<i>Loranthus europaeus</i> Jacq.		L	Boschi	nei pressi di Il Piano
Malvaceae	<i>Lavatera punctata</i> All.		L	Campi, siepi, incolti	

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo IUCN-2004	habitat di crescita prevalente	località/toponimi di rinvenimento
Onagraceae	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		L	Greti, ghiaie, alluvioni	
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.		L	Prati umidi e torbosi	Spiaggione del Brasimone
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> L.		L	Accumuli di materia organica nei boschi e cespuglieti	
Plantaginaceae	<i>Plantago serpentina</i> All.		L	Prati aridi, pendii sassosi, rupi	
Polygalaceae	<i>Polygala flavescens</i> DC.		L	Prati aridi	
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i> L.		L	Prati acidi subalpini, pascoli, prati palustri, boscaglie	
Pyrolaceae	<i>Monotropa hypopitys</i> L.		L	Boschi di latifoglie	
Pyrolaceae	<i>Pyrola minor</i> L.		L	Faggete	
Ranunculaceae	<i>Actaea spicata</i> L.		L	Boschi montani soprattutto faggete	monte Gatta
Ranunculaceae	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.		L	Boschi di latifoglie	nei pressi di Cassina di Sopra
Ranunculaceae	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.		L	Boschi, forre	monte Gatta
Rosaceae	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.		L	Prati concimati	monte Gatta
Rosaceae	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		L	Boschi montani soprattutto in forre umide	monte Gatta
Rosaceae	<i>Potentilla argentea</i> L.		L	Prati aridi, rupi soleggiate, muri	
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus		L	Steppa rupestre su rocce calcaree soleggiate	tra Casalino e Madonna del Cigno
Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> M. J. Roemer		L	Siepi	
Rosaceae	<i>Rosa gallica</i> L.		L	Cedui, boscaglie, prati aridi	nei pressi di Cassina di Sopra
Salicaceae	<i>Salix elaeagnos</i> Scop.		L	Sabbie umide dei greti	
Santalaceae	<i>Thesium linophyllum</i> L.		L	Prati aridi	
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.		L	Forre, boschi umidi	
Scrophulariaceae	<i>Digitalis micrantha</i> Roth		L	Radure boschive, cedui	
Scrophulariaceae	<i>Pseudolysimachion barrelieri</i> (Schott ex R. et S.)		L	Pascoli aridi soleggiati e sassosi, boscaglie di querce	
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.		L	Boschi di latifoglie in ambienti umidi e ombrosi	
Scrophulariaceae	<i>Veronica prostrata</i> L.		L	Prati aridi su terreni superficiali	
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.		L	Radure umide, cedui, schiarite dei boschi di latifoglie	nei pressi di Fosso del Turco
Tiliaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	L	Boschi umidi, forre	monte Gatta
Umbelliferae	<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) Koch		L	Faggete	
Valerianaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.		L	Boschi, sorgenti, generalmente su pietre	monte Gatta

ELENCO a03 - Specie faunistiche invertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta
(cf. PTP, art. 19 punto 2)

fonte: Scaravelli 1999

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Astacidae	<i>Austropotamobius pallipes fulcisianus</i>	Gambero di fiume	C	VU B2bce+3bcd	è presente nel Parco lungo il corso del t. Limentra di Treppio, appena a monte dell'invaso di Suviana, e nell'alto corso del Brasimone	è specie la cui diffusione in ambito nazionale ed europeo è in riduzione; la sua presenza è circoscritta localmente e in genere nella provincia di Bologna, a corsi d'acqua secondari ma non ai bacini fluviali e lacustri maggiori	L'inquinamento e le modificazioni ambientali sono i principali fattori limitanti per le popolazioni di gambero indigeno. Occorre prestare molta attenzione affinché nel territorio del Parco non vengano introdotte accidentalmente specie alloctone di gamberi americani (<i>Orconectes limosus Rafinesque</i> e <i>Procambarus clarkii Girard</i>), già ampiamente diffuse ed acclimatate nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Rimini, anche nella fascia collinare, che in competizione possono sostituire le popolazioni del gambero d'acqua dolce autoctono.
Carabidae	<i>Abax ater curtulus</i>				specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Amara sicula</i>				specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Calathus rubripes</i>				specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Calosoma sycophanta</i>		C			presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "rara" e "vulnerabile"	Questa grossa specie di coleottero arboricolo predatore è considerata un insetto utile in quanto si nutre sia da adulto sia da larva dei bruchi di lepidotteri defogliatori presenti nel Parco come <i>Lymantria dispar</i> , <i>Thaumetopea processionea</i> e <i>Traumatocampa pityocampa</i> , controllandone numericamente molto spesso le popolazioni. è pertanto molto importante preservarne la sua presenza con una corretta ge-

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
								stione degli ambienti boschivi.
Carabidae	<i>Carabus alysidotus</i>					nel Parco la sua presenza risulta tra i pochi siti emiliano-romagnoli (solo altri tre conosciuti)	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "minacciata" e "endemica"; carabo molto localizzato, in declino ed endemico dell'Italia che conta poche stazioni nel suo areale di diffusione	
Carabidae	<i>Carabus rossii</i>						presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"; specie endemica dell'Appennino, presente nei boschi ed in declino numerico	Le popolazioni vanno salvaguardate con un corretto programma gestionale sulle formazioni boschive.
Carabidae	<i>Cychrus italicus</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Duvalius bianchii cycnus</i>					Taxon anoftalmo endemico del solo Parco e precisamente della Grotta delle Fate al Cigno delle Mogne.	presente nel Libro Rosso della fauna troglobia italiana minacciata (Priano, 1992) come "rarissima" e "endemica"	La sua importanza faunistica è importantissima e va severamente tutelato il suo esclusivo ambiente ipogeo di vita.
Carabidae	<i>Haptoderus appenninus</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Molops medius</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Nebria tibialis</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Percus passerinii</i>						presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"; specie endemica dell'Appennino, presente nei boschi ed in declino numerico	Le popolazioni vanno salvaguardate con un corretto programma gestionale sulle formazioni boschive.
Carabidae	<i>Platyderus neapolitanus</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caducifoglie	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"	Corretta gestione dei boschi.
Carabidae	<i>Steropus melas italicus</i>					specie delle formazioni boschive, soprattutto caduci-	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992)	Corretta gestione dei boschi.

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
						foglie	come "endemica"	
Carabidae	<i>Stomis roccai mancinii</i>						presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "endemica"; entità sottospecifica che abita i pedosuoli silvicoli, endemica dell'Appennino emiliano e pochissimo indagata, anche per la difficoltà del rinvenimento. Conta pochissime stazioni nel suo ristretto areale sull'Appennino emiliano.	
Cerambycidae	<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice delle querce	C			è la specie più grande tra i cerambici italiani, vive su vecchie querce ancora in vita e a causa della loro rarefazione sta diventando anch'esso sempre più raro	presente nel Libro Rosso (Groppali & Priano, 1992) come "minacciata"	La salvaguardia dei boschi maturi di quercia è da considerarsi necessaria se si vuole proteggere tale importante specie.
Lucanidae	<i>Lucanus cervus</i>	Cervo volante	C			le larve vivono nel legno morto di alberi di latifoglie soprattutto nelle vecchie ceppaie e tronchi morti di quercia in boschi ben conservati; allo stadio adulto si nutre della linfa di alberi feriti o tagliati		Per proteggere questa grande ed inconfondibile specie è impellente salvaguardare il suo habitat.

ELENCO a04 - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta
(cf. PTP, art. 19 punto 2)

a04.01 Uccelli

fonte: Mattioli 1999

"Rapporto del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (art. 15 LR 6/2005) - Proposta che concorre alla formazione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", giugno 2007

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	N					La scarsa rappresentazione di specie silvicole legate alle fustaie mature pone la necessità di intraprendere conversioni all'alto fusto di alcuni tratti forestali; nel breve periodo è consigliabile aumentare la disponibilità di siti di nidificazione installando nidi artificiali con aperture adatte alle diverse specie. E' inoltre necessaria una strategia volta al recupero delle antiche radure e dei prati abbandonati o degradati a felceto. Una buona gestione delle aree aperte può avere ripercussioni importanti sulle comunità di uccelli legati a questi ambienti, quasi tutte specie di rilevanza conservazionistica, alcune in drammatico regresso in tutta Europa; l'installazione di alcuni pali nelle zone a prato
Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	C		VU			
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	N					
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	C			nel Parco, dotato di buona idoneità ambientale, nidifica a ridosso del confine regionale	presente in Provincia con consistenze stazionarie	
Aegithalidae	<i>Aegithalos caedatus</i>	Codibugnolo	N					
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	N			legata agli ambienti aperti, nel Parco è poco frequente e limitata alle zone settentrionali, al di sotto dei 900 m	in regresso su scala europea, a livello provinciale è in probabile diminuzione	
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	C			nel Parco è abbastanza diffusa	in declino in tutta Europa, è presente nel territorio provinciale con una popolazione stazionaria	
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	C		LR	nel Parco la nidificazione è dubbia, con segnalazioni nella sponda settentrionale del bacino di Suviana		
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Rondone	N					
Apodidae	<i>Apus melba</i>	Rondone maggiore	N		LR			
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	N		LR			
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	C		LR	nel Parco è relativamente comune; necessita di aree di caccia aperte (radure, prati, incolti).	forse in diminuzione anche a livello provinciale	
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino	N					

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Cinclidi	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	N			presente nel Parco lungo il Limentra, lungo i rii Lavaccioni e il rio Torto		potrà favorire la presenza di diversi uccelli, tra i quali il gheppio, poco frequente nel Parco. Il ripristino e il recupero di siepi e filari alberati introdurrà un elemento strutturale significativo, contribuendo all'aumento della diversità ambientale. Vanno preservati con grande cura gli ambienti ripariali di rii e torrenti, soggetti anche nel recente passato a gravi danneggiamenti (piste di esbosco su alveo, tagli indiscriminati della vegetazione). Va fatto inoltre uno sforzo per la messa in sicurezza delle linee elettriche, per evitare impatti e folgorazioni a carico di diverse specie di medie e grandi dimensioni. Gli interventi selvicolturali e le operazioni agricole (anche i semplici sfalci) vanno programmati in modo da interferire il meno possibile con l'avifauna nei periodi più delicati del ciclo biologico annuale (nidificazione, deposizione delle uova ecc). Per coltivi erbacei e prati di particolare valore per specie minac-
Columbidae	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio						
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica				nel Parco è abbastanza localizzata	è presente in provincia di Bologna con popolazioni numericamente stabili	
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	N					
Emberizidae	<i>Emberiza cirius</i>	Zigolo nero	N					
Emberizidae	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	C		LR			
Emberizidae	<i>Miliaria calandra</i>	Strillozzo	N					
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Pellegrino	C		VU	è assente come nidificante dall'area protetta: se la tendenza demografica attuale proseguirà, le pareti rocciose del Parco e delle aree limitrofe potranno risultare importanti siti di nidificazione. In particolare è segnalato come sito potenziale di nidificazione la parete delle Balze del Cigno.	a livello provinciale la consistenza è in leggero aumento	
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	N			nel Parco la presenza è inferiore alle aspettative nonostante la presenza di pareti adatte e di ruderi	livello provinciale è probabilmente in leggero aumento	
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i>	Fanello	N					
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	N					
Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i>	Verdone	N					
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	N					
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	N					
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	N					
Hirundinidae	<i>Delichon urbica</i>	Balestruccio	N					
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	N			nel Parco è poco frequente e localizzata presso case coloniche isolate e in piccoli nuclei abitati presenti nella fascia più esterna	diminuzione anche a livello provinciale	
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana	N					
Laniidae	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	C			nel Parco appare ancora abbastanza presente	in diminuzione a livello provinciale	
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	N					

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali	
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	N			ciate come quaglia e tottavilla lo sfalcio va posticipato ad agosto.	
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	N				
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	N		in provincia di Bologna è forse in de- clino numerico		
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	N				
Paridae	<i>Parus ater</i>	Cincia mora	N				
Paridae	<i>Parus caeruleus</i>	Cinciarella	N				
Paridae	<i>Parus major</i>	Cincialegra	N				
Paridae	<i>Parus palustris</i>	Cincia bigia	N				
Phasianidae	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	L	LR	legata alle praterie e alle colture ce- realicole, è presente nel Parco con popolamenti inferiori alle aspettative nel Parco è poco frequente		è in declino sia a livello europeo sia livello nazionale, inclusa la provincia di Bologna
Picidae	<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo	N				in diminuzione anche a livello provin- ciale
Picidae	<i>Picoides major</i>	Picchio rosso maggiore	N				
Picidae	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	N	LR	nel Parco risulta abbastanza comune		presente con popolazioni sostanzial- mente stabili in provincia di Bologna
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	N				
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia		EN			
Sittidae	<i>Sitta europea</i>	Picchio muratore	N				
Strigidae	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	N	LR			
Strigidae	<i>Athene noctua</i>	Civetta	N				
Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	C	EN			
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Allocco	N				
Sylviidae	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino	N				
Sylviidae	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Lui bianco	N				
Sylviidae	<i>Phylloscopus collybita</i>	Lui piccolo	N				
Sylviidae	<i>Regulus ignicapillus</i>	Fiorrancino	N				
Sylviidae	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	N				
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	N				

Elenco a04 - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 19 punto 2)
a04.01 Uccelli

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse endemismo minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Sylviidae	<i>Sylvia cantillans</i>	Sterpazzolina	N			
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Sterpazzola	N			
Sylviidae	<i>Sylvia hortensis</i>	Bigia grossa	N			
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	N			
Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	N			
Turdidae	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	N			
Turdidae	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone	N			
Turdidae	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Codirosso spazzacamino	N			
Turdidae	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codirosso	N	nel Parco è piuttosto raro, localizzato presso edifici di zone rurali	in regresso in Europa, risulta in diminuzione a livello provinciale	
Turdidae	<i>Saxicola torquata</i>	Saltimpalo	N			
Turdidae	<i>Turdus merula</i>	Merlo				
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio				
Tytonidae	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	N	nel Parco è molto raro, anche alle quote più basse e idonee	in diminuzione in tutta la provincia	

a04.02 Mammiferi

fonte: *Mattioli 1999*

Scaravelli 1999

"Rapporto del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (art. 15 LR 6/2005) - Proposta che concorre alla formazione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", giugno 2007

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Canidae	<i>Canis lupus</i>	Lupo	C*	X	VU	Necessita di grandi complessi forestali, basso disturbo antropico e buone biomasse di Ungulati selvatici. Il vasto tratto di copertura boscata che quasi senza soluzione di continuità si estende dal Corno alle Scale (com. di Lizzano) a Valdirose (S. Benedetto V.d.S.) e che comprende anche il territorio del Parco, rappresenta un ambiente sostanzialmente favorevole	presenza discontinua nel parco	Il principale fattore limitante per un insediamento stabile e continuo nell'Appennino settentrionale è costituito per il lupo dal bracconaggio (uso di bocconi avvelenati, abbattimenti illegali ecc).
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i>	Capriolo				presenta nel Parco livelli di densità piuttosto bassi, ma non vi sono dati certi di consistenza		Uno degli obiettivi gestionali dei prossimi anni potrà consistere nel favorire la ripresa del capriolo, quale specie autoctona a basso impatto potenziale sulle colture agricole. La ripresa del capriolo è attuabile soprattutto attraverso un aumento della diversità strutturale degli ambienti e dell'offerta alimentare (ripristino dei pascoli montani, apertura di radure chiare interne al bosco, sfalci dei prati, piantumazione di arbusti da bacca ecc). Specialmente dove il bosco è più compatto andrebbero aperte capillarmente piccole radure, anche 5-10 ogni kmq; nel caso non sia possibile andrebbero comunque effettuate delle tagliate. E' certo che un aumento della sorveglianza, frenando il bracconaggio e randagismo canino, contribuirà al recupero di questa specie.

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Cervidae	<i>Cervus elaphus</i>	Cervo	L			<p>Si può sostenere che esistono due popolamenti diversi nel Parco: uno fatto di esemplari sedentari o poco mobili, soggetto a spostamenti stagionali ma che fa riferimento durante tutto l'anno al territorio del Parco; e uno che si aggiunge all'altro solo per la stagione riproduttiva, frutto di veri e propri movimenti migratori a partire da aree del medio Appennino Bolognese. Questo comporta per l'areale complessivo un andamento di tipo 'pulsante', cioè con contrazioni in autunno ed espansioni in inverno-estate e per il Parco due ordini di densità, uno per gli amori e uno per il resto dell'anno (mediamente quattro volte inferiore). In realtà l'organizzazione spaziale e la mobilità del cervo sono ancora più complesse di quanto appaia da questa descrizione, con dispersioni, concentrazioni, movimenti altitudinali e spostamenti stagionali, spesso distinti per sesso e classe d'età.</p> <p>Il cervo dalla primavera all'estate appare distribuito su tutta la superficie utile del Parco, mentre in autunno tende a risalire in altitudine e a frequentare prevalentemente l'area tra Poggio delle Vecchiette, M. Calvi e l'Alpe; l'area di M. Gatta in autunno è quasi disertata, probabilmente a causa del pesante bracconaggio praticato nelle vicinanze. In inverno tende a frequentare le zone più basse.</p>		<p>Perlomeno nell'area centrale del Parco, il cervo presenta densità decisamente buone, con un massimo in autunno durante la stagione degli amori. Ciononostante il cervo necessita nel Parco di particolari e urgenti misure di salvaguardia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è necessario innanzitutto garantire il più possibile condizioni di tranquillità al cervo, specialmente nei momenti più critici del ciclo annuale (parti e accoppiamenti); va quindi individuato un areale centrale corrispondente all'area più frequentata dalla specie, nel massiccio di monte Calvi, in cui assicurare una protezione più rigorosa; 2. predisporre miglioramenti ambientali in grado di offrire habitat più rispondenti alle necessità della specie e di diminuire l'eventuale pressione di pascolo su colture. In concreto si tratta soprattutto di riaprire grandi radure interne e ripristinare prati al confine col bosco, in sostituzione dei felceti, dei ginestrai e dei rimboschimenti di conifere non attecchiti 3. necessità di continuare in forma standardizzata i censimenti al bramito, indispensabili per tenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione 4. valorizzare e gestire in modo intelligente l'interesse naturalistico del cervo sotto l'aspetto fruitivo <p>Data la grande mobilità del cervo e gli ampi spazi vitali tipici della specie, è necessario elaborare per il cervo strategie globali e di prevedere momenti di confronto tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.</p> <p>Infine, l'identità del Parco, in qualche modo indissolubilmente legata alla presenza e al destino di una specie "bandiera" come il cervo, finisce per fare del Parco stesso un possibile punto di riferimento per chi studia, gestisce, vuole conoscere il cervo in Italia. Il Parco si presta quindi ad ospitare un centro di documentazione specifico con biblioteca specializzata e a organizzare incontri, conferenze e seminari sul cervo.</p>

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Riccio europeo occidentale	N					
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>	Istrice	N					
Mustelidae	<i>Martes foina</i>	Faina	N					
Mustelidae	<i>Meles meles</i>	Tasso	N					
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i>	Donnola	N					
Mustelidae	<i>Mustela putorius</i>	Puzzola	N					
Myoxidae	<i>Muscardinus avelanarius</i>	Moscardino	N		VU			
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore	C		VU	Nel Parco è stato segnalato solamente per un individuo avvistato presso la Buca delle Fate del Cigno in svernamento. Durante la presente ricerca (1999) non è poi mai stato individuato. Ulteriori indagini per accertarne la presenza o magari la possibilità di riproduzione sono importanti anche in considerazione dell'interesse conservazionistico della specie	In regione è ancora piuttosto diffuso ed è presente in molti ipogei in tutte le province, a varie quote sotto i 1600m. Ma si tratta nella maggior parte dei casi di pochi individui e le colonie storiche sono sempre più a rischio se non addirittura sparite	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere azioni di sensibilizzazione su tali specie, per arrivare ad un sistema di rilevamento e conservazione attiva sul territorio che magari passi da incentivi ed interventi diretti per i ripristini ambientali allorquando vi sia la presenza di chiroteri in edifici o presso alberi. • Promuovere l'avviamento all'alto fusto di aree intercalate con radure e pascoli, salvaguardando gli alberi di medie-grandi dimensioni con cavità. • Mantenere delle aree ecotonali tra prati e boschi misti, nonché dei corridoi e radure negli ex cedui, magari ponendo in essere sistemi di governo di queste superfici di tipo naturale come con il pascolamento programmato. • Apporre nidi artificiali per chiroteri nelle diverse compagini forestali presenti e prevedere un adeguato piano di monitoraggio (vedi progetti già

Elenco a04 - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 19 punto 2)
a04.02 Mammiferi

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ferro di cavallo minore	C		EN	Nel parco sono stati individuati solo due luoghi, la buca delle Fate, utilizzata per l'ibernazione, e un edificio presso La Lamma di Suviana. Si trattava in entrambi i casi di maschi isolati. Importante sarà per questa minuta e delicata specie cercare di approfondire le eventuali presenze in edifici abitati e non.	In regione appare ancora diffuso ma con popolazioni in declino, almeno per i gruppi di cui si hanno dati storici.	attivati, quadro conoscitivo del piano cap. 2. 4). <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare, in caso di restauri di edifici, il mantenimento delle eventuali popolazioni di chiroteri presenti, lasciando disponibili vie di accesso a soffittature non abitate o apponendo elementi costruttivi che permettano alle diverse specie di trovare rifugio. In caso di rifacimenti di travature saranno da utilizzare travi in legno grezzo non trattato. Si dovranno in caso di presenza di colonie sotto tegole o nelle soffitte operare i rifacimenti in periodi che non danneggino le colonie o gli individui. In caso di rifacimenti che impediscano di fatto la sopravvivenza nel sito, dovranno essere creati siti alternativi corrispondenti, con apposizione di bat-box o tavole per chiroteri. • Relativamente alla qualità dell'acqua, mantenere il livello di contaminazione ambientale da pesticidi il più basso possibile per evitare bioaccumuli, promuovendo sistemi di sanificazione ambientale e il passaggio all'agricoltura biologica. Controllare la qualità biologica dell'acqua di laghi e torrenti, luogo di caccia dei <i>M. daubentonii</i> • Ogni roost sia riproduttivo e sia di svernamento dovrà essere censito e registrato presso il Parco al fine di creare una rete di informazioni che permetta una corretta gestione delle specie, dandone adeguata informazione mediante campagne educative.
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Scoiattolo	N		VU			
Soricidae	<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidura minore	N					
Soricidae	<i>Sorex araneus</i>	Toporagno comune	N					

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Suidae	<i>Sus scrofa</i>	Cinghiale				I cinghiali presenti all'interno del Parco sono caratterizzati da buoni livelli di avvistabilità, con attività di alimentazione e spostamento anche in pieno giorno. La vagilità di questi nuclei e i movimenti verso il fondovalle sono probabilmente legati alla qualità non elevatissima dell'area protetta in termini di risorse trofiche: l'ambiente d'elezione del cinghiale, cioè la foresta matura con buona produzione di ghiande, faghi e castagne, manca quasi completamente dal Parco	è presente nel Parco con livelli di densità piuttosto elevati. In assenza di veri e propri censimenti (attuabili solo in forma di conteggi in battuta), è impossibile delineare precisi valori di consistenza	<p>In un'area ad alto grado di naturalità come il Parco, anche il cinghiale ha un suo ruolo ecologico non indifferente; basti pensare all'importanza del cinghiale quale preda del lupo, specie vulnerabile legata alla presenza e abbondanza degli Ungulati selvatici. Il problema è sostanzialmente limitare i rischi di danno da cinghiale nelle aree esterne a vocazione agricola.</p> <p>In termini concreti un obiettivo gestionale praticabile può consistere:</p> <p>a) nel ridurre la mobilità verso il fondovalle, cercando di trattenere il più possibile gli animali all'interno dell'area protetta nel breve e medio termine attraverso l'apertura dei cosiddetti "campi di dissuasione" e nel lungo termine attraverso miglioramenti strutturali del bosco (conversioni a fustaia con conseguente aumento della produttività)</p> <p>b) nel contenere la popolazione nell'area contigua mediante prelievi venatori e interventi di controllo.</p> <p>Programmi di contenimento numerico all'interno del Parco vero e proprio sotto forma di controllo sono in linea teorica ammissibili, ma devono rivestire il carattere di assoluta eccezionalità, data l'esigenza primaria di garantire tranquillità e riparo a diverse specie animali di pregio. Il contenimento numerico del cinghiale, un obiettivo generale comune a tutta la fascia di gestione attiva provinciale, deve comunque essere qui modulato considerando la specificità di questa area protetta, la vocazione del territorio per il cinghiale e il ruolo ecologico che riveste <i>in loco</i> la specie.</p>
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Serotino	R			Nel Parco è stato segnalato tra gli abitati vicino ai due laghi, con pochi esemplari contattati mediante batdetector. Ancora assai pochi i dati conosciuti e sarà importante soprattutto la collaborazione del pubblico per questa specie che abitualmente frequenta gli edifici.	In Italia è specie generalista e ubiquitaria, presente su tutto il territorio nazionale	<i>vedi obiettivi Ferro di cavallo maggiore e Ferro di cavallo minore</i>

Elenco a04 - Specie faunistiche vertebrate di interesse conservazionistico o ecologico per il territorio dell'area protetta (cf. PTP, art. 19 punto 2)
a04.02 Mammiferi

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Vespertilionidae	<i>Hypsugo savii</i>	Pipistrello di Savi	R		LR	Nel Parco è specie comune che si incontra in ogni centro abitato così come in ambiti meno antropizzati, Durante i rilievi è stato più volte trovato in caccia sotto i lampioni o lungo il margine delle aree boscate così come sui corsi d'acqua e al bordo dei laghi. Le colonie solitamente si trovano negli edifici o negli alberi cavi.	In Italia è comune e diffuso ovunque.	vedi obiettivi Ferro di cavallo maggiore e Ferro di cavallo minore
Vespertilionidae	<i>Myotis daubentonii</i>	Vespertilio di Daubenton	R		VU	Nel Parco appare legato ai due specchi d'acqua principali e lungo il corso di Limentra e Brasimone. Non sono conosciuti al momento i roost della specie, che appare comunque abbastanza numerosa anche se piuttosto localizzata.	In Italia sembra presente in tutta la nazione anche se le informazioni a riguardo sono ancora frammentarie.	vedi obiettivi Ferro di cavallo maggiore e Ferro di cavallo minore
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrello albolimbato	R		LR			vedi obiettivi Ferro di cavallo maggiore e Ferro di cavallo minore

a04.03 Anfibi

fonte: Tedaldi 1999

"Rapporto del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (art. 15 LR 6/2005) - Proposta che concorre alla formazione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", giugno 2007

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Bufo	<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune	R			osservato ripetutamente presso i maggiori corsi d'acqua del Parco (Limentra e Brasimone, nei tratti poco a monte dei bacini artificiali che essi alimentano)	non dimostra di essere particolarmente minacciato	<p>Il sito riproduttivo è quello più a rischio per la salvaguardia degli anfibi; gli ambienti acquatici (comprese le piccole zone umide), dove le popolazioni di anfibi si recano per riprodursi, appaiono decisamente vulnerabili in quanto interessati a vario modo da diversi fattori di minaccia.</p> <p>Nonostante la relativa vastità del territorio del Parco e della ricca rete idrica presente, sono riscontrabili solo poche tipologie di ambienti con caratteristiche idonee alla riproduzione degli Anfibi. Queste tipologie possono essere suddivise in due gruppi principali a seconda della loro origine naturale o artificiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitat naturali <ul style="list-style-type: none"> - Corsi d'acqua (fossi, ruscelli e torrenti) - Piccole anse, ed aree di laminazione ed esondazione - Acquitrini (a valle dei versanti in cui emergono in superficie le vene d'acqua) - Bassure naturali, pozze (alimentate da acque meteoriche o da acque di falda) • Habitat artificiali
Plethodontidae	<i>Hydromantes italicus</i>	Geotritone italiano	R	x	LR	Almeno due i siti di sicura presenza coincidenti con una cavità ipogea (Grotta delle Fate) e con ambienti rupestri (cava del Cigno) dove pare comune; le abitudini alquanto elusive di questo Urodelo, che al di fuori del sistema interstiziale del suolo è difficilmente rilevabile, suggeriscono comunque una sua ampia distribuzione nell'area Parco che presenta vaste aree idonee alla specie. Riteniamo infatti che la sua presenza possa essere costante per tutte quelle aree forestali mesofile decisamente ricche di lettiera e di ammassi detritici di origine vegetale e litica, così come accade per altre aree regionali prossime al crinale ed assimilabili, sotto il profilo ambientale, al Parco indagato.	Specie endemica della nostra Penisola, nel Parco è relativamente conosciuto. E' citato nella Direttiva Habitat, all. IV (richiede una protezione rigorosa).	
Ranidae	<i>Rana italica</i>	Rana appenninica	R	x		osservato ripetutamente presso i maggiori corsi d'acqua del Parco (Limentra e Brasimone, nei tratti poco a monte dei bacini artificiali che essi alimentano). Può divenire preda della Trota fario e laddove questo Salmonide popola abbondantemente i corsi d'acqua si potrebbe assistere ad una rarefazione dell'endemico batrace.	non dimostra di essere particolarmente minacciato	
Ranidae	<i>Rana siskiepton esculentata</i>	Rana verde	R					
Ranidae	<i>Rana temporaria</i>	Rana temporaria	R					

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Salaman- dridae	<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata	R			Nel Parco è assai localizzata e conosciuta per la sola valletta solcata dal rio Fontanelle. Altre potenziali stazioni di presenza di questo urodelo sono a rischio di conservazione causa la diffusione di specie ittiche predatrici delle sue larve o per un degrado eccessivo del sottobosco.	taxa maggiormente a rischio Sottospecie Appenninica, in lento declino causa il rarefarsi degli habitat a lei idonei.	<ul style="list-style-type: none"> - Bacini lacustri artificiali realizzati con costruzione di dighe - Pozze per l'abbeverata del bestiame - Vasche, abbeveratoi, lavatoi, fontane e cisterne
Salaman- dridae	<i>Salamandri- na terdigita- ta</i>	Salaman- drina dagli occhiali	C	x	LR	taxon rilevato in precedenza (1994), ma non osservato nella presente ricerca (1999) La specie può risentire negativamente di una maggiore diffusione di pesci urodelofagi nei corsi d'acqua; il suo mancato ritrovamento potrebbe essere dovuto proprio a questo fenomeno.		<p>Le azioni e le misure di tutela e conservazione devono interessare tali ambienti.</p> <p>I principali fattori di minaccia rilevati di tali ambienti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presenza non costante di acqua nei siti durante tutto il periodo riproduttivo (es. pozza in località Porranceto). • la presenza di predatori immessi (Pesci) sia nei corsi d'acqua lotici sia in quelli lentici (es. stagno presso Serra dello Zanchetto, affluenti del torrente Brasimone). • l'interramento delle pozze di abbeverata e degli acquitrini naturali (es. fonte della Faggeta, pozze in destra idrografica del bacino del Brasimone). • la captazione delle acque da fonti ed abbeveratoi, vasche e cisterne (abbeveratoio in località Porranceto). • l'eccessivo prelievo di biomassa lungo l'asta dei torrenti (es. lungo il Rio del Poggio di Mezzo). • lo sconvolgimento del regime idrico di fossi e torrenti e dei
Salaman- dridae	<i>Triturus al- pestris</i>	Tritone al- pestre	R			Nel Parco questo elegante urodelo è noto per 2 località, che accusano entrambe segnali di degrado. La prima stazione è costituita da una pozza relativamente precaria (forse un ex bacino di abbeverata del bestiame) approvvigionata dalla falda e da acque meteoriche e localizzata in sponda destra del lago Brasimone. Tale sito pare frequentato come insoglio dagli ungulati il che rappresenta un grave fattore di alterazione; i bagni di fango che Cervi e Cinghiali effettuano nel ristagno d'acqua possono essere assai deleteri per gli Anfibi e per le loro larve nonché per l'equilibrio biologico e fisico del sito. La seconda stazione a rischio è rappresentata da una pozza semiartificiale (forse una vecchia vasca ora interrata) localizzata poco a est (200 metri) di Case di sopra (sponda destra del lago Brasimone). Tale sito si sta interrando e nel suo intorno si sviluppano in modo abnorme diversi arbusti che ne potrebbero ostacolare una sufficiente irradiazione (essa è necessaria per lo sviluppo delle uova che in acque eventualmente troppo fredde non riuscirebbero a completare il loro ciclo).	taxa maggiormente a rischio E' una sottospecie molto rara a sud dell'Appennino Tosco Emiliano per la quale sono conosciute, dalla Romagna alla Calabria, non più di una ventina di stazioni tra l'altro assai disgiunte tra loro.	<ul style="list-style-type: none"> • la presenza non costante di acqua nei siti durante tutto il periodo riproduttivo (es. pozza in località Porranceto). • la presenza di predatori immessi (Pesci) sia nei corsi d'acqua lotici sia in quelli lentici (es. stagno presso Serra dello Zanchetto, affluenti del torrente Brasimone). • l'interramento delle pozze di abbeverata e degli acquitrini naturali (es. fonte della Faggeta, pozze in destra idrografica del bacino del Brasimone). • la captazione delle acque da fonti ed abbeveratoi, vasche e cisterne (abbeveratoio in località Porranceto). • l'eccessivo prelievo di biomassa lungo l'asta dei torrenti (es. lungo il Rio del Poggio di Mezzo). • lo sconvolgimento del regime idrico di fossi e torrenti e dei

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Salaman- dridae	<i>Triturus car- nifex</i>	Tritone cre- stato italico	C			Nel Parco è noto per due località. La prima coincide con il sito dove sono stati os- servati anche il Tritone alpestre e il Tritone pun- teggiato (200 metri a est di Case di sopra). La seconda stazione è rappresentata dalla vasca presso la sorgente di Porranceto ove fu osserva- ta una femmina adulta; presso tale sito non è stato osservato alcune esemplare durante il cor- so del 1998.	taxa maggiormente a rischio Specie comune in tutta la Peni- sola, in lento declino per il de- grado (immissione di pesci, in- quinamenti etc.) e la bonifica delle zone umide. E' citato nella Direttiva Habitat, all. IV (richie- de una protezione rigorosa).	bacini lacustri (Rio del Poggio di Mezzo). Altrei le pozze per l'abbeverata del bestiame realizzate nei pasco- li sfruttando e riadattando impluvi naturali vanno incontro ad un ve- loce interrimento a causa del ri- petuto calpestio esercitato dagli animali; questi compromettono la stabilità della zona umida che ge- neralmente risulta assai delicata e certamente non suscettibile di una frequentazione così assidua e su tutti i fronti del suo perimetro.
Salaman- dridae	<i>Triturus vul- garis</i>	Tritone punteggiato	R	x	DD	Nel Parco è noto per 2 località, entrambe in sta- to di degrado e coincidenti con quelle indicate per il Tritone alpestre.	taxa maggiormente a rischio E' una sottospecie comune nell'Appennino e nel resto del territorio regionale e provincia- le.	

a04.04 Rettili

fonte: Tedaldi 1999

"Rapporto del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (art. 15 LR 6/2005) - Proposta che concorre alla formazione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", giugno 2007

(i dati non riguardano la parte dell'area protetta in comune di Castiglione dei Pepoli)

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Anguidae	<i>Anguis fragilis</i>	Orbettino	R					<p>Per i Rettili, il territorio del Parco è sufficientemente articolato ed ecotonizzato tanto da rappresentare un luogo ideale sia per le specie rilevate, sia per quelle individuate come "potenzialmente presenti".</p> <p>I Rettili come è noto dimostrano tendenze diverse rispetto agli Anfibi; ai serpenti ed ai sauri deve essere garantito un territorio vitale ove siano presenti aree di termoregolazione (zone scoperte ed assolate), di rifugio (zone con vegetazione fitta ed intricata, rocce e detriti ove nascondersi) e di reperimento di cibo che nel caso specifico delle specie "acquatiche" (<i>Natrix</i> spp.) coincide con corsi d'acqua e bacini, per le altre specie "qualunque" ambiente sufficientemente naturale e composto.</p> <p>Alcune specie di Rettili dimostrano una certa antropofilia, nel senso che tollerano la presenza, discreta, dell'uomo (lucertole, Biacco, bisce d'acqua), mentre la maggior parte frequentano ambienti non eccessivamente antropizzati che mantengono una fisionomia propria decisamente naturale ed articolata (<i>Saettone</i>, <i>Vipera</i>) anche in virtù di peculiari esigenze ecologiche e trofiche.</p>
Colubridae	<i>Coluber viridiflavus</i>	Biacco	R					
Colubridae	<i>Elaphe longissima</i>	Saettone o Colubro di Esculapio	R					
Colubridae	<i>Natrix natrix</i>	Biscia dal collare o Natrice comune	R					
Colubridae	<i>Natrix tessellata</i>	Biscia tassellata o Natrice tassellata	R					
Lacertidae	<i>Lacerta viridis</i>	Ramarro	R					
Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i>	Lucertola muraiola	R					
Scincidae	<i>Chalcides chalcides</i>	Luscengola	R					
Viperidae	<i>Vipera aspis</i>	Vipera comune o Aspide	R					

a04.05 Pesci

fonte: "Rapporto del Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone (art. 15 LR 6/2005) - Proposta che concorre alla formazione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette", giugno 2007

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Cyprinidae	<i>Barbo plebejus</i>	Barbo	C		LR	Ciprinide a eposizione litofila con discreta valenza ecologica in grado di occupare vari tratti di un corso d'acqua, purché le acque risultino ben ossigenate. Alcune popolazioni di modesta entità sono presenti nei bacini lacustri.	La specie è oggetto di pesca sportiva e non sembra riprodursi con successo probabilmente a causa alle repentine variazioni giornaliere del livello dell'acqua dei bacini idroelettrici.	Il barbo risente negativamente degli interventi antropici sugli alvei, come le canalizzazioni ed i prelievi di ghiaia, che alterano le caratteristiche ambientali ed in particolare i substrati necessari per la riproduzione. Per aiutare lo svolgimento del ciclo biologico delle popolazioni residenti può risultare utile la sperimentazione di aree di deposizione artificiali.
Cyprinidae	<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	C	x	VU	Ciprinide reofilo di taglia medio-piccola che vive sia nel corso medio e medio-superiore dei corsi d'acqua principali e dei loro maggiori affluenti, sia in corsi d'acqua minori. La specie, che predilige le acque limpide a corrente vivace o moderata e a fondo ghiaioso, ha abitudini gregarie e si riunisce spesso assieme ad altri ciprinidi come il cavedano e la sanguinerola.	È un endemismo italiano presente in tutta l'Italia settentrionale. Le popolazioni di lasca sono quasi ovunque in contrazione.	Appare piuttosto sensibile al degrado della qualità delle acque e agli interventi antropici che modificano la morfologia e in particolare la composizione del fondo dei corsi d'acqua. Inoltre la specie risente negativamente della costruzione di sbarramenti che lungo il corso dei fiumi le impediscono la rimonta a scopo riproduttivo. Per garantire lo svolgimento del ciclo biologico delle popolazioni residenti risultano necessarie le seguenti misure: 1. vietare l'attività di pesca almeno durante il periodo riproduttivo; 2. tutela delle aree di frega; 3. tutela della "naturalità" dei tratti medio-alti dei corsi d'acqua.

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	C	x		Ciprinide di taglia media che vive sia nel corso medio dei corsi d'acqua sia negli ambienti lacustri oligo- e mesotrofici. La specie predilige le acque limpide a corrente vivace o moderata e a fondo ghiaioso, nelle quali depone le uova.	È un endemismo italiano presente in tutta l'Italia settentrionale. Non sembra riprodursi con successo probabilmente a causa alle repentine variazioni giornaliere del livello dell'acqua dei bacini idroelettrici.	Come la congenerica lasca, appare piuttosto sensibile al degrado della qualità delle acque e agli interventi antropici che modificano la morfologia e in particolare la composizione del fondo dei corsi d'acqua. Inoltre la specie risente negativamente della costruzione di sbarramenti che lungo il corso dei fiumi le impediscono la rimonta a scopo riproduttivo. Per garantire lo svolgimento del ciclo biologico delle popolazioni residenti risultano necessarie le seguenti misure: <ol style="list-style-type: none"> vietare l'attività di pesca almeno durante il periodo riproduttivo; tutela delle aree di frega; sperimentazione di aree di frega artificiali; tutela della "naturalità" dei tratti medio-alti dei corsi d'acqua; evitare l'introduzione di specie aliene aventi simile nicchia ecologica.
Cyprinidae	<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone	C	x		Ciprinide di taglia medio-piccola che vive nei tratti medio-alti dei corsi d'acqua. La specie predilige le acque limpide, ricche di ossigeno e a fondo ghiaioso, nelle quali depone le uova.	L'areale di distribuzione della specie si presenta frammentato e comprende l'Italia settentrionale e le regioni peninsulari sino alla Campania ed al Molise. La sottospecie <i>Leuciscus souffia muticellus</i> è considerata endemica per l'areale italiano.	La specie appare piuttosto sensibile al degrado della qualità delle acque e agli interventi antropici che modificano la morfologia e in particolare la composizione del fondo dei corsi d'acqua. Gli interventi di conservazione devono essere rivolti alla tutela della "naturalità" dei tratti medio-alti dei corsi d'acqua, al controllo delle attività che producono alterazioni degli alvei fluviali e al controllo dell'inquinamento delle acque.
Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	C		DD	Ciprinide di taglia media che vive nelle acque dei laghi, preferendo le zone ricche di vegetazione. È indigeno in Italia settentrionale ed è presente, in seguito ad immissioni, in alcuni bacini lacustri artificiali dell'Appennino Tosco-Emiliano.	Non sembra riprodursi con successo probabilmente a causa alle repentine variazioni giornaliere del livello dell'acqua dei bacini idroelettrici.	Per aiutare lo svolgimento del ciclo biologico delle popolazioni residenti può risultare utile la sperimentazione di aree di deposizione artificiali e regolamentare la pesca in modo restrittivo vietandola durante l'intera stagione primaverile considerando sia i mesi in cui ha luogo la deposizione (aprile e maggio) sia il periodo precedente in cui i riproduttori compiono spostamenti all'interno del sistema idrografico.

APPENDICE-A - NORME DI ATTUAZIONE del Piano Territoriale del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

famiglia	specie_lat	specie_it	interesse	endemismo	minaccia	ambiente di riproduzione e di vita nell'area protetta	stato di conservazione	obiettivi e indicazioni gestionali
Cyprinidae	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	Triotto	N			Ciprinide di taglia medio-piccola che vive nelle acque dei laghi preferendo acque ferme o a corso lento e fondali sabbiosi o limosi. Depone sulla vegetazione acquatica.	È un endemismo italiano presente in tutta l'Italia settentrionale. Non sembra riprodursi con successo probabilmente a causa alle repentine variazioni giornaliere del livello dell'acqua dei bacini idroelettrici.	Per aiutare lo svolgimento del ciclo biologico delle popolazioni residenti può risultare utile la sperimentazione di aree di deposizione artificiali.
Cottidae	<i>Cottus gobio</i>	Scazzone	C			Pesce bentonico di piccola taglia dalla limitata valenza ecologica: necessita di acque limpide, fredde e ben ossigenate. Predilige i substrati ciottolosi sui quali depongono. È presente sia nel corso medio e medio-superiore dei corsi d'acqua principali e dei loro maggiori affluenti, sia in corsi d'acqua minori.	Lo scazzone è molto sensibile alle alterazioni della qualità ambientale ed in particolare alle artificializzazioni degli alvei; è danneggiato anche dagli eccessivi prelievi idrici, dall'inquinamento delle acque e dalla predazione esercitata sugli stadi giovanili da altri pesci (trote immesse in modo massiccio a favore della pesca sportiva). Il suo areale è in forte contrazione e risulta molto frammentato in tutta Italia.	Gli interventi di conservazione devono essere rivolti al controllo delle attività che producono alterazioni degli alvei fluviali e al controllo dell'inquinamento delle acque.

